MASUCCI

STUDIO CRITICO SULLA PREMEDITAZIONE

1886

LUIGI MASUCCI

STUDIO CRITICO

SULLA

PREMEDITAZIONE

(Estratto dal *Filangieri*, dispense di maggio, giugno e luglio 1886)

Dr. LEONARDO VALLARDI, Ed.
NAPOLI
Corso Garibaldi — Piazza della Ferrovia, 88
1886

A

FRANZ VON HOLTZENDORFF

PROFESSORE DI DIRITTO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI MONACO

Illustre Professore,

La gentile accoglienza che Ella ha fatto sempre ai miei lavori giuridici, gl'incoraggiamenti lusinghieri di cui mi è stata sempre generosa, l'affetto che mi ha sempre dimostrato, mi obbligano a dedicare a Lei la presente monografia, tanto più poi perchè essa appunto da Lei mi è stata ispirata. Ella, illustre e venerato maestro, ha lanciata nel campo della scienza una idea luminosa; io l'ho raccolta, e, corredata dei miei studî, la ripresento ai cultori delle discipline giuridiche in Italia, sperando che oramai vorrà essere oggetto di ponderato esame. Corrisponde il valore del mio scritto all' importanza dello scopo che mi son proposto? Ne giudicherà Lei. Ad ogni modo La prego di accoglierlo con la solita benevolenza, quale attestato della mia grande stima e della mia gratitudine imperitura.

Mi creda.

LUIGI MASUCCI.

INDICE

" Adsit
Regula peccatis quae poenas irroget aequas "
HORAT.

I.

1. Quando Holtzendorff con le due stupende monografie: *L' assassinio e la pena di morte* (1) — e — *La psicologia dell'omicidio* (2), sottopose ad una critica acuta e profonda la teorica della premeditazione, e dimostrò, studiando le leggi che regolano il pensiero e l'animo dell' uomo, che la premeditazione, considerata come circostanza inesorabilmente aggravante nei reati di sangue, deve essere abbandonata dalla scienza e dalle legislazioni moderne, perchè incerta e pericolosa: e che invece l'unico criterio da adottarsi per la determinazione del grado di responsabilità penale dei delinquenti sia quello della natura del motivo impellente, del grado di moralità della causale del reato, perchè rispondente insieme ai bisogni pratici ed alle esigenze scientifiche, pochi tra i cultori della scienza del diritto criminale in Italia e altrove apprezzarono nel suo giusto valore la nuova dottrina escogitata con così grande acume e con intuito giuridico così sicuro dall'illustre scrittore tedesco, e qualcuno ha pure di proposito cercato di confutarla (3).

Ciò dipese senza dubbio in moltissimi dal convincimento sincero che gli attacchi dell' insigne criminalista, sebbene vigorosi, non avessero potuto raggiungere lo scopo al quale miravano, di dimostrare cioè infondata la ragione aggravatrice della circostanza della premeditazione; imperocchè il reato, che non è il prodotto di un moto istantaneo ed inconsiderato dell'animo, ma il prodotto della mente che riflette e dell' animo che freddamente ed irremovibilmente si determina, dimostrando una maggiore perversità nel delinquente, e produ-

(1) *Das Verbrechen des Mordes, und die Todesstrafe* — Berlin, 1875 — (Traduz. ital. Napoli, 1877).
(2) Pubbl. nella *Rivista penale*, diretta da Lucchini, vol. 3. serie 1.
(3) Fulci, *L' intenzione nei singoli reati*, vol. I. p. 174 e seg.

cendo un più grave pericolo sociale, così di fronte alla scienza, come di fronte alla coscienza pubblica, rende più grave la responsabilità di colui che lo commise, e merita più aspra pena.

In altri forse dipese sopra tutto dall' influenza efficacissima della lunga e costante tradizione scientifica; poichè fin da quei tempi in cui nelle discipline giuridiche il pensiero filosofico cominciò ad affermarsi sovrano, tra la determinazione criminosa riflessiva e la determinazione istantanea, tra il delitto premeditato e quello commesso o sotto l' imperio di una forte eccitazione, o senza che la luce serena della riflessione abbia potuto per qualsiasi ragione rischiarare l' intelletto del colpevole, mostrandogli in tutti i punti più neri, in tutte le conseguenze più tristi l'azione criminosa voluta, si scorse un distacco meritevole di considerazione nella misura della responsabilità e della pena. E basterebbe a provarlo il fatto che, mentre nelle legislazioni di Licurgo e di Solone l'omicidio era sempre, indistintamente punito di morte, Platone, considerando l'efficacia psicologica dell'ira, l'influenza che questa esercita sulla volontà, e ritenendo che in forza di questa influenza i fatti criminosi vadano classificati in un posto intermedio tra i volontarii e gli involontarii, insegnò che a coloro i quali uccidono premeditatamente vada sempre inflitta una pena più grave, che non a coloro i quali compiono il misfatto con determinazione repentina ed inconsiderata (1); principio ripetuto di poi da Cicerone, il quale nitidamente lo formolò nel seguente modo: *leviora sunt quae repèntino accidunt, quam ea quae preparata et meditata inferuntur* (2).

E finalmente sopra taluni influì forse non poco il dubbio che l'eminente giurista avesse combattuto la teorica della premeditazione, sforzandosi di dimostrarla incerta e pericolosa, spinto più da un sentimento generoso, che da convincimento profondo; avendo voluto, egli avversario convinto ed inesorabile della pena di morte, con la eliminazione dalla scienza e dai codici della dottrina della premeditazione, costringere all'abolizione completa della pena capitale quei legislatori, i quali, pure abolendola per tutti gli altri misfatti, vorrebbero conservarla però pei colpevoli di omicidii premeditati (Vedi Fulci, *L'intenzione nei singoli reati*, vol. I. p. 174).

2. Ma checchè sia di ciò, egli è certo che la severa critica e le acute indagini dell'insigne criminalista tedesco non hanno esercitata finora nel campo della scienza penale, quell'influenza che avrebbero dovuto esercitare. Senza dubbio anche ad alcuni valorosi scrittori, come

(1) *Delle Leggi*, lib. 9.
(2) *De Legibus*, lib. 6.

al Mangano (1), al Ferri (2), al John (3), al Geyer (4), al Van Bemmelen (5), al Fouillee (6), al Garofalo (7) la teorica della premeditazione è sembrata vacillante o addirittura falsa nel fondamento razionale, e sopra tutto pericolosa nell'applicazione. Ma poichè costoro hanno combattuta questa teorica quale più e quale meno incidentalmente, ed alcuni secondo un nuovo indirizzo scientifico chiamato da taluni positivo e da altri empirico, e nessuno al certo, come afferma Geyer, con analisi così minuta e con argomenti così vigorosi come Holtzendorff; e poichè anch'io, dopo lungo e coscienzioso esame mi son convinto che nessun criminalista finora ha meglio di lui applicato nello studio di questa circostanza aggravatrice dei reati di sangue l'insegnamento del Romagnosi, che: « considerare gli uomini come sono e le leggi come debbono essere, è l'ufficio di ogni scrittore » (8), e che i suoi attacchi contro la dottrina classica della premeditazione sono in gran parte il prodotto di una analisi profonda della natura umana, volendo esporre il risultato dei miei studii intorno a questa dottrina così difficile ed importante, e spiegare perchè mi sia intimamente convinto che ad essa vada sostituito un altro criterio misuratore della imputabilità e della pena, più esatto nel suo fondamento razionale, più facile e sicuro nella sua pratica applicazione, mi sento nel dovere innanzi tutto di ridurre in sintesi rapida e chiara la dimostrazione fatta dall' Holtzendorff nei due lavori bellissimi che ho citati.

II.

3. Considerando prima di ogni altra cosa la circostanza della premeditazione dal punto di vista delle conseguenze prodotte, della lesione giuridica cagionata, non sembra al criminalista tedesco che si giustifichi un aumento e così grave aumento di imputabilità e di pena; imperocchè in quanto alla vittima nessun divario corre tra l'uccisione premeditatamente e quella istantaneamente voluta ed eseguita. In entrambi i casi è sempre una vita umana che deliberatamente si

(1) *La Giuria e la pena di morte*, § XIII.

(2) *Nuovi orizzonti di D. e Proced. Pen.*, pag. 28 Nota 1. (1. ediz).

(3) *Gazz. univers. del D. Pen. ted.* a. 1866, p. 321. — *Ueber di Todesstrafe.* Berlin, 1871, (§ 34, 38).

(4) *Alcune Consid. sull'ult. prog. del Cod. Pen. Ital.* (Nella *Riv. Penale* del Lucchini, ser. 2. vol. 1. pag. 20).

(5) *La pena di morte*, 1870.

(6) *Science sociale contemporaine.*

(7) *Criminologia*, Torino 1885, p. 428.

(8) *Genesi del D. Pen.* 984.

estingue. Il diritto leso è sempre lo stesso; epperò la circostanza della premeditazione non può legittimare un aumento di responsabilità ed una esasperazione di pena, perchè l'odiosità maggiore del delinquente risulta praticamente inefficace.

4. Inoltre, mentre base della vera giustizia è quel principio di proporzionalità, secondo il quale alla diversa gravità del maleficio deve corrispondere, per quanto è possibile, una diversa gravità nella pena, l'assassinio resta sempre nel suo grado unico; mentre le più illuminate legislazioni moderne assegnano al dolo nell'omicidio una larga graduazione, in cui possa tenersi adeguatamente conto delle circostanze che determinarono e delle modalità che accompagnarono il reato; cosicchè in Germania, dove la pena dell'omicidio volontario semplice spazia dai 15 ai 5 anni di casa di forza e pel concorso delle circostanze attenuanti può essere ridotta fino a 6 mesi (1), per modo che l'omicidio semplice più lieve sta al più grave come 1 sta a 42; l'assassinio è sempre punito con pena fissa e propriamente la massima delle pene, cioè con la pena di morte (2) (*L'assassinio e la pena di morte*, cap. XX).

5. Ma checchè sia di ciò — prosegue l'illustre scrittore, passando a considerazioni più generali e studiando più intimamente la teorica che combatte — vi è un fatto che non deve sfuggire all'attento esame del giurista; e questo fatto è che finora nè la scienza, nè le legislazioni dei popoli civili hanno saputo trovare una nota caratteristica e giuridica, che valga a distinguere con precisione il reato di sangue semplicemente volontario, da quello premeditato. Basta consultare i più reputati criminalisti per convincersi delle grandi divergenze che esistono tra loro intorno al fondamento giuridico ed agli elementi integranti della premeditazione; basta poi gittare una occhiata fugace sui codici meglio elaborati, per convincersi delle difformità di definizione di questa circostanza, che così aspramente aggrava la pena. E ciò che è poi più degno di nota, è questo: che anche presso quei popoli, i quali sono stretti dalle maggiori affinità, non appena si profferisce la parola *assassinio*, cessa ogni uniformità scientifica. Di fatti, l'istigazione al suicidio, impunita in Germania, è punita in Inghilterra come assassinio; l'uccisione in duello, o quella di colui il quale spontaneamente la invoca, punite con pene miti in Germania, sono in Inghilterra punite come assassinii; se taluni vanno in compagnia a caccia senza licenza, disprezzando i regolamenti, ed uno di essi uccide il guardaboschi, mentre gli altri sono in Germania

(1) *Cod. Pen. dell'Impero Germanico*, § 212 e § 213.
(2) Id. § 211.

puniti come semplici trasgressori, lo sono invece in Inghilterra come complici in assassinio.

È chiaro dunque che manca una idea giuridica comune dell'umanità intorno alla nozione dell'assassinio, al concetto della premeditazione.

6. In Germania, dal secolo XVI fino al principio del secolo presente, si ammise sempre che tutti gli omicidii dolosi meritassero egualmente la pena di morte; e se ne distinse la maggiore o minore gravità, con la diversità nei modi di esecuzione. Ma poi appoco appoco si é venuta introducendo una serie di distinzioni giuridiche, psicologiche e morali, le quali hanno influito sulla graduazione della penalità. In forza delle considerazioni giuridiche e morali, si sono lasciati impuniti il tentato suicidio e l'istigazione ad esso; si è mitigata la pena per gli omicidii commessi per giusta ira, si è abolita la pena di morte per l'infanticidio a causa della natura speciale del motivo impellente, che è la preservazione dell'onore femminile, e si è ammesso anche pei crimini il beneficio delle circostanze attenuanti. In forza poi di considerazioni psicologiche, si è pensato alla premeditazione, cioè alla riflessione quale carattere determinante dell'assassinio. Ed essendosi definito omicidio semplice quello prodotto dall'ira o dalla passione, e premeditato quello determinato dalla riflessione, si é avuto per necessario e deplorevole risultato, questo: che si ritengono premeditati quegli omicidii pei quali non si riesca a provare la spinta dell'ira o della passione, ed omicidii semplici quelli, pei quali non si riesca a dimostrare l'efficacia della fredda riflessione. Tutto quindi si riduce a questione di prova, la quale aggirandosi poi nell'arduo campo psicologico, produce spesso la conseguenza che per semplice insufficienza di prove si infligge una condanna o ingiustamente mite o ingiustamente severa.

7. La distinzione precipua dunque tra l'omicidio volontario semplice ed il premeditato, e più generalmente, tra il dolo d'impeto ed il dolo di proposito, dovrebbe consistere nel concorso della passione o della riflessione. Ma l'occhio esperto di quel criminalista, il quale studii attentamente la vera natura dell'uomo, scorgerà facilmente che la opposizione tra questi due stati psicologici, è, dal punto di vista giuridico, insostenibile. La passione contiene per lo più essa stessa un certo grado di premeditazione. Quelli i quali conoscono in qual modo altre volte ha su di loro agito una passione, e in qual modo agisce sugli altri, e quali siano i pericoli che ne derivino, operano con premeditazione, quando cercano occasioni, persone, eccitamenti atti a smuovere quelle loro passioni, dalle quali aspettano quella desiderata e fatale spinta criminosa. Nè la psicologia delle passioni deve tener

conto, per determinare l'efficacia giuridica delle medesime, soltanto di quei casi nei quali esse siano giunte a quel punto estremo d'ira, che cofina con la inimputabilità, poiché la maggiore o minore intensità dell'ira potrà determinare una maggiore o minore attenuazione di imputabilità, ma dovrà sempre produre una efficacia attenuatrice.

8. Ma se è erroneo il credere che la passione debba assolutamente escludere la premeditazione, parimente erroneo sarebbe il ritenere che la premeditazione debba assolutamente escludere la passione. Considerando difatti gli elementi psicologici del volere criminoso nei reati di sangue, e specialmente negli omicidii, si resta convinto che questi possano dividersi in tre grandi categorie, cioè: 1° in quella dei reati commessi sotto l'imperio della passione, e senza alcun concorso di premeditazione; 2° in quella dei reati commessi con premeditazione e senza alcun concorso di passione; 3° in quella dei reati commessi con passione e con premeditazione.

9. Or quest'ultima categoria appunto, in cui alla premeditazione si congiunge indissolubilmente un certo grado di eccitamento patologico, è la più numerosa nella vita reale, e in essa possono verificarsi gradazioni infinite, secondo le quali si muti il rapporto proporzionale tra la premeditazione e la passione. Ma quasi insuperabile difficoltà è quella che inevitabilmente s'incontra nella valutazione del grado di imputabilità nei reati compresi in questa immensa categoria; perchè di una difficoltà quasi insuperabile è il determinare i passaggi dalla passione alla fredda premeditazione. Sarà necessario pesare con esattezza la quantità dell'una e quella dell'altra, la qual cosa spesso riesce impossibile anche ai più abili ed esperti magistrati, poichè spesso la calma apparente nasconde un cuore agitato da forti passioni; sicchè si è costretti il più delle volte ad affidarsi a certe esterne manifestazioni della personalità criminosa, le quali possono essere fallaci o ambigue.

10. La distinzione quindi tra reati volontari semplici e reati premeditati, per lo meno in tutti quei casi, e sono i più numerosi, nei quali la premeditazione concorre con la passione, richiedendo la dimostrazione chiara ed il convincimento sicuro del passaggio dallo stato di eccitazione di animo a quello di fredda riflessione, urta contro la difficoltà quasi insuperabile della pruova, costretta ad aggirarsi sopra la determinazione di certi stati psicologici, che sfuggono per lo più anche all'occhio più acutamente indagatore (*L'assassinio e la pena di morte*, c. XXI).

11. Nè questo è tutto.

L'illustre scrittore, studiando le diverse specie di motivi che spingono ai reati di sangue, li riduce alle seguenti categorie :

1° MOTIVI ECONOMICI, quando la causale del reato di sangue è il desiderio di lucro illecito, il quale, sebbene di gran lunga sproporzionato all'effetto, è nondimeno nell'animo del delinquente fortificato dal pensiero che il furto assai più facilmente dell'omicidio può essere scoperto.

2° MOTIVI SESSUALI, che comprendono: *a*) la gelosia, *b*) il sentimento di amor proprio da parte di coloro che sono offesi dalla seduzione o infedeltà di un amante, *c*) la disperazione amorosa, *d*) lo stimolo di amore libidinoso.

3° MOTIVI DI ODIO O DI VENDETTA, che hanno diversa forza ed efficacia, secondo i diversi temperamenti degli uomini e la diversa natura ed influenza degli usi e pregiudizi popolari.

Inoltre lo studio dei motivi nei reati di sangue ci ammaestra che essi debbano distinguersi in quelli *principalmente individuali*, nel senso che il delinquente per la speciale natura della sua vita intellettiva, spirituale o corporale, sia più proclive degli altri ad ubbidire agli stimoli criminosi; ed in quelli *principalmente sociali*, nel senso che il delinquente partecipa a passioni e a pregiudizii della popolazione in mezzo a cui vive, sicchè nella determinazione criminosa può dirsi che concorra in un certo grado la complicità sociale. Ciò non impedisce però che un medesimo movente delittuoso possa alcune volte aver la sua base nello stato della società, ed altre volte in quello dell' individuo che delinque: così la mancanza di educazione è un elemento da attribuirsi alle inclinazioni personali in quei paesi nei quali è prescritto il dovere di frequentare le scuole; è invece un fattore sociale di fenomeni criminosi in quegli altri paesi, i quali sono meritevoli di biasimo per tutto quello che concerne le istituzioni scolastiche.

12. Orbene, lo studio della statistica criminale ci dimostra che i motivi i quali più comunemente spingono all' omicidio, spingono con eguale efficacia tanto all'omicidio semplice, quanto al premeditato. E per vero, dalla statistica criminale francese del 1871 si rileva che sopra 525 omicidii, dei quali 237 premeditati, furono prodotti da moventi economici 70 omicidii premeditati e 22 omicidii semplici, da moventi sessuali 35 omicidii premeditati e 25 semplici, e finalmente 241 omicidii semplici e 132 omicidii premeditati dalle passioni dell' odio e della vendetta.

13. Se dunque identica è per lo più nei reati di sangue, premeditati o non premeditati che siano, la spinta criminosa, lo studio coscienzioso della natura umana ci mena a concludere che quella spinta determina un'azione pronta o ritardata, secondo che la sua influenza sulla volontà dell'agente è più o meno sollecitamente operativa, e trova

maggiori o minori contrasti; la qual cosa dipende in gran parte dalle condizioni organiche, dal temperamento, e da molte altre circostanze il più delle volte indipendenti dalla volontà del colpevole. (*Psicologia dell'omicidio*; Nella *Riv. Pen.* sez. 1, vol. 3, p. 149 e seg.)

14. Ora, ammesso che il carattere distintivo dell'assassinio sia puramente psicologico, non deve sfuggire ad alcuno che lo stato di passione o di premeditazione nella maggior parte degli uomini dipende da condizioni fisiche di malattia o di saluto, di eccitabilità dei nervi o di regolare circolazione del sangue; e che quindi non è giusto far dipendere dalla rapidità o lentezza della circolazione del sangue, dal calore o dalla freddezza di esso, la misura della imputabilità morale del delinquente.

Anzi l'esperienza ammaestra, che colui il quale delinque premeditatamente, ma per un nobile motivo, è spesso collocato in un livello morale assai più alto, di colui il quale nel bollore del sangue delinque per un' abietta passione. Un marito d'indole violenta ed impetuosa, caduto in sospetto di gelosia, uccide: egli è responsabile di omicidio semplice. Un marito di temperamento meno impetuoso, sospetta il tradimento; il sospetto gli cresce lentamente nell'animo; la gelosia trasformasi appoco appoco in odio mortale; egli decide di vendicarsi; pondera i mezzi della uccisione; e delinque: è responsabile di omicidio premeditato. Il primo è punito con una pena che può spaziare in una più o meno graduata latitudine; il secondo invece è costretto a subire la pena capitale. Non vi è quindi chi non veda quanto profonda risulti in tal modo la discordanza tra il mondo giuridico ed il mondo morale. Come mai una passione erompente all' improvviso potrebbe difatti ritenersi moralmente migliore di un affanno silenzioso e sempre crescente, che agita l'animo e sforza la volontà?

15. Adottandosi dunque il criterio della premeditazione come criterio regolatore della misura di responsabilità, anzi come criterio che determina il più alto grado della responsabilità penale nei reati di sangue, si presceglie un sistema, in forza del quale assai spesso la verità giuridica si trova in uno stato di completa e dolorosa antitesi con la verità morale; e tutto ciò mentre i caratteri distintivi della giustizia universale è innegabile che siano di ordine morale; cosa della quale ci dà prova costante la pratica quotidiana; imperocchè vediamo ogni giorno che, quando la pena dei reati è graduata, i giudici, nel determinarne la misura, tengono sempre conto del lato morale del fatto, e che i giurati non emettono mai un verdetto affermativo intorno alla premeditazione, quando il motivo che spinse al reato, non ripugna alla coscienza popolare. Il criterio psicologico, base della teorica della premeditazione, è fonte d'ingiustizia, se si allontana dal criterio

morale. E se questo è vero; e se è vero che il sentimento morale è la forza che sostiene la coscienza pubblica e regola il giudizio popolare, come fa fede la statistica francese del 1871, da cui si rileva che furono assolute le due fanciulle accusate di avere premeditatamente uccisi i loro amanti infedeli; che fu assoluto un padre, il quale avea premeditatamente ucciso il seduttore di sua figlia; che furono assoluti cinque mariti i quali avevano premeditatamente uccisi i drudi delle loro mogli, non è poi ingiustificabile che questa irresistibile e benefica tendenza morale della società, mentre regola costantemente il parere dei giudici, non sia poi assunta a norma direttiva dal legislatore? (*Assassinio e pena di morte*, c. XXII e XXIII)

E quindi, se la dottrina della premeditazione si fonda sopra criterii incerti, per guisa che è sfuggita finora ad una precisa e costante definizione; se il criterio psicologico dell'assenza di passione urta contro il fatto così facile a verificarsi della simultaneità della passione e della premeditazione; se la prova della permanenza o dell'assenza della passione riesce il più delle volte impossibile, perchè impossibile è il più delle volte veder chiaramente nel fondo dell'animo umano, sicchè il giudizio del magistrato può risultare ingiusto o per immeritata severità o per immeritata mitezza; se i motivi negli omicidii, semplici o premeditati che siano, sono sempre o quasi sempre gli stessi, e determinano un'azione pronta o ritardata, secondo il grado di forza di resistenza che trovano nel temperamento e nelle altre condizioni fisiche e morali del delinquente, indipendenti per lo più dalla volontà di lui; e se per contrario il criterio morale della causale è quello che risponde esattamente alla esigenza della coscienza pubblica, ed in pari tempo a quella della vera giustizia, ed al fondamento razionale accoppia il vantaggio inestimabile di prove infallibili, e di applicazione facile e sicura, unica e necessaria conseguenza è questa: che il criterio della moralità del motivo impellente debba sostituirsi a quello incerto e pericoloso della premeditazione.

16. Epperò l'insigne criminalista propone:

1.° Che si qualifichi assassinio qualunque omicidio doloso.

2.° Che da questa categoria generale si escluda l'omicidio commesso d'improvviso per giusta ira contro la vittima.

3.° Che si ponga fra l'assassinio e l'omicidio improvviso per giusta ira una scala penale sufficientemente graduata.

4.° Che si qualifichino e si puniscano severamente quei casi di assassinio, i quali sono determinati dall'abietto movente della cupidigia, o di un vantaggio che non è consentito, o dallo scopo di consumare altri reati, o d'impedire lo scoprimento o l'arresto del colpevole.

E quindi stabilisce la seguente scala di penalità:

1.° Casa di forza da 10 a 15 anni per gli assassinii.

2.° Ergastolo perpetuo, o casa di forza non minore di 12 anni, per gli assassinii qualificati.

3.° Casa di forza o prigionia non minore di 3 anni, per l'uccisione di colui dal quale si ricevè grave oltraggio.

4.° Carcere o relegazione non minore di 6 mesi per l'uccisione in seguito di grave provocazione subita o dall'uccisore o da un suo parente, o da persona a lui affidata (*Assassinio e pena di morte*, c. XXIII).

17. Sono quaste, in fedele reassunto, le idee che l'Holtzendorff, con vigore di analisi e novità d'indirizzo scientifico, svolge nelle due stupende monografie, la lettura delle quali m'indusse ad uno studio coscienzioso della dottrina della premeditazione, considerata specialmente in rapporto all'omicidio, perchè è nell'omicidio che essa determina, col suo concorso, il massimo grado possibile del dolo e la più alta delle pene. E poichè questo studio coscienzioso ha ingenerato nel mio animo la ferma convinzione che la teorica della premeditazione o è falsa nei principî che la sorreggono, o è indeterminabile nella sua nozione giuridica, o è di difficile e pericolosa applicazione, o è in contradizione col sistema generale a cui s'informano o tendono ad informarsi tutte le disposizioni legislative del nostro diritto penale positivo, ho creduto non del tutto inutile esporre il risultato delle mie ricerche ed il processo logico del mio pensiero. Fin da ora dichiaro però altamente che io non son di coloro, i quali si lasciano facilmente sedurre da tutto ciò che è nuovo, sol perchè nuovo; giacchè ho l'abitudine di ricercare con pazienza ostinata non altro che il vero; e le mie opinioni, se possono essere il prodotto dell'errore, non lo sono mai però dell'audacia e della leggerezza. E se taluno saprà convincermi che il mio intelletto subisce l'illusione di un miraggio, con lealtà e senza rimpianto mi confesserò vinto; poichè tutti i giuristi non debbono avere che uno scopo comune, quello di scoprire la verità e di concorrere al trionfo della giustizia, studiando senza preconcetti e senza velleità personali le leggi della vita e i misteri della natura umana.

III.

18. « L'assassinio — scrive Van Bemmelen — è un crimine vago, dai contorni indecisi, e la premeditazione, che eleva l'uccisione a qualità di assassinio, è una nozione giuridica e psicologica difficile, in-

certa e contestata » (1). E Geyer recentemente ha egli pure affermato « non esservi concetto più indeterminato della premeditazione »; soggiungendo che « per quanto i legislatori si studiino di definirla, non saranno mai capaci di distinguerla nei differenti reati » (2). E per vero, basta consultare le opere dei più reputati criminalisti antichi e moderni, e comparare le disposizioni contenute nei diversi codici dei popoli civili relativamente alla premeditazione, per convincersi che, per quel che riflette questa dottrina, incerta è tuttora la scienza, incerte e contradittorie le legislazioni.

19. Al Carrara sembra che tre siano le scuole nelle quali si dividono i criminalisti per quel che riguarda la determinazione dei fattori giuridici della premeditazione. La prima scuola, adottando il criterio *cronologico*, afferma che premeditato debba dirsi il reato, indistintamente, quando fu consumato dopo un certo corso di tempo dall' offesa patita, o da quella qualsiasi azione, la cui reazione si concretò nel maleficio. La seconda scuola, prediligendo il criterio *psicologico*, chiama premeditato quel reato, il quale non fu commesso sotto l' impulso di una passione prepotente e cieca, ma fu l' effetto di una determinazione presa e mantenuta con animo freddo. La terza scuola invece, preferendo il criterio *ideologico*, ritiene sempre premeditato il reato, quando il colpevole, sia qualunque lo stato dell' animo suo, fu in grado di riflettere e riflettè sull' azione criminosa che si prefisse di compiere e che effettivamente compì (3).

20. A me però non pare che questa distinzione di scuole fatta dal Carrara, sia rigorosamente esatta; poichè la scuola a base di criterio puramente *cronologico*, non mi sembra che esista. Il criterio *cronologico*, di fatti, non è, e non potrebbe essere, che un semplice criterio di prova, perchè come mai potrebbe punirsi molto più gravemente che nei casi ordinarî un omicida, sol perchè tra la deliberazione criminosa da lui presa e l'attuazione della medesima, corse un intervallo più o meno lungo? Questo tempo interceduto tra la deliberazione e l'azione può essere giuridicamente valutato dai propugnatori della dottrina della premeditazione, sotto il solo aspetto di prova o della calma dell' animo e tenacità del proposito criminoso, o dell' azione riflessiva dell' intelletto; ed allora è chiaro che esso si compenetra nel primo caso col criterio *psicologico*, e nel secondo con l'*ideologico*. E per vero, Giulio Claro definisce l'omicidio *ex proposito*, nel seguente modo: *ex proposito dicitur committi homicidium, quando quis aggreditur*

(1) Loc. cit. op. cit.
(2) Op. cit. loc. cit.
(3) *Opuscoli*, vol. VII, op. LXVI, *Omicidio*, *Premeditazione*.

alium, praevia animi deliberatione ex intervallo praecedente, et illum interficit (1) e Farinaccio, precisando la distinzione che corre tra l'omicidio semplice ed il premeditato, insegna: *homicidium simplex illud est, in quo occidendi animus concurrit tempore rixae; praemeditatum vero, in quo occidendi deliberatio ante rixam praecedit* (2), sicchè parrebbe che la sola precedenza, di più o meno lungo tratto di tempo, della deliberazione riguardo all'azione criminosa, bastasse per questi scrittori a determinare il maleficio premeditato; cosa la quale se fosse vera, eliminerebbe ogni criterio di distinzione tra reato volontario semplice e reato premeditato, non essendovi reato in cui la decisione non preceda di più o meno tempo l'azione! Ma non era questo il pensiero dei due sommi giuristi, e di tutta quella schiera numerosa di criminalisti pratici, che ne adottarono gl'insegnamenti; imperocchè Claro, volendo rendere, con un esempio, più chiaro il suo concetto, afferma che non delinque *ex proposito*, chi delinque nell'atto che riceve una ingiuria o poco dopo, quando è ancora sotto l'impeto dell'ira, ma chi si vendica *sedato calore*, *et, ut vulgo apud nos dicitur*, A SANGUE FREDDO (3); e Farinaccio, già prima di dettare la definizione qui sopra trascritta, e che è la sola che generalmente si riporta oggidì dalle opere sue, aveva recisamente affermato che egli non sapea far di meglio che adottare la definizione del Bossio (4); *homicidium praemeditatum, seu deliberatum, vel ex proposito, homicidium dicitur illud, quod resolvitur in animo occidentis ex intervallo antequam committatur, et, ut vulgo dicitur*, A SANGUE FREDDO (5). Dalle quali cose appare lucidamente, che nei casi specialmente contemplati dai criminalisti pratici, e che sono, come vedremo, i più comuni pei reati che si definiscono premeditati, nei casi cioè in cui il reato rappresenta una reazione violenta ad offese patite, il criterio cronologico, del tempo cioè più o meno lungo trascorso tra l'offesa e la vendetta, era adottato come criterio di presunzione della calma tornata nello spirito e della vendetta meditata e fatta *a sangue freddo*, elementi coi quali si giustificava la premeditazione quale circostanza aggravatrice dell'imputabilità e della pena; sicchè, come ho detto, il criterio *cronologico* si confondeva fin da quei tempi e si confonde oggidì col *psicologico*.

— E parimenti, quando il reato di sangue non si manifesta come la reazione più o meno ritardata ad una offesa ingiustamente patita,

(1) *Pract. civ. et crim.* § homicidium, n. 7.
(2) *Praxis*, quaest. 126 parte 3, n. 92.
(3) Op. cit. n. 8 loc. cit.
(4) Bossio tit. *de homicidio*, n. 53, parte 1.
(5) Farinaccio, Op. cit. quaest. 126, n. 8.

ma come il prodotto di una passione sorta nell'animo del delinquente senza veruna colpa della vittima, il criterio *cronologico*, solo in tanto può essere ed è dai giuristi preso in considerazione, in quanto fa presumere l'intervento e l'opera efficace e direttiva del pensiero riflesso; sicchè resta completamente assorbito nel criterio *ideologico*.

21. Ma qualunque cosa si pensi di ciò, egli è innegabile che la scienza non ha saputo ancora indicare con precisione e con criterio costante i veri elementi giuridici, la vera ragione giustificativa dell'aggravante della premeditazione.

22. Se, di fatti, ci fermiamo a valutare gl'insegnamenti assiomatici dei criminalisti pratici, troviamo che costoro, parlando della premeditazione come circostanza qualificatrice dei reati di sangue, si occupano quasi esclusivamente del caso più frequente, in cui il reato è la reazione ritardata ad una offesa ricevuta dalla vittima; affermando che questo reato meriti una pena di gran lunga più aspra che nei casi ordinari, perchè il tempo trascorso non ha potuto non ridare all'animo la calma perduta, per modo che il maleficio non può dirsi più l'esplosione dell'ira che agita l'animo ed oscura l'intelletto, ma il prodotto delle fredde e calcolate passioni dell'odio e della vendetta, le quali stanno all' ira, *sicut festuca ad trabem* (1). Ed ancorchè in tal modo limitato lo studio intorno alla premeditazione, è poi ben lontano dal menare ad uniformi conclusioni; imperocchè, mentre a taluni di questi criminalisti sembra che la premeditazione per forza sua propria, *absque alia qualitate*, giustifichi l'aggravamento penale (2), ad altri invece sembra che il reato di sangue *ex proposito et deliberate commissum non dicitur, nisi industria vel insidia intercesserit* (3); e ad altri pare finalmente che vada accolta la prima o la seconda opinione, secondochè *insidiae magna vi, vel industria fuerint adhibitae* (4). Epperò, mentre Giulio Claro sostiene che l' omicidio deliberato si può commettere: *ex proposito absque alia qualitate, ex insidiis, proditorie, per assassinium* (loc. cit.); Farinaccio invece insegna: *homicidium deliberatum, seu praemeditatum, triplici modo committitur, aut proditorie, aut per insidias, aut per assassinium* (loc. cit. n. 14). Sicchè la premeditazione in tanto può, secondo l'opinione del Farinaccio e di coloro che lo seguirono, qualificare l'omicidio, in quanto non resta come semplice aggravante del dolo, ma efficacemente si estrinseca o

---

(1) De Rosa, *Crim. Decret. praxis*, resol. XXII, n. 21.

(2) Claro, Op. cit. loc. cit. n. 6 e 7.
Caballo, *Tract. de omni genere homicidii*, § 384, e scrittori da lui citati.

(3) Cason, tratt. 2, *Pract.* cap. 1, n. 7.

(4) Menochio, *De arbitr. quaest.* l. 2, cas. 361 n. 30.

nella prodizione, o nel mandato o nell' aguato; ed il Renazzi, che può dirsi l'ultimo dei criminalisti pratici, distinguendo l' omicidio in semplice e qualificato, definisce qualificato solo l'omicidio *ex insidiis vel proditorie commissum*, nessun conto facendo della pura premeditazione (1).

23. E se poi dallo studio dei criminalisti pratici passiamo a quello dei criminalisti moderni, non minori saranno certamente la perplessità e le contraddizioni che si riscontreranno nella determinazione degli elementi specifici e nella definizione di questa circostanza aggravatrice.

— Blackstone afferma che l' assassinio è l' *uccisione con disegno premeditato* (2). Ma da questa definizione, come si scorge facilmente, non è dato ricavare quale sia il concetto della premeditazione, in forza della quale l'uccisione si trasforma in assassinio; imperocchè potrà sempre domandarsi: ma in che consiste il *disegno premeditato?* La qual cosa equivale a domandare: ma in che consiste la *premeditazione?*

— A questa domanda cerca di rispondere, tra gli scrittori inglesi, il Bentham, affermando che la premeditazione consiste in una *perversità maturata e consolidata*, la quale è indizio (il quinto indizio) di un carattere pericoloso, perchè solo quando il cuore è pervertito, la riflessione non riesce, dopo il primo assalto di una passione, a rendere tutta la loro forza primitiva ai motivi tutelari (3). Secondo questo concetto quindi non si punisce di più il reo perchè la determinazione criminosa è frutto di ponderata riflessione, o perchè l'intervento della riflessione rende più agevole la consumazione del reato e più difficile la difesa della vittima e lo scoprimento del colpevole; ma invece perchè la mancanza di benefica efficacia dell'opera del tempo e della riflessione, dimostra un animo più perverso; e quindi maggiore deve essere la pena, perchè maggiore è il pericolo sociale. Sicchè la premeditazione è considerata sotto un aspetto del tutto negativo.

— Pel diritto Russo, come si rileva dallo Schugantzeff (4), la premeditazione consiste nel «*compimento pensato e voluto di un reato, conoscendosene tutte le conseguenze*». Ma questa definizione, come si vede a prima giunta, lascia facilmente confondere il reato premeditato col reato volontario semplice; e tutt'al più fornisce un criterio,

---

(1) *Synopsis juris crim.* § LIV e LXII.
—Vedi pure De Simone, *Dei delitti di mero affetto*, vol. 2, c. XI, § XIII.

(2) *Commento alle Leggi Penali Inglesi*, vol. I, c. XIV, p. 262.

(3) *Legisl. civ. e pen.* vol. 2. c. XI.

(4) *Dritto Pen. Russo.* 1874-1878.

sebbene elastico, per distinguere i reati provocati, cioè commessi nell'impeto dell'ira, dai non provocati.

— Giulio Glaser (1) proponeva che nel nuovo Codice Penale austriaco si fosse definito l'assassinio: omicidio commesso *con decisione premeditata* (2); ma in tal modo il concetto della premeditazione resterebbe indefinito, perchè la *decisione* precede anche gli omicidii volontarii semplici, e nessun criterio si fornisce per distinguere quando questa *decisione* debba, sotto il punto di vista strettamente giuridico, dirsi *premeditata*.

— Secondo Berner, ed uniformemente alla legislazione penale della Germania del Nord (§ 211 e 212), la nota giuridica caratteristica della premeditazione è la *riflessione* che rischiara e dirige il proponimento criminoso, la quale però non è necessario che preceda di lungo tempo l'esecuzione del reato. Perchè il reato possa dirsi premeditato, basta che sia il *prodotto di una decisione circospetta*, quando pure la decisione criminosa e l'esecuzione prudente e a sangue freddo della medesima, si seguano immediatamente. Quando invece il reato ha solo nell'impeto la sua origine, è il prodotto cioè di una risoluzione precipitata, non è più reato premeditato, ma reato d'impeto; e tale deve poi ritenersi in tutti quei casi, nei quali non riesca sufficientemente chiara la prova dell'intervento della riflessione — Ciò non toglie però che spesso molto difficil compito sia quello di stabilire con precisione i veri limiti che separano il reato premeditato dal reato d'impeto. Nondimeno possono stabilirsi le seguenti norme regolatrici: *a*) Se la deliberazione è presa sotto l'imperio di una passione, ma la esecuzione ha luogo con calma e circospezione, il reato è premeditato; perchè la calma che si riscontra nel momento della esecuzione, ha annullata la passione precedente. *b*) Se la deliberazione è presa con calma, ma la esecuzione ha luogo in uno stato di passione, il reato non è più premeditato, perchè la passione è diventata la vera spinta all'azione delittuosa. *c*) Se invece questa passione non fu nè la causa della deliberazione, nè la forza impellente alla esecuzione, ma sopravvenne o durante o dopo l'esecuzione del reato, questo non cessa di essere premeditato (3).

— Secondo Haus, « perchè l'assassinio esista, non è punto necessario che la risoluzione sia stata formata e messa in esecuzione con uno spirito di riflessione e di calma; ma basta che il disegno cri-

(1) Troppo presto, nell'età di soli 55 anni, nel 26 decembre 1885, rapito alla scienza del diritto, della quale era una delle più splendide illustrazioni, ed a me, cui fu sempre prodigo di affetto, di consigli e d'incoraggiamenti!

(2) Citato da Holtzendorff, op. cit.

(3) *Lehrbuch*, §§ 94 e 181.

minoso sia stato mantenuto a sangue freddo; ancorchè eseguito in uno stato di perturbazione delle facoltà morali. p. es.: nell' ubbriachezza, nella violenza di una passione — ed in ciò, come facilmente si vede, discorda completamente dal Berner — o parimenti che il disegno sia stato eseguito con riflessione, quand'anche sia stato formato in un momento d'impeto » (1).

Ma su tal punto vivace fu la discussione che s'impegnò innanzi al Parlamento nel Belgio, allorchè si discusse il progetto di revisione del Codice Penale. Questa teorica della premeditazione fondata sulla uccisione *risoluta o eseguita con riflessione*, è teorica, osservava il relatore Pirmez, insufficiente od inesatta; poichè non basta che si sia agito a sangue freddo, che si sia riflettuto un istante sul reato; ma bisogna che la risoluzione criminosa abbia dimorato nello spirito un tempo sufficiente, affinchè possa acquistarvi il suo grado speciale di criminalità. Certamente è impossibile dire quale debba essere la durata del soggiorno della risoluzione delittuosa nel pensiero; ma sempre la simultaneità della risoluzione e della esecuzione fa sparire un elemento dell'aggravante. Egli quindi definì l'assassinio: « l'*uccisione commessa in seguito di una risoluzione criminosa anteriore e riflessiva* » (2).

— Ed il Nypels, applaudendo alla critica che Pirmez fece alla proposta dell'Haus, perchè la risoluzione, che non ha dimorato un tempo più o meno lungo nello spirito, non vi ha attinta tutta la sua criminosità, afferma che la ragione giustificativa dell'aggravante della premeditazione, sta « *nel sangue freddo e nella perfetta libertà di spirito* » (3).

Ma l' Haus non può aderire a queste conclusioni, perchè non ne accetta le premesse. Secondo lui, perchè l'infrazione possa essere considerata come riflessiva e quindi meritevole di aumento di pena, basta che la determinazione di commetterla sia stata presa con riflessione, ancorchè in uno stato di perturbazione momentanea delle facoltà intellettive e morali; perchè la soppressione passaggiera della intelligenza o della libertà è stata l' effetto della volontà criminosa dell'agente. Così l'uccisione costituisce un assassinio, allorchè, avendo il colpevole per spirito di gelosia o di vendetta formato e meditato il progetto di attentare alla persona del suo nemico, si è ubbriacato per darsi coraggio, ovvero ha meditato la sua passione fino a tal punto,

(1) *Osservazioni sul Progetto di revisione del Cod. Pen. del Belgio*. t. 2, p. 171 e seg.

(2) Nypels, *Il Cod. Pen. del Belgio interpetr.* t. 2, p. 394.

(3) *Ibid.*

da essere tratto da essa con forza irresistibile; e che in questo stato di demenza passaggiera o di coazione morale ha eseguito il suo disegno. Sicchè, secondo l'insigne criminalista, quando la decisione criminosa e la esecuzione non hanno avuto luogo *dans le même mouvement d' emportement*, l' infrazione non può più dirsi irriflessiva; ed intervenuta la riflessione, resti pure l'animo agitato, il reato sarà sempre l' effetto della riflessione, che le passioni non impediscono di svolgersi, quando hanno perduto quel primo e fuggevole impeto, che le fa diventare cieche e prepotenti, e quindi sarà sempre premeditato (1).

— Ben altrimenti però pensava il Carmignani, il quale nella famosa definizione della premeditazione, che è sembrata la più esatta fra tutte al Carrara (2), al De Maria (3), al Paoli (4) e ad altri egregi penalisti, considerava come principali ed indispensabili i due requisiti dell' intervallo più o meno lungo di tempo corso tra la deliberazione e l'azione, e della freddezza e calma dello spirito; e quindi definiva la premeditazione nell' omicidio: *occidendi propositum frigido pacatoque animo susceptum, et moram habens* (5).

« La premeditazione — scrivono a tal proposito Chauveau ed Hélie — suppone che il delinquente abbia agito a sangue freddo, perchè delibera prima di agire, macchina in animo il suo progetto e lo prepara; nessun impeto di passione ha fatto velo al suo intelletto; se pure passione vi fosse stata, la riflessione è venuta a calmarla; un intervallo di tempo più o meno lungo è trascorso tra il progetto e l'esecuzione; l' agente ha avuto l'agio di mettere a calcolo le conseguenze della sua azione; non solo si è vendicato, ma ha meditato la vendetta e l' ha eseguita a sangue freddo » (6).

— Ed al Carrara sembra che, sebbene i caratteri distintivi della premeditazione, nel senso strettamente giuridico della parola, siano la riflessione, la freddezza d'animo e l'intervallo più o meno lungo tra la decisione e l'esecuzione, pure sarebbe erroneo il credere che mancando un solo di questi requisiti, si passi dall' omicidio premeditato al semplice; come sarebbe erroneo il credere che sia sufficiente il concorso di uno o di due soli di questi requisiti, perchè l' omicidio semplice si trasformi in premeditato. Se vi fu intervallo più o meno

(1) *Principii di D. Pen. Belgico.* § 288, 544 e 545.
(2) *Programma*, loc. cit.
(3) *Omicidio premeditato.*
(4) *Storia scientif. del ventennio di preparaz. del Cod. Pen. Ital.* (1864 a 1884.
(5) *Elementi di Diritto crim.* § 903.
(6) *Teoria*, vol. 3, c. VI, § IV.

lungo tra la deliberazione e l'azione criminosa, ma perdurò inalterato lo stato di passione violenta, non esiste il reato premeditato. Se vi fu calma nello spirito, quando si formò il proposito delittuoso, ma fu brevissimo l'intervallo che corse fra la determinazione e l'azione, si avrà un reato predisposto, preordinato, ma non premeditato. Se mancò l' intervallo e la calma a causa di un movimento di cieco effetto, si avrà il reato commesso per moto improvviso. Se invece con la riflessione concorsero la calma e l' intervallo tra la decisione e l'azione, in questo caso solamente il reato potrà dirsi premeditato (1). Ed altrove, esponendo anche più chiaramente il suo pensiero, conclude che i gradi del dolo sono quattro, e possono determinarsi nel modo seguente: 1° Perseveranza del malvagio proposito e assenza di violenta passione: delitto *freddamente premeditato.* 2° Perseveranza del malvagio proposito, e predominio di violenta passione: *delitto deliberato.* 3° Mancanza di cieca passione, ma mancanza anche d' intervallo tra determinazione ed azione: delitto *volontario semplice.* 4° Assenza d' intervallo e concorso di cieca passione: delitto commesso sotto l' *impeto degli affetti* (2).

Ecco dunque suddividersi la distinzione tra reati volontarii semplici e reati premeditati, o in altri termini, tra reati d'impeto e reati di proposito.

— Anche in Italia però valorosi criminalisti non han tenuto in alcun conto, per la determinazione del concetto giuridico della premeditazione, il requisito della freddezza o della calma di animo del colpevole. Di fatti, mentre, per tacere degli altri, tra i recenti, Zuppetta definisce il reato premeditato « l'azione delittuosa dipendente da una determinazione dello spirito *fredda*, studiata, maturamente ponderata » (3), Pessina invece, tacendo del tutto intorno a questo requisito della freddezza di spirito e della assenza dall' animo di passioni che più o meno fortemente lo sconvolgano, afferma che « a costituire l'omicidio premeditato tre sono gli elementi essenziali: *a*) L'omicidio debb' essere *volontario* nel momento dell'esecuzione: *b*) L' omicidio volontario eseguito debb'essere stato *meditato*; il che importa appunto che esso nella coscienza dell'agente abbia avuto esistenza come un disegno, nel suo scopo e nei mezzi o modi di eseguirlo, sicchè alla volizione si accompagni la *riflessione precedente*, e non nell'intento di

---

(1) *Programma*, § 1123.

(2) *Opuscoli* — vol. 1, op. VII. *Dolo.*
 „ vol. VI, *Confronti Storici—Progetto Ital. e Prog. Austriaco.*
 „ vol. VII, op. LXVI. *Omicidio — Premeditazione.*

(3) *Metafisica della scienza delle Leggi penali*, vol. 1° § 240, vol. 2° § 349.

recare un qualsiasi nocumento, una offesa qualunque, ma nell'intento dell'uccisione. *c.*) La meditazione debbe essere stata anteriore alla esecuzione del reato; e questa anteriorità di tempo non si ha, se non quando un intervallo di *actus extranei* separa la formazione del disegno dalla sua esecuzione (*prae-meditatio*). E ciascuno dei tre elementi vuol esser tenuto di mira; perchè altrimenti si confonde la *praedispositio* con la *praemeditatio*, e la *praemeditatio* con la semplice *meditatio* » (1).

— E ad un criterio identico si attenne la Commissione nominata dal ministro Vigliani con decreto del 3 settembre 1869 per la compilazione del progetto del nuovo Codice Penale Italiano, deliberando la soppressione dalla definizione della premeditazione dell'inciso: *freddamente maturato*, riferito al disegno criminoso formato dal colpevole. « Il maggior dolo della premeditazione — disse quella Commissione — sta nella *riflessione*, cioè nel lavorio della mente, per cui meditando su di una idea o azione, ne misura l'importanza, cerca preordinatamente i mezzi più idonei e persino più perfidi, e prepara i modi della salvezza e quasi pregusta la gioia della vendetta o il frutto dell'assassinio. La legge non deve andare scrutando quale fosse lo stato dell'animo del colpevole quando meditava l'offesa. Calmo o agitato nei suoi affetti, il colpevole ha ugualmente premeditato il maleficio, quando mancando una causa istantanea determinante, o la successiva continuità degli atti, abbia però con riflessione deliberato o mantenuto il reo proposito di delinquere. Di qui è anche manifesta la differenza dal semplice reato volontario, in cui il colpevole si spinge all'azione senza riflessione, ma *ex improviso*, o *in continenti;* quando cioè, senza divergere ad atti estranei, nella continuità progressiva dei suoi atti, non abbia potuto meditare sull'azione delittuosa ». — Se si volesse davvero il requisito della freddezza d' animo — continua la Commissione — non si avrebbe mai reato, o non se ne potrebbe mai dare la prova. Chi potrà mai affermare che quando si medita sui mezzi e sui modi di un delitto, il cuore e la mente si trovino in tale stato, che l'uomo pensi, mediti ed operi freddamente? La dissimulazione del desiderio di vendetta e del turbamento che accompagna la speranza di un profitto, non è a confondere con la freddezza, che qualche moderno scrittore chiama preordinazione tranquilla, la quale racchiude un concetto di modalità, che nella sua esagerazione richiederebbe uno stato d'animo non corrispondente alla natura degli affetti umani, e per ciò stesso impossibile a provarsi. Bene è vero che negli atti esteriori spesso il pensiero umano si rivela; ma non per questo

(1) *Elementi di D. Pen.* vol. 2. pag. 36.

si potrebbe pretendere di scoprire lo stato interno del colpevole, allorchè egli pensando e ripensando sull'azione criminosa, ne preordina i mezzi, e avvedutamente presceglie tempo e luogo opportuno alla esecuzione (1).

— E già il Nicolini aveva anche lui insegnato che la premeditazione consiste nella riflessione fissa, lunga, determinata (2), e non già nella presunzione della estinzione della passione; « poichè presumere ciò che quasi sempre è contrario al fatto, sarebbe un sostituire l'immaginario al reale, pessima misura della imputabilità delle umane azioni... Nè il legislatore (il legislatore napoletano del 1819, che definì la premeditazione: *disegno formato prima dell'azione*) richiede che la premeditazione sia *fredda*, o per tutto il tempo suo furiosa e fervente. Ei non obbliga il giudice a distinguere lo stato dell'animo o rattemperato, o tuttavia infiammato del reo. Non importa che egli, ogni volta che gli torna a mente l'offesa, si trasporti furibondo ad atti d'ira e minacce di sangue; non importa che egli non trovi posa fra l'ombre della notte e che il suo sonno sia agitato ed interrotto da larve importune e dalle furie della vendetta. Altrimenti per ogni reo sarebbe necessario un codice. Basta che ei sia stato implacabile.... O fredda, o non fredda, le leggi non s' incaricano di altro che della premeditazione (3).

Occorre notare però che l'illustre criminalista, il quale, ravvisando il fondamento giuridico della premeditazione nella riflessione, concludeva che per le leggi napoletane del 1819, la premeditazione esisteva ancorchè l'animo fosse sconvolto dalle passioni, semprechè la mente avesse meditato il reato con riflessione lunga, fissa, determinata, avrebbe desiderato che le leggi penali avessero tenuto conto della efficacia che le passioni, ancorchè concorrenti con la riflessione, esercitano sulle facoltà dello spirito. Egli quindi avrebbe voluto, che quando la causale dell'omicidio è di tal natura, che se l'azione criminosa fosse stata commessa *in continenti*, la forza della passione impellente l'avrebbe resa *scusabile*, anche quando interviene l'opera della riflessione, ma perdura l'efficacia della passione, il reato dovesse ritenersi *premeditato*, ma dovesse punirsi con uno o due gradi più del reato scusabile, e

---

(1) Queste considerazioni furono poi ripetute dal Borsani, relatore della Commissione, con pieno successo innanzi al Senato, nella tornata del 16 aprile 1875, per combattere la proposta del Conforti, il quale sosteneva la necessità di aggiungere la parola *freddamente* nella definizione della premeditazione.

(2) *Quist. di Diritto*, vol. 3° p. 170.

(3) Op. cit. vol. 4°, quist. XII, N. 5, p. 239, 240.

mai con la morte, pena fissa degli omicidii premeditati (1). Ed in tal modo proponeva la graduazione del dolo di proposito, fondata sul doppio criterio della legittimità e della energia della passione concorrente con la riflessione; sistema di graduazione che, introdotto dalla giurisprudenza in Toscana, come vedremo più innanzi, e combattuto dal Carmignani, fu generalmente respinto dalle legislazioni, sebbene sia stato adottato in America, e proposto in Inghilterra dal Grey.

24. Epperò, per non dilungarmi di più, posso, con sufficiente precisione e chiarezza, classificare le distinzioni e suddistinzioni delle diverse scuole, per quel che riguarda la determinazione degli elementi integranti e del fondamento giuridico della circostanza aggravante della premeditazione, nel modo seguente:

— Alcuni criminalisti, adottando il criterio *psicologico*, dichiarano premeditato il reato, quando esso fu deliberato ed eseguito con calma dello spirito, a sangue freddo.

— Altri, preferendo il criterio *ideologico*, ammettono la premeditazione, quando il maleficio fu il prodotto della riflessione, tuttochè l'animo del delinquente fosse agitato dalle passioni.

— Altri, prediligendo il primo o il secondo dei due criterii, credono inutile la prova della calma dello spirito o dell'opera della riflessione, poichè presumono l'una o l'altra, quando tra la deliberazione e l'esecuzione sia interceduto un più o meno lungo intervallo, che credono poi indispensabile, perchè non è sufficiente, per elevare a circostanza aggravante la premeditazione, che il proposito sia stato preso a sangue freddo, o con riflessione; ma è necessario che l'animo abbia persistito con tenacità su di esso. Ed ecco il criterio *cronologico*, col quale taluni vogliono integrare e completare ciascuno dei due criterii precedenti. Ma questo criterio è respinto da non pochi illustri criminalisti, i quali, adottato il criterio *ideologico*, reputano del tutto inutile il voluto intervallo tra la deliberazione e l'azione criminosa, essendo sufficiente l'intervento attivo ed efficace della riflessione, per dar vita alla premeditazione, quand'anche la decisione riflessiva, presa dopo il primo e prepotente impeto d'ira, e l'azione delittuosa, si succedono rapidamente.

— Altri finalmente, adottando un sistema ecclettico, esigono per la premeditazione il concorso di tutte e tre le condizioni: riflessione, calma dello spirito, ed intervallo più o meno lungo tra la decisione e l'azione criminosa.

— Ma anche tra quei criminalisti, i quali adottano il sistema ecletico, corrono poi gravi divergenze.

(1) Op. cit. vol. 3°, XI, N. 17, 18, 19, p. 273 e seg.

a) In quanto al requisito della *freddezza di animo*, i più illuminati tra i giuristi riconoscono che spesso la riflessione opera nell' uomo, senza che però siansi dileguate dall' animo le passioni che lo travagliano. E mentre taluni rispondono con un dilemma, che cioè o queste passioni sono impetuose e cieche, come l' ira che è breve furore, ed allora escludono la premeditazione, o sono fredde e calcolatrici, come l' odio e la smania di vendetta, ed allora la premeditazione persiste, perchè il proposito criminoso non cessa di essere riflessivo, pertinace, e pel concorso di quelle fredde passioni, anche maggiormente odioso; altri, calcolando con ben altro criterio l' efficacia delle passioni sulla volontà, nonostante il concorso della riflessione, preferirebbero una graduazione del dolo di proposito, distinguendo due gradi di premeditazione; o altrimenti, distinguendo il reato deliberato dal premeditato.

b) In quanto al requisito dell'*intervallo* tra la deliberazione e l' esecuzione, alcuni stabiliscono un corso più o meno lungo di ore; altri preferiscono il passaggio della notte, perchè il riposo del corpo apporta calma allo spirito agitato; altri finalmente, insorgendo contro questi criterii arbitrarii e fantastici, adottano invece quello del passaggio ad atti estranei, perchè questo passaggio è indizio sicuro che una certa calma è tornata nell' animo.

c) In quanto finalmente al requisito della *riflessione*, secondo alcuni fa d' uopo provare che il *proposito* criminoso fu il prodotto del pensiero che, come scrive Pellegrino Rossi, riflettè a suo bell' agio su tutti gli ostacoli legali e morali che opponevansi alla esecuzione del misfatto; sicchè il grido della coscienza, la voce della religione, le minacce della legge si fecero tutte sentire a lui che rifletteva, e nondimeno egli, tutto superando, commise il delitto (1); secondo altri invece basta la prova che l' *esecuzione* fu il prodotto della riflessione, che ne scelse il tempo e il luogo più opportuno, ne preparò i mezzi più adatti e sicuri, e studiò il modo di evitarne le conseguenze; sicchè al Descamps parve giusto di affermare che nel reato premeditato « il y a dessein, c' est à dire intention avec plan, et reflexion sur les moyens d' exécution » (2).

Per modo che, mentre a non pochi criminalisti, propugnatori del principio della giustizia assoluta, è sembrato che la premeditazione costituisca un' aggravante pel solo fatto del più alto grado di malvagità dimostrata dal colpevole, o, come diceva Giulio Claro, per sua esclusiva natura, per la massima intensità del dolo, *absque alia qu*

(1) *Dritto Penale*, vol. 1° lib. II, c. XI.
(2) *Contre Projet de Cod. pen.* p. 29.

litate; ad altri è sembrato che essa in tanto sia meritevole di speciale considerazione da parte del legislatore, in quanto si concreti in un sistema di preparazione ed esecuzione del reato, che renda questa esecuzione più facile, la difesa della vittima più difficile, più ardue la scoperta del delinquente e la reintegrazione della giustizia offesa, cioè quando, come affermava Farinaccio, *industria vel insidiae intercesserint;* sicchè il Maissoneuve arriva fino al punto di dichiarare la premeditazione « circostanza puramente materiale » (1); e ad altri finalmente è sembrato che la verità stia nel riunire in una sola le due opposte affermazioni, essendo la premeditazione una circostanza *personale insieme e di fatto* (2), perchè la riflessione che presiede alla decisione criminosa e rivela la maggiore perversità dell'animo del delinquente, presiede anche alla esecuzione, che il reo prepara con scaltrezza e compie con circospezione e con facilità.

25. Mentre dunque molti criminalisti hanno affermato che la premeditazione costituisca la massima delle circostanze aggravatrici nei reati di sangue, perchè dimostra nel colpevole il più alto grado di disprezzo delle leggi morali e civili, e di perversità di animo; ad altri è sembrato che in tutt'altra cosa debba ricercarsi il fondamento giuridico di questa aggravante. « La vera ragione dello aumento di quantità politica riconosciuta nell'omicidio per causa della premeditazione — scrive il Carrara — sta nella maggiore difficoltà che ha la vittima di difendersi avverso un nemico che freddamente calcolò l' aggressione. Questa è la vera ragione politica dell' aggravante. Non già la maggiore pertinacia nel malvagio proposito; poichè questa ragione, assunta e ripetuta da molti, quantunque esprima una verità sotto il punto di vista morale, non sarebbe che una idea diafana sotto il punto di vista politico, dove al maggior grado di moralità interna dell' azione, non rispondesse un maggior grado di moralità esterna, cioè una quantità maggiore di danno politico » (3). — E recentemente il Fulci, combattendo la scuola della giustizia assoluta, che fa consistere la ragione aggravatrice della premeditazione nella maggiore perversità di animo rivelata dal delinquente, ha sostenuto che « il giurista non guarda la violazione dell' ordine morale; considera invece la violazione dell'ordine giuridico. E non è quella la ragione per cui si preoccupa del fatto psichico della premeditazione. Chi premedita, misura con la bilancia dell'orafo i mezzi per eseguire il reato; d' onde la minorata difesa privata; d'onde la difficoltà nella vittima di guar-

---

(1) *Exposé de Droit Pénal*, p. 105.
(2) Vedi Nicolini, op. cit. vol. 4° quest. XIX.
(3) *Programma*, parte speciale, § 1122, Nota 1.

darsi dall'aggressione; d'onde la maggiore commozione pubblica, chè nella strage premeditata scorgesi un attacco dal quale non possiamo guardarci nè con le esagerate precauzioni, nè coi mezzi ordinarii di difesa. Se questa è la ragion sufficiente dell'aggravante della premeditazione, è chiaro che il giurista non deve occuparsi della riflessione nel deliberare, ma del lavorio mentale sulla deliberazione. Non è la ponderazione nella lotta dei diversi motivi che possa impensierirci; ma è il lavorio della riflessione sui mezzi onde la strage deve eseguirsi, che può produrre la minorata difesa privata; è la ricerca dei mezzi che possono meglio eseguire il reato, che rende difficile alla vittima la difesa della propria integrità personale» (1) — Ma al Carrara ed ai suoi seguaci si potrebbe sempre obbiettare che in tal caso il reato più grave, non sarebbe il premeditato, ma il proditorio e quello commesso con aguato; e che la maggiore malvagità di chi premedita, stabilendo e mantenendo a sangue freddo e con riflessione il disegno criminoso, appunto perchè turba più profondamente la coscienza pubblica ed impaurisce più fortemente la società, determina anche un aumento nella quantità politica del maleficio (2).

— Come dunque si rileva facilmente da questo accenno fugace, profonde sono le divergenze tra i giuristi intorno ai punti fondamentali, agli elementi integranti, e perfino intorno alla ragione giustificativa dell'aggravante della premeditazione, le quali divergenze, mentre da un lato dimostrano a chiare note la mancanza di un concetto giuridico uniforme della scienza relativamente a questa circostanza, dalla quale si fa dipendere il massimo grado della imputabilità penale; dall'altro lato non possono non dar luogo a pronunciati giudiziarii difformi, proclamandosi oggi assassinii quei fatti criminosi, che domani altri giudici del medesimo paese, per la diversità della scuola alla quale appartengono, proclameranno reati semplicemente volontarii e forse anche scusati, scuotendosi in tal guisa quella fede nella giustizia, che è condizione imprescindibile e fondamento della sicurezza e prosperità sociale!

26. E se profonde sono le divergenze tra i giuristi, non meno profonde, come è naturale, sono le divergenze tra le legislazioni.

E basterà trascrivere le definizioni che le legislazioni moderne danno della premeditazione, o dell' omicidio premeditato, per darne una prova luminosa.

— Pel Codice Francese del 1810, art. 297, la premeditazione consiste nel « *disegno formato prima dell'azione di attentare alla per-*

---

(1) *L'intenzione nei singoli reati*, vol. 1. cap. XVII, p. 169. — Messina 1885.
(2) Vedi Mamiani, *Sul diritto di punire*. Lettera 2. pag. 40.

sona di un individuo determinato, o anche di quello che si sarà trovato o incontrato, quand' anche *questo disegno* fosse dipendente da qualche circostanza o condizione ».

— Pel Codice delle Due Sicilie del 1819, art. 351, la premeditazione consiste nel « disegno formato prima dell'azione *contro la persona* di un individuo, o anche contro la persona di un individuo indeterminato che sarà trovato o incontrato, quand'anche se ne faccia dipendere l'*esecuzione* dal concorso di qualche circostanza o condizione ».

— Pel Codice Parmense del 1821, art. 331, la premeditazione consiste nel « *disegno formato prima dell'azione* di commettere un *attentato* contro una persona determinata, od anche contro tale altra indeterminata che si trovasse o s'incontrasse, abbenché *tal disegno* fosse dipendente da qualche circostanza o condizione ».

— Pel Progetto Romagnosi di Codice Penale pel primo Regno Italico, art. 433, « vi è premeditazione, quando prima dell'azione *è esistito il disegno* di attentare alla vita di alcuno, sebbene il disegno dipendesse da qualche condizione o circostanza ».

— Pel Codice Estense del 1856, art. 353, « l' omicidio commesso con la *previa deliberazione* di togliere la vita, *eseguita con animo freddo*, è premeditato ».

— Pel progetto di Codice penale Portoghese formolato da Carmignani, art. 509, « l'omicidio é premeditato, quando apparisca che il progetto di commetterlo è stato dall'omicida *formato con animo perfettamente pacato e tranquillo*, con preventiva scelta di tempo, di luogo e di mezzi onde commetterlo come fine che si era proposto di conseguire, *qualunque sia la causa che lo determinò* ad uccidere ».

— Pel codice Sardo-Italiano del 1859, art. 528, « la premeditazione consiste nel *disegno formato prima dell' azione* di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata, che sarà trovata od incontrata, quand'anche *un tal disegno* fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione ».

— Pel codice di Baviera del 1813, art. 146, « l'omicida che avrà *risoluto con premeditazione*, o *eseguito con riflessione* l' omicidio del quale è autore, sara punito con la morte come assassino ».

— Pel Codice dei Grigioni pel 1851, art. 19, concorre la premeditazione in un reato « quando l' autore vi si determinò con cognizione del'a sua reità, come anche di ogni conseguenza delittuosa che ebbe avvertitamente di mira, o doveva prevedere qual probabile effetto dell'azione od omissione determinata (!) ».

— Pel Codice del Brasile del 1831, art. 16 § 8, vi è circostanza aggravante « quando il delinquente agì con premeditazione, cioè col

disegno formato prima dell'azione di offendere una persona determinata o indeterminata. Vi è poi premeditazione, quando fra il disegno e l'azione corre il tempo di 24 ore » —; criterio adottato anche dal nuovo codice penale portoghese, art. 352.

— Pel Codice Prussiano del 1851, § 175, come per gli altri nuovi codici tedeschi, « colui che volontariamente *con riflessione* toglie la vita ad alcuno, commette un assassinio, e sarà punito con la morte ».

— Pel Codice dell'Impero Germanico del 1870, § 211, « chiunque dolosamente uccide un uomo, se lo ha *eseguito con riflessione*, è punito per assassinio con la morte.

— Pel Codice del Canton Ticino del 1873, art. 290, « vi è premeditazione nell'omicidio, allorchè prima dell'azione il reo ha *formato e freddamente maturato* il disegno di uccidere, benchè la persona da uccidersi fosse indeterminata, o l'azione avesse a dipendere da qualche circostanza o condizione.

— Pel Codice d'Ungheria del 1878, « chiunque *con dolo premeditato* uccide un uomo, commette il crimine di assassinio, ed è punito con la morte ».

27. Dove quindi, come nel Brasile, l'esistenza della premeditazione si deduce dal solo corso di un certo numero di ore, in nessun conto si tengono le forti agitazioni dello spirito, le quali sovente si ribellano all'azione benefica del tempo; e si stabilisce una presunzione legale di freddezza e calma d'animo, che tanto spesso è contradetta dai fatti.

— Dove, come nel Canton Ticino e nell'antico Stato Estense, esplicitamente si afferma che la premeditazione sta nella *freddezza di animo*, una grande difficoltà non può che sorgere nella pratica; cioè se per animo *freddo* debba intendersi un animo dal quale le passioni siansi del tutto dileguate, o invece un animo nel quale le passioni perdurino, ma non più impetuose e cieche. Ed anche ammesso che per *animo freddo* debba intendersi un animo non assolutamente, ma *relativamente freddo*, sorge poi sempre una difficoltà pratica quasi insormontabile, cioè: quando è che può dirsi che le passioni abbiano perduto quello stato di veemenza, che le rende incompatibili con la premeditazione, e che l'animo abbia riacquistata la sua *freddezza*, benchè agitato ancora da quelle passioni?

Nè questo è tutto; imperocchè sorgerà sempre il dubbio se questa freddezza di animo debba esistere nel momento della *formazione* del disegno criminoso, come è detto nel progetto del Carmignani; o nel momento della *esecuzione* di questo disegno, come era stabilito nel codice Estense; o invece per tutto il tempo in cui il proposito

criminoso dimora nel pensiero del delinquente, come prescrive il codice del Canton Ticino.

— Sotto l'impero poi dei Codici Tedeschi, i quali ripongono la circostanza della premeditazione nell' intervento della *riflessione*, non meno gravi difficoltà sorgeranno nella pratica forense. In primo luogo, parlando essi di reato *eseguito* con riflessione, come dice il codice dell'Impero Germanico, dovrà reputarsi sufficiente che la riflessione sia intervenuta nel solo momento in cui si *esegue* l'azione criminosa, o deve il proposito criminoso aver dimorato nell'animo per un certo tempo, fermo, inalterato, nonostante l'intervento della riflessione? In secondo luogo poi, sopra qual cosa deve essersi fermata questa riflessione? Sulla natura antisociale del fatto che si vuol compiere, in modo da considerarlo sotto tutti i suoi aspetti e riguardo a tutte le sue conseguenze? o invece sui soli mezzi e modi per compierlo con maggior facilità e sicurezza? o finalmente sopra l'una cosa e l'altra?

— Nè minori sono le difficoltà che continuamente sorgono in quei paesi, i cui codici hanno adottata la formola del codice francese del 1810, pel quale la premeditazione consiste nel *disegno formato prima dell'azione.* E per vero: *a*) Nella formazione del disegno, deve dimostrarsi che sia intervenuta l'opera regolatrice della riflessione? *b*) La premeditazione così definita, esclude o ammette il concorso delle passioni nell'animo del delinquente? *c*) Nei reati semplicemente volontarii, non è forse anche *prima dell'azione* criminosa che si fissa nell'animo dell'uomo il proponimento di delinquere? « I giudici del fatto — scrive un insigne criminalista napoletano — potrebbero intendere per *disegno formato prima dell'azione*, una *deliberazione formata prima dell'azione.* Ma per imprescindibile legge psicologica, la deliberazione della volontà precede e precorre tanto l'atto volontario semplice, quanto l'atto volontario premeditato. Imperocchè per quanto si voglia concepire immediata la esplosione della vendetta alla causa suscitatrice, l'agente forma sempre una deliberazione in sua mente che precede all'atto. Dunque a vista della definizione legale, i giudici del fatto potrebbero facilmente confondere il fatto premeditato col semplice volontario (1).

Per modo che le legislazioni moderne, non solo sono per lo più difformi nel definire la premeditazione, secondo la diversità delle scuole alle quali si ispirano; ma quando accade che s' informino ad uno stesso criterio, o variano nelle modalità, o presentano difficoltà

(1) Zuppetta, *Metafisica della scienza delle leggi penali* — vol. 2, pag. 326, § 350.

e generano perplessità nell'applicazione ai casi concreti, le quali non possono che esser fonte di giudizî assai spesso erronei, ingiusti e contraddittorii.

28. E fu appunto questa la ragione, per la quale le Leggi Francesi del 1791 (art. 11, p. 2ª, tit. 2°, sez. 1ª), il Codice Toscano (art. 309), il Codice Spagnuolo (art. 333), il Progetto dell' Haus (1) pel nuovo Codice del Belgio (art. 304), il Codice del Belgio del 1867 (art. 394), il Progetto Zuppetta pel Codice di S. Marino (art. 594), il Codice Olandese del 1881 (art. 289), e i Progetti di Zanardelli, di Savelli e di Pessina pel nuovo codice penale italiano (art. 322, 327 e 344), parlando dei reati premeditati, hanno evitato di definire la premeditazione.

« Intorno all' omicidio commesso con premeditazione — scrisse a tal riguardo il ministro Zanardelli nella sua dotta Relazione—s'incontra una gravissima difficoltà, la quale è se la premeditazione abbia a definirsi; e in caso affermativo, quali siano i migliori termini di questa definizione, affinchè essa risponda veramente ai bisogni della giustizia. Certo, se fu detto con ragione che ogni definizione è pericolosa, pericolosissima ed in ogni modo di estrema difficoltà è la definizione della premeditazione. Prescindendo dagli scrittori, basterà, per ingenerare nell' animo di chicchessia dubbî ed incertezze intorno a questo argomento, ciò che ne dicono le leggi attualmente vigenti fra noi ed i progetti, che pur furono compilati da uomini di somma dottrina e di illuminata esperienza. Il Codice Penale del 1859 definì la premeditazione: il *disegno formato prima dell' azione*, ecc. definizione censurata da tutti i più illustri penalisti, e alle cui pericolose e fatali applicazioni, posero riparo con savie interpretazioni il senno e la dottrina della Magistratura. Il Progetto del 1868 disse che vi é premeditazione *quando il colpevole ha formato e freddamente maturato prima del fatto il disegno* ecc. Col Progetto Vigliani, seguito in questa parte dal Progetto Senatorio, fu disposto che l' omicidio è premeditato, quando il colpevole *ha fermato prima dell' azione il disegno*, ecc...., e questa definizione, sebbene non mancasse di censure, tuttavia ebbe il plauso di molti, in ispecie per aver sostituito il verbo *fermato* al verbo *formato*. Risorse su questo punto vivissima la disputa nella commissione ministeriale del 1876; e basta leggerne le discussioni, per vedere quali, quante e quanto svariate fossero le pro-

(1) Che pure nelle sue *Osservaz. al Progetto di revisione* aveva asserito che “ la questione (della definizione della premeditazione) non presenta alcuna “ difficoltà ”.

poste che si fecero per definire la premeditazione, senzachè, in sostanza, si riuscisse a trovare una formola esatta che fosse accettata da tutti. E la stessa varietà di avvisi e di proposte, e le stesse incertezze si trovano nei pareri che le Magistrature italiane e le facoltà giuridiche e i Consigli dell' ordine degli avvocati furono invitati ad emettere su questo punto.

« Ora in tanta oscitanza ed in tanta antinomia di concetti è sembrato opportuno, come non pochi proposero, di omettere nel Progetto la definizione della premeditazione. Il che può farsi senza inconvenienti; si perchè il concetto della premeditazione si ha da tutti, e sta, per dir così, nella pubblica coscienza, quindi deve aversi anche dai giurati che della pubblica coscienza sono i rappresentanti; e si perchè nessuno inconveniente è accaduto nelle provincie toscane, dove il codice ivi vigente non definisce la premeditazione, e dove la giuria ha, nonostante siffatto silenzio della legge, dato i suoi verdetti senza che nulla vi sia stato da desiderare rispetto ai verdetti pronunziati nelle altre provincie dove la premeditazione è definita » (pag. 124 a 126).

29. E prima di procedere oltre sarà pregio dell' opera rammentare brevemente:

— Che nel primo Progetto pel nuovo codice penale italiano', articolo 300, § 1°, si dispose: « vi è premeditazione, allorchè prima del fatto il reo ha formato e freddamente maturato il disegno di uccidere, benchè la persona da uccidersi fosse indeterminata, od il fatto avesse a dipendere da qualche circostanza o condizione ».

— Che, nominatasi con decreto del 12 genn. 1886, una Commissione Ministeriale presieduta dal Pisanelli, per la revisione del Progetto, questa, sebbene quasi tutti i Procuratori Generali e Primi Presidenti, interpellati appositamente, avessero insistito perchè si fosse soppressa da quella definizione la parola *freddamente,* fu unanime nel riconoscere nella freddezza d' animo del colpevole « il distintivo della vera premeditazione, la quale scaturisce non tanto dal preconcetto disegno, quanto dalla tranquillità d' animo e dalla freddezza di spirito con cui l' omicidio venne deliberato e stabilito »; opponendosi però al concetto di una premeditazione condizionata, osservando che « la deliberazione di uccidere non si compie che col verificarsi di una condizione, e da questo punto soltanto può dirsi fermata e maturata; ma fino a questo punto l'idea di uccidere non è accolta che come rimedio eventuale ». E quindi, soppresso, sopra proposta di Conforti e di Carrara, la parte relativa alla premeditazione condizionata, la definizione di questa circostanza aggravante restò nel Progetto del 1868, così modificata:

art. 283 § 2: « Vi è premeditazione nell'omicidio, allorchè il colpevole ha formato e freddamente maturato, prima del fatto, il disegno di uccidere, benchè la persona da uccidersi sia indeterminata.

— Che, nominatasi poi, con decreto del 3 settembre 1869 una seconda Commissione Ministeriale presieduta dal Borsani, questa, come ho già fatto notare, fu di opinione che il carattere distintivo della premeditazione non stia già nella calma dello spirito, ma nell'intervento malignamente e pregiudizievolmente efficace della *riflessione;* e che, riguardo poi alla premeditazione condizionata, « la determinazione di uccidere è già certa, benchè non lo sia egualmente l'attuazione. In questi casi infatti la deliberazione meditata e l'esecuzione di essa si completano a vicenda al verificarsi della condizione, sicchè l'atto volitivo che precede ed accompagna immediatamente l'esecuzione del fatto, si risolve in una vera continuazione della deliberazione mediata ». Epperò l'art. 283 § 3 fu, nel Progetto del 1870, modificato nei seguenti termini: « Vi è premeditazione quando il colpevole ha formato, prima del reato, il disegno di commetterlo, benchè sia diretto contro una persona non determinata, o l'esecuzione di esso debba dipendere da qualche circostanza o condizione ».

— Che il Ministro Vigliani, censurando la prima Commissione, la quale richiedeva che il disegno fosse non solo formato prima del fatto, ma *freddamente maturato,* poichè si creava in tal modo una pericolosa difficoltà di applicazione; e censurando egualmente la seconda Commissione, perchè, richiedendo che il disegno fosse *formato prima del fatto,* lasciava dubbio ciò che dovessero significare le parole: *prima del fatto,* credè di « dissipare molte incertezze e certo le più gravi », come dice la relazione ministeriale, proponendo nel Progetto del 1874, art. 365, la seguente definizione, adottata poi integralmente dal Progetto Senatorio del 1875, art. 372: « L'omicidio è premeditato, quando il colpevole ha *formato, prima dell'azione,* il disegno di uccidere, benchè sia diretto contro una persona non determinata, o la esecuzione debba dipendere da qualche circostanza o condizione ».

— Che, nominatasi dal ministro Mancini, con decreto del 18 maggio 1876, una terza Commissione, composta di tutti i nostri più insigni penalisti, affinchè rivedesse il Progetto approvato dal Senato, così detto Progetto Senatorio, quando quei giuristi pervennero ai reati premeditati, non poterono trovar più modo d'intendersi.

Difatti:

Il prof. Canonico propose la definizione: « L'omicidio è premeditato, quando il colpevole ha *fermato freddamente,* prima dell'azione, il disegno di uccidere.....»

Il Procurator Generale Oliva, prediligendo il criterio ideologico,

propose la formola: « L'omicidio volontario *commesso con preconcetto disegno e riflessione* è punito con l'ergastolo ».

Il De Falco avrebbe preferito che l'omicidio si fosse ritenuto premeditato, sol « quando il colpevole ha prima dell' azione *formato il disegno* di uccidere, e *deliberatamente ne ha preparata l'esecuzione....* » e spiegava la sua proposta, dicendo che questa formola è quella fra tutte che più risponde alle tradizioni legislative italiane ed a quel concetto della premeditazione, che è oramai nella coscienza pubblica; e che quindi più di ogni altra è adatta ad evitare le incertezze. Ma qualunque poi dovesse essere la formola da preferirsi, — soggiungeva l'illustre magistrato — dovrebbero sempre evitarsi espressioni, che, come quelle di *maturità, freddezza* ecc..., per il loro significato figurati, non sono adatte al linguaggio della legge, e possono facilmente trarre in errore; e dovrebbe sempre il legislatore fermarsi quanto meno è possibile a designare le condizioni morali dell'animo del colpevole, secrete e difficili ad intendersi e riconoscersi.

Il Conforti invece propose la seguente definizione: « È premeditato l'omicidio, quando il colpevole, prima dell'azione, ha formato il disegno di uccidere, e, *dopo ponderata riflessione e perseverante risoluzione*, lo ha eseguito ».

. Il prof. Nocito osservò che i Codici confusero sempre l' omicidio *premeditato* col *deliberato*; che per la premeditazione è indispensabile l'elemento il quale escluda l'impeto della passione ed esprima invece quello dell'*animo freddo*, e che però dovesse scegliersi, nel definirla, tra le frasi: *a sangue freddo, a caso pensato, ad animo pacato* resa classica dal Carmignani.

. Il prof Brusa, ad evitare che potesse confondersi col colpevole veramente più temibile, quello che cadde dopo lunga lotta interna tra lo stimolo criminoso e l' onesto, propose la formola: « Vi ha premeditazione negli omicidii o nelle lesioni personali, quando il colpevole, *senza turbamento dell'animo*, forma il disegno di commettere il reato, *e vi persiste lungamente* fino alla esecuzione del reato stesso ». Sicchè, stabilita questa nozione della premeditazione, il requisito indispensabile per la medesima sarebbe la freddezza dell'animo, intesa non in senso relativo, ma assoluto; per modo che la premeditazione svanirebbe non solo quando l'animo è in preda di passioni violente e cieche, ma anche quando è in preda di passioni, le quali, quantunque abbiano perduto il primo impeto, non cessano però di agitarlo.

Il prof. Pessina dal canto suo, preoccupandosi del fatto che l'inciso: *prima dell'azione*, non è sufficiente a distinguere nettamento i due tempi, nell'uno dei quali si *medita* il disegno, e nell'altro si *preme-*

dita, secondo la distinzione nitidamente precisata dal Niccolini (1), propose la seguente definizione: « L'omicidio è premeditato, quando il delinquente aveva già formato il disegno di uccidere *in un tempo anteriore* a quello della esecuzione ».

Il Casorati invece sostenne la definizione del Progetto Senatorio, dicendo che la frase: *disegno fermato* comprende e completa il concetto del *disegno formato.* In via subordinata poi propose la formola concordata tra lui e Paoli: « L'omicidio é premeditato, quando il colpevole, in tempo anteriore all'azione, *ha pensatamente fermato* il disegno di uccidere, benché ecc.... »

Finalmente il Guardasigilli Mancini osservò che tre sono gli estremi stabiliti dalla scienza per la determinazione del concetto giuridico della premeditazione, cioè: 1° il definitivo proposito; 2° la calma, ossia la ponderata riflessione con cui fu mantenuto perseverante il proposito stesso; 3.° un certo spazio di tempo tra il proposito e l'azione, perchè l'avverbio, *prima,* del Progetto Senatorio, non basta ad indicare un discreto e sufficiente intervallo che deve intercedere tra il proposito ed il fatto; mentre anche nell'omicidio semplicemente volontario vi è la precedenza del pensiero all' azione, il che può indurre i giurati in fatali errori. E quindi propose la seguente definizione: « *La premeditazione è il definitivo proposito di uccidere, formato con ponderata riflessione e con sufficiente precedenza all' azione, benchè sia diretto contro una persona non determinata, o l'esecuzione debba dipendere da qualche circostanza o condizione* ».

Ma i componenti della Commissione tennero così tenacemente ciascuno alla opinione propria, e queste opinioni, come si è veduto, erano state tante e così assolutamente difformi non solo nelle modalità, ma anche nei criterii fondamentali, che nulla fu possibile di stabilire. Per modo che nel Progetto Senatorio, emendato da questa Commissione presieduta dal Mancini, così detto Progetto Mancini del 1876-1877, l'art. 372, che avrebbe dovuto contenere la definizione dell'omicidio premeditato, restò in bianco.

— Che finalmente Zanardelli, Savelli e Pessina, nei loro Progetti del 1883 e del 1885, i quali non sono che il Progetto Zanardelli modificato in parecchi punti dal Savelli prima, e poi dal Pessina, stimarono, come ho già detto, miglior consiglio, di non dare alcuna definizione legale della premeditazione, ad imitazione del sistema adottato da talune legislazioni moderne.

(1) Op. cit. vol. 3°, quist. XI, N. 13.

30. Or bene, se tante e così gravi sono le difformità che s' incontrano nella scienza e tra le legislazioni relativamente alla nozione giuridica della premeditazione, come mai si potrà affermare con lo Zanardelli che il concetto di questa circostanza aggravatrice stia con chiarezza e precisione nella coscienza di ognuno, sicchè possa tralasciarsene la definizione legale, senza alcun pericolo di decisioni giudiziarie errate o contradittorie ? Se le discrepanze dei giuristi non cadono già sulla formola che più chiaramente e completamente possa manifestare un concetto ben definito negli elementi che lo costituiscono ed accettato senza opposizioni nella scienza; ma cadono invece appunto sulla determinazione di questi elementi integranti, e, quel che è più degno di nota, sulla stessa ragione giustificativa dell'aumento d'imputabilità; come mai potrà asserirsi che questo concetto stia nitidamente ed uniformemente definito nella coscienza popolare ? Da quali elementi questa coscienza popolare ricaverà l'esistenza della premeditazione ? Come potrà sperarsi la soluzione di una questione giuridica, che la scienza del diritto criminale indarno da tanto tempo si sforza di trovare, da giudici del popolo, i quali, profani del tutto agli studi giuridici, non decidono che col debole presidio di quel senso comune, che, se pure può essere adatto a risolvere questioni puramente di fatto, non può esserlo però mai a risolvere questioni di diritto irte di difficoltà insuperate per quei medesimi cultori della scienza, i quali intorno ad esse hanno affaticato il loro intelletto, con risultati incerti e difformi ? Nè vale affermare che in Toscana, dove la premeditazione non è definita dalla legge, i giurati han sempre deciso le questioni relative a questa circostanza aggravante in guisa, che mai o quasi mai hanno lasciato nulla a desiderare; imperocchè questo fatto soltanto allora potrebbe con sicura coscienza asserirsi, quando da un lato si conoscessero la natura speciale di ogni giudizio e la storia secreta di ogni verdetto, e dall'altro si fosse nella scienza, con criterii ben definiti ed uniformi, stabilito il vero concetto giuridico della premeditazione, in modo da potersi discernere, alla stregua di questo criterio invariabilmente fissato e generalmente adottato, quali verdetti rispondano al vero, e quali invece se ne discostino ! La pratica invece dei giudizii per giurati ammaestra, che costoro sovente confondono il reato premeditato col reato semplicemente volontario ; ed un chiaro scrittore, il Camerini, in un suo pregevole scritto osservava , che se si consultasse accuratamente la statistica dei verdetti, si troverebbe vera la sua persuasione, prodotta da informazioni ed esperienze, che rare

volte la premeditazione proposta si esclude; e più spesso il Giurì ricorre all'espediente delle circostanze attenuanti (1).

31. Un sistema nuovo ed originale è stato invece adottato dall'ultimo Progetto austriaco di codice penale, quello cioè di non definire la premeditazione, ma di chiarirne il concetto con un metodo negativo; sistema che al Carrara è sembrato ingegnoso e lodevolissimo (2).

Quel Progetto stabilisce:

§ 224: « Se il proposito di uccidere un uomo è formato ed attuato in una stessa veemente commozione, si applica la casa di forza da tre a quindici anni, o il carcere non minore di tre anni ».

In tal modo, osserva il Carrara, si precisa il vero concetto della premeditazione, evitandosi le infinite difficoltà che s' incontrerebbero nel volerla definire.

Da questa disposizione legislativa, difatti, risultano chiari - egli dice - i seguenti corollarii:

1. che non sempre che il proposito precedè l' azione, si ha la premeditazione;

2. che quantunque il proposito abbia preceduto anche di non breve intervallo l' azione, non vi è l' assassinio, se tutto avvenne per opera di chi era in preda di veemente passione; sanzionandosi così il requisito della freddezza d' animo, come elemento essenziale della premeditazione;

3. che l' intervallo tra la determinazione e l' azione non deve misurarsi col cronometro, ma giudicarsi con un criterio morale che unifica i due momenti, con quel criterio cioè della *diversione ed atti estranei*, il quale ci accerta che la passione eccitatrice diede agio alla ragione di ripigliare il suo imperio sull'animo perturbato.

— Io però, con tutta l'illimitata riverenza che ho pel grande criminalista toscano, mi permetto di osservare: in primo luogo, che questa novità di metodo non può avere nessuna speciale importanza, nè scientifica, nè pratica; imperocchè tanto vale dire che il reato non è da ritenersi premeditato, quando *il proposito è formato ed attuato in una stessa veemente commozione*, quanto vale affermare che il reato premeditato si ha in quei casi in cui *il proposito criminoso è formato ed attuato ancorchè sia cessata la veemente commozione dell'animo del delinquente*, cioè definire direttamente la premeditazione;

(1) *Studii sul Progetto del Codice Pen. Italiano del* 1874.

(2) Opuscoli, vol. VI. — *Confronti storici: Progetto di Cod. Pen. Italiano e Progetto Austriaco.*

in secondo luogo poi, che questo concetto della premeditazione, fondato sulla freddezza relativa dell' animo e sul corso del tempo, è, come si è veduto, tutt'altro che generalmente accolto, e trova invece numerose e vivaci opposizioni tra gli scrittori e tra i legislatori moderni; sicchè neppure con esso si riesce a rimuovere le infinite ed ostinate divergenze scientifiche: ed in terzo luogo finalmente, che sussisterebbe sempre la grande difficoltà pratica della misura del dinamismo delle passioni, della determinazione cioè del punto preciso in cui queste perdono il loro grado di veemenza; anche a voler prescindere dalla indagine fondamentale, che consiste nel vedere se sia poi conciliabile un animo commosso ed agitato, ancorchè da passioni non impetuose, col massimo grado di dolo.

32. Epperò, riepilogando in poche frasi questa prima parte del mio lavoro, egli è indubitato che la scienza del diritto penale non ha saputo ancora stabilire, con criterî certi ed universalmente accettati, il vero concetto giuridico della premeditazione, perchè i più illustri criminalisti antichi e moderni, non solo dissentono intorno agli elementi integranti di questa circostanza che aggrava l' imputabilità penale nei reati di sangue, e negli omicidii poi la eleva fino al più alto grado, ma sono anche discordi nel determinarne la ragione aggravatrice; ed è indubitato parimente che queste profonde discrepanze dal campo astratto delle ricerche scientifiche sono passate nel campo delle legislazioni, le quali definiscono la premeditazione non solo ispirandosi a criterii sostanzialmente difformi, ma dando adito ad infinite difficoltà di pratica applicazione, che non sono rimosse, ma sono invece centuplicate dal sistema adottato da taluni codici e propugnato da taluni scrittori, di evitare qualsivoglia definizione di questa circostanza aggravante, lasciando al senso comune di giudici popolari, ignari di qualsiasi nozione giuridica, l'arduo compito di risolvere una questione di diritto, che non ancora ha saputo risolvere la scienza.

IV.

33. Qualunque sia poi il criterio che voglia prescegliersi per la determinazione del concetto della premeditazione, un' altra cosa è meritevole di seria considerazione, ed è l'estrema difficoltà della prova di ciascuno di quegli elementi, che concorrono a costituirla. E per darne una breve e chiara dimostrazione, prenderò come punto di partenza la definizione che proponeva il ministro Mancini, presidente della Commissione legislativa del 1876, come quella che contenendo,

con sistema ecclettico, i requisiti richiesti per la premeditazione dalle diverse scuole, meglio di ogni altra si presta ad un esame generale e complessivo di tutte queste difficoltà di prova, che quotidianamente si presentano al giudice nella pratica forense.

Secondo questa definizione, come si è già veduto, affinchè il reato possa ritenersi premeditato, tre cose occorrerà dimostrare; cioè:

1° che il proposito sia stato preso e costantemente ribadito con animo calmo;

2° che sia stato formato con riflessione;

3° che sia trascorso un intervallo tra il proposito e l'azione.

33. In quanto al primo requisito, cioè alla *calma*, con la quale l'animo del colpevole deve aver preso e costantemente mantenuto il proposito criminoso, una prima e grave difficoltà si presenta spontaneamente al giudice, nello stesso modo onde si presenta, come ho già detto, ai giuristi: se cioè questa calma vada intesa in senso assoluto, ovvero in senso affatto relativo; cioè se nel senso di assoluta mancanza di passioni agitatrici, ovvero in quello di cessazione dello stato di veemenza di queste passioni. E la soluzione di questa prima difficoltà è di grandissima importanza pratica; dappoiché se per calma s'intendesse una mancanza assoluta di commozione nell'animo del colpevole, sarebbe un vero assurdo l'affermare l'esistenza della premeditazione in tutti quei casi, e sono la più gran parte, nei quali il reato rappresenta una reazione più o meno ritardata ad una offesa patita.

34. Ma ammesso pure che per comune consenso si riconosca per la premeditazione la sola necessità di una calma relativa dell'animo, cioè dell'assenza non delle passioni, ma dell'impeto cieco delle medesime, quale occhio, per quanto acuto ed esperto, potrà vedere con chiarezza nel fondo dell'animo di un malfattore? con quali mezzi si potrà misurare il grado d'intensità delle passioni che lo agitano? con quale cronometro si potrà determinare il punto in cui la passione perde la primitiva veemenza? I recenti studi freniatrici (1) e l'esperienza quotidiana c'insegnano, che sovente anche l'uomo agitato dalle più gagliarde ed impetuose passioni, sa nasconderle nel fondo dell'animo, simulando una calma, che spesso inganna anche la gente accorta. E se questo è vero, come mai potrà il giudice stabilire praticamente quel punto di confine, che separa la passione veemente dalla semplice passione;

---

(1) Vedi Mausdley, *La responsabilità nelle malattie mentali*, p. 282.
Tamassia, *Riv. critica degli ultimi studi di psicopatologia forense* (Nella *Riv. Penale*).

e come mai potrà con sicurezza affermare che il reo siasi trovato al di qua o al di là di quel limite?

Se la passione umana fosse come una corda tesa, che, spezzata mentre vibra, immantinente cessa di dar suono, potrebbe determinarsi il punto in cui cessa la sua forza impetuosa, come può determinarsi il punto di transizione in tutti i passaggi bruschi e repentini. Ma la passione, quando perde la sua primitiva energia impetuosa, la perde rallentandosi gradatamente, per via di passaggi continui, immediati e quasi insensibili; sicchè, più che difficile, riesce forse impossibile precisare il vero punto in cui l'impeto cessa. E la difficoltà apparisce anche maggiore, quando si rifletta, che spesso questo rallentamento della tensione delle passioni, non segue le leggi di una progressione costante; imperocchè spesso, mentre esse mostrano di aver perduta la primitiva violenza, sicchè, sembrando che quella certa calma voluta dai criminalisti sia tornata nell'animo del delinquente, commosso ancora, ma non più turbinosamente sconvolto, il giudice facilmente ravvisa l'esistenza della premeditazione, in un attimo, inaspettatamente riprendono tutta la perduta energia ed impetuosità, e trascinano al delitto. Ed allora sorge un dilemma importantissimo: o si crederà che basti per la premeditazione che il proposito sia stato preso in quello stato di sufficiente calma, che seguì il primo impeto, e precedè l'ultimo ed improvviso scoppio della passione, ed in tal caso si violerà uno dei principii giuridici più noti, formulato per di più esplicitamente nella definizione della premeditazione che qui vado esaminando, che cioè non basta che il proposito sia stato preso, ma è mestiere che sia stato *costantemente ribadito* con animo calmo: o si richiederà, come si deve, la pruova che non solo con calma sia stata presa, ma con calma sia stata constantemente ribadita la deliberazione criminosa, ed allora si andrà incontro ad una difficoltà pratica quasi insormontabile; imperocchè quel facile rialzarsi della passione, che già si mostrava svigorita, per una ragione qualsiasi, e il più delle volte per la sola efficacia dell' associazione delle idee, resta assai spesso un fatto intimo dell'animo, il quale sfugge all'osservazione del giudice, tanto più poi perchè costui avea già veduto estinguersi il primo impeto tumultuoso e cieco nell' animo del colpevole, e resta un fatto intimo che sfugge all' occhio del giudice, anche perchè, se è vero che chi medita un reato e ne prepara l'esecuzione, adopera tutti i mezzi per mostrarsi calmo e sereno allo scopo di allontanare qualsiasi sospetto dalla sua persona, è da presumersi che egli, quantunque gagliarde passioni abbiano ricominciato ad imperversargli nell'animo, si sforzi di dimostrare tranquillità e spensieratezza, per consumare con maggior facilità e sicurezza il reato.

Ma ad ogni modo, anche prescindendo dalle due osservazioni importantissime, della calma spesso simulata, mentre l'animo è fortemente agitato; e della veemenza spesso inaspettatamente, e per lo più celatamente riacquistata dalle passioni, che da un pezzo l'avevano perduta, sarà sempre indubitato che la più pericolosa incertezza dominerà l'animo del giudice, perchè egli non avrà mai un criterio sicuro per discernere quando la passione che agita l'animo del colpevole abbia perduta la sua violenza; non solo, ma anche quando una passione debba qualificarsi veemente. E non senza ragione insisto su quest' ultimo punto, perchè se la veemenza delle passioni si manifestasse necessariamente nella cieca impetuosità degli atti, l'evidenza di queste manifestazioni esterne, darebbe una certa stregua per giudicare se le passioni del colpevole avevano o non avevano ancora perduto il loro grado di veemenza; ma pur troppo assai spesso le passioni che più fortemente travagliano l'animo, sono quelle che meno si manifestano nella violenza della parola e degli atti, accumulando invece e condensando secretamente nell'intimo dell'animo tutta la loro energia, la quale quanto più si accumula e si condensa, e quanto meno trova la valvola per erompere di fuori, tanto più preme sulla volontà ed annebbia l'intelletto. Come dunque farà il giudice, ripeterò ancora una volta, a riconoscere l'esistenza di questo stato di veemenza di passione?

35. Si risponde da taluni: quando tra la causa istigatrice al reato ed il reato medesimo, tra una offesa patita e la reazione criminosa, è trascorso un certo intervallo, sarà appunto questo tempo trascorso la prova del ritorno nell'animo del delinquente della calma voluta dalla legge. Ma è questo un criterio spesso fatale; perchè tramuta in piena prova una presunzione spesso smentita dalla realtà delle cose, ribellandosi sovente l'energia delle passioni al corso delle ore. Ma poi, quale sarà mai questo intervallo dal quale si ricaverà un criterio così prezioso nella pratica forense? Forse quello di sei ore di cui parlava la Bolla di Clemente XII: *In supremo justitiæ solio*, contro cui si ribellarono Deciano (1), Giurba (2) e moltissimi altri giuristi di buon senso? Forse quello di dodici ore, di cui parlava l'artico 5° delle leggi penali napoletane del 1808, a dispetto della costante pratica contraria del nostro antico Foro, come dirò più innanzi? Forse quello di ventiquattro ore, di cui parla il Codice del Brasile? Forse la notte interceduta, perchè, come dicono parecchi criminalisti e tra gli altri il Bentham (loc. cit.) è sempre la notte benefica apportatrice di riposo e di pace allo spirito travagliato? Ma chi non vede che adottandosi un tal criterio, si sanzionerebbe il capriccio, si legittimerebbe l'arbitrio?

(1) Consil. 3. N. 121

(2) Consil. 86. N. 18.

36. Ma i propugnatori della teorica della premeditazione non si arrestano innanzi a questa grande difficoltà di prova. Vi è un mezzo assai semplice e molto sicuro — insegnano taluni — per discernere se nell'animo del colpevole era tornata quella calma che la legge deve esigere; e questo mezzo di prova consiste nel ritorno del giudicabile, dopo l'offesa patita, agli atti abituali della vita. Questo insegnamento era già contenuto nella Costituzione di Federico II: *Pacis cultum*, con la quale si fulminavano i più aspri rigori della pena contro chiunque reagisse non *incontinenti*, spiegandosi il concetto dell' *incontinenti*, con la formola: *donec ad actus extraneos non devertatur* (3); e, adottato da Farinaccio (4) e da altri criminalisti pratici, parve al Nicolini (5), ed è sembrato recentemente al Pessina (6), *splendido insegnamento*, adatto a dissipare qualsiasi perplessità nella pratica forense.

37. Io nondimeno, col rispetto dovuto a così insigni maestri, mi permetto di pensare diversamente. Il passaggio del delinquente offeso ad atti estranei, il ritorno alle occupazioni abituali della vita, può spesso accennare ad una nuova fase della passione, ma non è prova sicura del necessario ritorno della calma nello spirito. Si può tornare anche alle occupazioni ordinarie della vita, portando chiusa nell'animo una passione che rode e che freme nel silenzio, e che alla prima occasione favorevole scoppierà impetuosa e tremenda. Alla passione che rumorosamente rompe gli argini, potrà essere subentrata la passione che si condensa; all' impeto che si manifesta rumorosamente di fuori, la forza che lavora secretamente di dentro; alla esplosione istantanea, l'esplosione più o meno ritardata, ma sempre prodotta dalla medesima intensità di causa; alla molla che scatta sull' istante, la molla che si comprime, per iscattare poi con maggior violenza. Epperò, adottandosi il criterio del passaggio *ad actus extraneos* come criterio sicuro di prova della cessazione dello stato di violenza delle passioni, si corre il gravissimo pericolo di proclamare relativamente calmo l'animo che freme; finito l'impeto dell' ira, sol perchè questa non si manifesta più con quegli sfoghi clamorosi, che sovente sono valvole provvidenziali di sicurezza contro il delitto; considerandosi le passioni più nel modo e nel tempo in cui si manifestano, che nella forza con cui agiscono sul cuore e sulla mente; quasichè un' ora di lavoro potesse calmare i moti violenti di un animo agitato; o quasichè non potesse tornare alla fatica il lavoratore bisognoso, o l'impiegato che vive di stipendio, se

(1) Const. Regni Sic. I, 8.
(2) Quaest. 126, n. 204.
(3) Op. cit. vol. I, quist. XIX; vol. IV, quist. XII, n. 4.
(4) Op. cit. vol. II, p. 36, 54 e 61.

prima le passioni che fortemente ne agitano l'animo, non abbiano perduta la loro energia. Vi sono taluni, scriveva lo stesso Nicolini in un altro punto delle sue *Quistioni*, dalla cui mente il ricordo delle ingiurie ricevute non si cancella che molto difficilmente. « Corrano costoro lontanissimi mari, vadano peregrinando per terre remote, non fuggono sè stessi, *sed timor et minae*, per dirla con Orazio, *scandent eodem quo dominus, neque decedit aerata triremi, et post equitem sedet atra cura.* La durata dunque dell'ira, come la sua intensità, è varia negli uomini, anzi nello stesso uomo è variissima, secondo i tempi, secondo lo stato della persona, secondo le circostanze dell'offesa (1) ». E se questo è vero, come mai potrà elevarsi a prova del ritorno della calma relativa nell'animo del colpevole, il passaggio di costui ad atti estranei, alle occupazioni ordinarie della vita? È guida fallace cotesta, scrivono taluni tra i medesimi difensori della dottrina della premeditazione (2); ed io prendo atto di questa affermazione preziosa.

38. In quanto poi al secondo requisito, cioè alla *riflessione* con cui si è dovuto formare il disegno criminoso, non meno difficile e pericolosa per la giustizia riuscirà la prova. È sempre lo stato psichico del colpevole che occorrerà dimostrar quale sia; e le modificazioni psichiche sfuggono per lo più all'occhio umano. Nè gli antichi pratici si dissimularono questa grande difficoltà; ma considerando poi che le determinazioni della volontà umana trovano la loro manifestazione più o meno sincera negli atti esterni nei quali l'animo esplica e concreta la sua attività, si studiarono, con un sistema che ha il vizio radicale della *generalizzazione del contingente*, di ricavare da questi atti esterni la prova dello stato di animo e di mente di chi li compie.

39. Or bene, quali sono queste esterne manifestazioni, alle quali si arrestavano gli antichi pratici, ed alle quali purtroppo si arrestano quotidianamente i nostri giudici, per ricavarne la prova del dolo di proposito, della deliberazione riflessiva, e quindi della premeditazione? Tralascerò quelle che, come l'alienazione dei beni; l'associazione dei complici; il *modus percussionis*, da tergo; la fierezza di animo manifestata con la reiterazione dei colpi ecc., furono elevate dagli antichi pratici a prova della deliberazione riflessiva del delinquente (3);

(1) Vol. 1°, quist. XIX n. 4. — Vol. 2°, quist. XI, n. 12.

(2) Vedi Zuppetta, op. cit., loc. cit. pag. 825, § 349.
" Fulci, op. cit; pag. 172.

(3) Farinaccio, Cons. 188, n. 18, 19; e 138, n. 22.
Toro, *Compend. Decis.* t. 1°; *homicid. appensatum.*
De Amenio, *De delictis*, tit. 7, n. 73.

ma non meritano neppure l'onore di una fugace e superficiale considerazione; e mi fermerò invece, sebbene brevemente, su quelle circostanze nelle quali, tanto gli antichi criminalisti pratici, quanto la odierna pratica forense riconobbero e riconoscono una quasi sicura fonte di prova, per la constatazione del lavorio calmo e riflessivo della mente nella formazione ed esecuzione del disegno criminoso; e queste circostanze sono: *a*) la preparazione ed il porto d'armi fuori del consueto e senza che se ne possa addurre alcuna causa giustificativa; *b*) la qualità dell'arma adoperata; *c*) l'insidia, l'appostamento e la *deambulatio in loco delicti; d*) il luogo remoto e solitario, e il tempo notturno in cui fu commesso il delitto.

40. Riguardo alla prima circostanza (1), io mi permetto di domandare se mai dovrà ritenersi omicida con premeditazione colui il quale, ricevuto il più atroce degli oltraggi, si allontana, si arma, e ritornato là dove si trova il suo offensore, si vendica uccidendolo? Egli si è fornito di un'arma, non per altro scopo, che per quello di compiere la sua vendetta; ma dovrà dirsi per ciò, che egli abbia con mente calma e riflessiva premeditato il delitto? E non è facile poi ad ognuno, che abbia ricevuta una offesa, giustificare l'asportazione dell'arma con la quale poi consumò il misfatto, con la ragione efficacissima della sicurezza personale, appunto perchè l'offesa ricevuta gli aveva già rivelata l'esistenza di un nemico? E se egli preparò bensì l'arma per uccidere, ma poi una nuova causa sopraggiunta, o anche la sola presenza della persona che lo aveva offeso e che riaccende rapidamente la fiamma dell'ira cieca ed impetuosa, è quella che lo spinge al reato, non dovrà dirsi questo, nonostante la preparazione meditata e l'asportazione dell'arma, non più premeditato, ma semplicemente volontario, pel noto principio; *relatio fit ad proxima,* insegnato dai medesimi pratici? (2).

41. Riguardo alla seconda circostanza (3), è opportuno ricordare che con la prammatica napoletana *de ictu scoppittae,* l'arma lunga da fuoco adoperata dal colpevole si elevò a prova assoluta della preme-

---

(1) Vedi: Crusio, *De indiciis*, c. 105, n. 1 e 2.
Menochio, *De praesumpt.* l. 1°, quest. 89, n. 122.
De Angelis, *De delictis*, c. 136, n. 13.
De Rosa, *Praxis crim.* c. 8, n. 34.

(2) Vedi: Caballo, *De omni genere homicidii*, n. 382.
Pignatelli, *Consult.* 53, n. 13, tom. 2°.
Molina, *De just. et jur. tract.* 3°, disp. 23, n. 2.
Briganti, *Pratica crim.* tit. III, § III, n. 4.

(3) Vedi: Grassetti, *in anatome necis prodit.* § 29, n. 46.
Briganti, op. cit; loc. cit; n. 5 e seg.

ditazione; ma Crispo ci fa noto che questa prammatica non fu mai applicata dai nostri tribunali (1); e i criminalisti pratici stessi furono costretti a limitarne a poco a poco l'applicabilità, cominciando dall'escluderne il caso in cui l'arma da fuoco fosse stata accidentalmente trovata dal colpevole (2), escludendone di poi l'altro, in cui un individuo insultato non avesse potuto trovare altre armi pronte (3), e così di seguito (4). Ma d'altronde non si rileva forse dalle statistiche che moltissimi omicidii premeditati furono consumati con arma bianca? Quale sarà dunque quest' arma tipo, dall' uso della quale dovrà desumersi l'efficace intervento della riflessione, e quindi l'esistenza della premeditazione? Forse quella che meno fallibilmente poteva produrre l'uccisione premeditata? Ebbene, qual mezzo più pronto e sicuro del veleno per estinguere una vita; e nondimeno quanti illustri criminalisti, dal Rossi fino al Carrara ed al Pessina, rinnegando l'assolutismo della vecchia scuola, perchè spesso smentito dall' evidenza dei fatti, scuola che nata sotto l'influenza del Diritto Romano e durata fino al principio del secolo presente, vedeva nel veneficio sempre un omicidio premeditato, non hanno escluso il concetto della *necessità* della premeditazione negli omicidii consumati col mezzo del veleno?

42. Riguardo alla terza circostanza (5), dirò soltanto che la *deambulatio in loco delicti*, l'insidia e l'appostamento possono valere come prova della premeditazione per quelle legislazioni, le quali elevano la prodizione e l'aguato a necessaria manifestazione della stessa; ma non per quelle altre che, come il nostro Decreto Luogotenenziale del 1861, con criterio più largo e più scientifico, ammettono il caso in cui la prodizione e l'aguato si riscontrino, senza che si abbia il dritto di elevarli a prova della premeditazione.

43. Riguardo finalmente alla quarta circostanza, del luogo remoto e solitario e del tempo notturno (6), se essa volesse elevarsi a prova del proposito riflessivo, la conseguenza inesorabilmente logica sarebbe questa, che tutti gli omicidii consumati in luoghi solitarii, dovrebbero

---

(1) *Tract.* 12: *de ictu scoppittae*

(2) Campana, *De foro jud.*, resol. 1ª, n. 22.

(3) Farinaccio, Consil. 138, n. 22, tit. 2°.

(4) Vedi in Briganti, op. cit. loc. cit. 7.

(5) Vedi: Panimolle, *Adnot.* 4ª n. 18, e 26 *ad decis.* 22.

(6) Vedi: Bossio, *De homicidio*, n. 63.
Bursatto, Consil. 272 n. 14.
Pignatelli, Consult. 57 n. 25.
Giurba, Consil. 82 n. 20.
Panimolle, *Adnot.* 4ª n. 37, *ad decis.* 22.
Farinaccio, quaest. 89 n. 126.
" quaest. 126, n. 164.

ritenersi premeditati; e tutti quelli consumati in luoghi frequentati, volontarii semplici; premeditati quelli commessi di notte, volontarii semplici quelli commessi di giorno: conseguenza assurda, che rivela quanto arbitraria sia la premessa! E se ogni altro argomento mancasse per dimostrarlo, sarei sempre nel diritto di domandare: ma si dovranno ritenere premeditati, o invece semplicemente volontarii gli omicidii commessi di notte, ma in luogo abitato e popolato; e quelli commessi a chiaro di sole, ma in luogo solitario? Quale dei due criterî sarà esatto, quale fallace? Ed io non esito ad affermare che fallaci assai spesso sono entrambi; perchè non è lecito far dipendere l'esistenza di un determinato e speciale stato psichico dell'agente, dal concorso o dalla mancanza di una circostanza di fatto, che può anche accompagnare l'esecuzione di un reato, indipendentemente da quello stato psichico del giudicabile; potendo anche essere quella circostanza o puramente accidentale, o anche preordinata, ma in modo da potersene dedurre l'esistenza di uno studio della mente, ma non della premeditazione, secondo la distinzione sulla quale insistono i medesimi recenti e più reputati propugnatori della teorica della premeditazione nei reati di sangue.

44. Ma se pure si volesse nella preparazione e qualità dell'arma adoperata, nel modo di ferire, nella insidia, nell'appostamento, nella scelta del luogo remoto o dell'ora notturna, e in altre circostanze di tal genere, ravvisare una prova quasi sicura del concorso della riflessione che rischiarò la mente e diresse l'opera del colpevole, con quale forza di logica sarà consentito di ravvisare appunto in questa riflessione, quella che, come ho già notato, i più chiari penalisti esigono quale elemento essenziale dei reati premeditati? Tutt'al più si saranno potuti dedurre dal concorso di siffatte circostanze indizi più o meno validi, argomenti più o meno persuasivi che il pensiero di colui, il quale si era già determinato all'azione criminosa, si servì della sua attività riflessiva per preparare i mezzi più opportuni e sicuri per la consumazione del delitto e l'impunità del colpevole. Ma non è questo il lavorio mentale riflessivo necessario per legittimare l'aggravante della premeditazione. La riflessione che i criminalisti più insigni mettono a base della premeditazione, è quella che si arresta sull'esame delle leggi morali e giuridiche che si violano, della sicurezza sociale che si scuote, dei pericoli della pena che si affrontano e si disprezzano; sicchè il reato, piuttosto che essere il prodotto del primo moto impetuoso d'un animo sconvolto, sia la conseguenza di una determinazione ripensata e valutata a mente serena, in tutte le sue immediate e lontane conseguenze. E la prova di questa speciale riflessione, non è certo dalla natura delle armi e dei colpi e dalle altre circostanze somiglianti che

possa sicuramente ricavarsi; poichè la prova dello studio della mente concentrato sui mezzi di esecuzione del delitto, lascerà sempre integra al giudice un'altra indagine indispensabile per la dimostrazione della premeditazione, quella cioè dello studio della mente sulla natura e sui risultati dell'azione criminosa che si volle compiere e si compì.

45. In quanto finalmente al terzo requisito, cioè all'intervallo che deve essere trascorso tra il proposito e l'azione, giacchè la legge non potrebbe determinarlo essa *a priori*, senza cadere in un sistema capriccioso ed arbitrario, resterà sempre una via aperta a continue perplessità ed a possibili deplorevoli errori. Quale, difatti, sarà la durata necessaria di questo intervallo? Anche nei reati semplicemente volontarii il proposito precede l'azione; or quanto lunga dovrà essere questa precedenza, affinchè il reato possa dirsi premeditato? Ecco il punto che resta oscuro, e che può indurre i giudici popolari a confondere il reato semplicemente volontario col premeditato.

Ma anche prescindendo da ciò, se questo intervallo deve decorrere dal momento in cui la deliberazione criminosa restò ferma nell'animo del colpevole, come mai si farà a riconoscere non solo il momento in cui l'idea del delitto lampeggiò innanzi al pensiero, ma quello altresì in cui si fissò indelebilmente nell' animo, e divenne proposito fermo, inalterabile? Con qual microscopio si potrà guardare nel fondo inesplorabile del cuore umano? Chi ha pratica dei giudizii penali, conosce pur troppo che specialmente i giudici popolari, girano assai spesso questa enorme difficoltà di prova, prendendo come punto di partenza per la determinazione di questo necessario corso di tempo, il momento in cui ebbe luogo il fatto che poi determinò, come causale, il reato; dato che non si attengano al partito anche più pericoloso di confondere il proposito dei reati premeditati, con la deliberazione che precede qualsiasi reato semplicemente volontario. E quindi se taluno, ricevuta ieri una offesa, compie oggi la sua vendetta, sol perchè è corso l'intervallo di un giorno dal momento in cui nacque la causa fino a quello in cui ebbe luogo l'effetto, ritengono premeditato il reato, presumendo contemporanea alla offesa la decisione criminosa, presunzione che tanto spesso urta e si rompe contro la realtà dei fatti!

46. E le difficoltà crescono ancora; imperocchè non basta provare che il disegno fu formato con animo calmo e con mente serena, illuminata dalla riflessione; ma bisogna dimostrare che esso fu formato e mantenuto in un certo intervallo antecedente all'*azione* delittuosa: ed i giurati pur troppo identificano assai spesso l' *azione* criminosa, con l'*atto consumativo* del reato. « La parola azione — ha detto la Corte di cassazione di Roma — denota un complesso di fatti. Essa,

nel senso della legge, non denota solamente il momento immediato all' atto finale; ma, come l'intendono i drammatici, tutto quel tratto di un'opera in cui si sta in iscena rappresentandola (1) ». Or bene, possiamo noi esser sicuri che anche i giurati, ignari del tutto della legge, profani del tutto agli studii giuridici, ribelli naturalmente alle sottili distinzioni scientifiche, sorretti soltanto da un po' di senso comune, che spesso somiglia assai poco al buon senso, saranno per dare a quella parola una interpretazione cosiffatta? E se pure la lucida ed accorta esposizione del difensore, e gl'imparziali ed esatti chiarimenti del presidente verranno efficacemente in loro aiuto, che cosa si penserà mai degli atti preparatorii, delle insidie adoperate per riuscire allo scopo delittuoso? Saranno questi atti e queste insidie elementi della formazione del disegno, o saranno invece elementi dell'azione criminosa? Si esplica in essi l'attività esterna del delinquente, per modo che possa dirsi che fin da quando prepara il reato, stia egli in iscena, e che quindi anche in rapporto ad essi dovrà provarsi la preesistenza, con un certo intervallo, del disegno delittuoso; o invece dovrà ritenersi che siano essi stessi elementi che concorrono a formare questo disegno? E, ritenuta come più esatta la prima ipotesi, come mai potrà farsi più la prova del proposito formato e ribadito per un certo intervallo prima dell'azione, se i soli atti, dai quali potrebbe quel proposito desumersi, sono essi stessi parte dell' azione, e come tali indicheranno la preesistenza di una deliberazione criminosa, ma non più di quella deliberazione più o meno lungamente meditata ed ostinatamente ribadita, che si esige nei reati premeditati?

47. Ma le difficoltà diventano poi anche maggiori, quando si pensi che per dimostrare l'esistenza giuridica della premeditazione, non sono sufficienti, secondo gli insegnamenti della scuola, il passaggio più o meno lungo di tempo dalla deliberazione all'azione, e la prova della calma dell'animo e dell'intervento operoso della riflessione; ma occorre dimostrare che ogni volta che l'idea del delitto tornò innanzi alla mente del colpevole, trovò costui sempre egualmente fermo, irremovibile nella decisione criminosa. Per modo che, se anche risulti da un pubblico dibattimento che l' accusato preparò le armi con animo determinato al delitto, e questa determinazione manifestò con minacce, e poi dopo un certo tempo realmente consumò quel delitto, non saranno sufficienti quella prima deliberazione e quei primi apparecchi a dar la prova della esistenza della premeditazione, se per avventura risulterà che nell'intervallo che separò quelle prime manifestazioni e

(1) 20 maggio 1878, Ric. Piras. Est. De Cesare (*Riv. Penale*, sez. 1ª, vol. IX, pag. 169).

quei primi atti dal reato, l'animo tornò oscillante, finchè poi un moto istantaneo prodotto o dal ricordo delle offese patite, o dalla vista dell'offensore, non lo spinse impetuosamente al misfatto (1). Or, se incombe al Pubblico Ministero la prova del persistente proposito criminoso nell'animo del colpevole, per dedurne l'esistenza della premeditazione, come mai potrà egli riuscire a far questa prova, se le vicende delle determinazioni dell' animo restano il più delle volte nascoste nel fondo dell'animo stesso, senza lasciare alcuna traccia esterna, che potesse di poi dimostrarne l'esistenza e la natura? E se poi arbitrariamente, trattandosi di un elemento integrante della circostanza aggravatrice, la prova di queste oscillazioni dell'animo vorrà addossarsi, come mezzo di difesa, all'accusato, come mai potrà costui sempre e chiaramente fare la dimostrazione di ciò che si è svolto nell'intimo del suo cuore?

49. Finalmente, che cosa dovrà pensarsi del caso in cui l' esecuzione del disegno formato dal colpevole, si faceva dipendere dal verificarsi di qualche condizione o circostanza consistente in un fatto provocatore imputabile a colui, che fu poi la vittima del reato? Fingiamo il caso che giunga all'orecchio di un individuo che un suo nemico si sia millantato di percuoterlo come prima lo avrebbe incontrato; che allora colui si arma, e forma il disegno di ucciderlo, se per avventura avesse a verificarsi la minaccia; e che avendo dipoi effettivamente patito l'oltraggio, metta istantaneamente in esecuzione il suo disegno criminoso e compia la sua vendetta. Or bene, ammessa la possibilità giuridica di una premeditazione condizionata, come per la maggior parte dei Codici vigenti, dovrà, nel caso che ho qui immaginato e in tutti gli altri casi simili, riconoscersi l'esistenza di un reato premeditato? I giudici non potranno non trovarsi in una grande perplessità. Diranno di no? ma allora si potrà rispondere che il reato fu veramente l'esatta esecuzione del disegno formato prima dell'azione; che la condizione si riferisce non alla formazione del disegno, ma alla esecuzione di esso; e che la legge, riconoscendo la premeditazione condizionata, prevede appunto il caso di un reato, l' esecuzione del cui disegno antecedentemente formato, dipenda dal verificarsi di una qualsiasi condizione. Diranno invece di sì? ed allora si potrà rispondere che il reato non fu veramente l'esecuzione del disegno formato, la reazione istantanea all'insulto subito; perchè altrimenti si verrebbe ad affermare che il solo sospetto di una possibile offesa, debba psicologicamente pesare più che l'offesa medesima, per poter poi con-

---

(1) Vedi; tra gli altri. Nicolini, *op. cit.* vol. 4°, quist. XII, n. 7 e 8.
" Carrara, opuscoli, vol. VII, op. LXVI.

cludere che questa offesa, sol perchè preveduta, sebbene non desiderata ed incerta, non abbia potuto fortemente agitare l'animo di chi la subì; e che l'azione criminosa di costui, sol perchè concreta ed applica il disegno condizionatamente preordinato, non subisca l'influenza coercitiva del forte e subitaneo eccitamento, quasichè il prevedere un'agitazione psichica, valga a togliere a questa agitazione la sua forza operativa sull'intelletto e sulla volontà.

49. Dunque, incertezza nella scienza, difformità tra le legislazioni, pericolosa difficoltà nei mezzi di prova, costituiscono la base che sostiene la teoria della premeditazione! E, necessaria conseguenza di così antiche e profonde discrepanze scientifiche, la stessa giurisprudenza è tentennante e contradittoria. Ora afferma che al complice basti la scienza che l'autore del reato lo abbia premeditato, perchè anch'egli risponda della premeditazione; ed ora invece che anche egli deve aver premeditato il suo concorso, giacchè la premeditazione è circostanza essenzialmente personale (1). Ora afferma che il complice non possa subire le conseguenze penali della premeditazione, se non quando siasi assodato che anche l'autore del reato lo abbia consumato premeditatamente, sia perchè nell'azione criminosa il complice interviene come figura secondaria, sia perchè la sua pena è sempre misurata sopra quella dell'autore del reato, sia finalmente perchè è impossibile che sorga il pensiero criminoso prima nel complice e poi nell'autore, essendo il complice che accede al pensiero ed all'azione dell'autore del maleficio, e non viceversa; (2) ed ora invece che, essendo la premeditazione una circostanza puramente personale, nulla impedisce che concorra nell'agente secondario e non già nell'agente principale (3). Ora, fondando la premeditazione sul semplice concorso della riflessione, perchè, per pretesa indipendenza delle facoltà intellettive dalle affettive, anche con l'animo ardente di passione, si può dalla mente formare il disegno del reato, afferma la conciliabilità della premeditazione con la forza semi-irresistibile e col vizio di mente (4); ed ora invece, fon-

---

(1) Cassazione di Palermo 11 luglio 1881, Ric. Cataldo Est. Saluto. (*Riv. Pen.* vol. XV. p. 38). Cass: di Napoli, 24 marzo 1879, Ric: Aufiero, Est. Narici. 30 luglio 1884, Ric. Ciconte. Est. Casella. (*Filangieri*, a. 1885).

(2). Cass. di Palermo 2 maggio 1881, Ric. Urrata, Est. Calvino (*Riv. Pen.* vol. XIV p. 419.); 17 genn. 1881. (*Filangieri*, a. VI. p. 121). Cass. di Napoli 23 febbr. 1877, Ric. Palaja (*Racc.* del Calabria, a. 1877, p. 28). 26 giugno 1885, Ric. Ferrara, Est. Casella (*D. e Giur.* a. 1°, N. 21).

(3). Cass. di Napoli 30 genn. 1880, Ric. Labella. Est. Ciollaro.

(4). Cass. di Torino 17 dec. 1874 Ric. Garciel (*Riv. Pen.* vol. II. p. 66), Cass. di Firenze 28 giugno 1870, Ric. Fiorette (*Giu. Ital.* XXII, 1, 601). Cass. di Torino 16 genn. 1871, Ric. Ciangattini (*Giu. Ital.* XXIII, 1, 62). Id. Ric. Negosanti, 18 febbr. 1875 (*Riv. Pen.* vol. II. p. 219). Cass. di Fi-

dando la premeditazione sulla calma e freddezza d'animo e sulla piena lucidezza dell'intelletto, ne afferma l'assoluta inconciliabilità (1).

50. Epperò, se così gravi sono le discordie nel campo della scienza per ciò che riguarda i requisiti essenziali della premeditazione, nel campo della legislazione per ciò che riguarda la definizione di questa circostanza aggravante, nel campo della giurisprudenza per ciò che riflette la dimostrazione del concorso di tutti o di alcuno degli elementi necessarii, secondo le distinzioni delle diverse scuole, ad integrare l'ipotesi del reato premeditato, a me pare che sia opera prudente quella di sostituire al criterio della premeditazione un altro criterio che si presti alla determinazione scientifica, alla definizione legislativa, ed alla esigenza di una prova non dubbia. Che esista questo criterio nello stesso tempo esattamente misuratore della responsabilità penale e della pena, ed agevolmente applicabile nella infinita varietà dei casi, è cosa che vedremo in seguito; che la teorica della premeditazione vada sostituita con altra che si presti meno alle perplessità ed alle contradizioni, è cosa già chiara abbastanza per quel che si è detto fin qui, e che, credo, apparirà anche più chiara per le altre considerazioni che ora brevemente svolgerò.

V.

51. A chi nei reati di sangue studia diligentemente i rapporti che corrono tra il delinquente e la vittima, o meglio, a chi studia la genesi di questi maleficii, apparirà chiaramente che essi vanno classificati in una doppia categoria. Alla prima appartengono quei reati di sangue, i quali si riannodano intimamente ad una precedente azione dell'offeso, per modo che possono comprendersi tutti sotto la rubrica di REATI DI REAZIONE; alla seconda invece appartengono quegli altri, ai quali la vittima non diede con l'opera sua nessun impulso, ma che derivarono del tutto dai perversi istinti dell'offensore, e possono designarsi con la denonominazione di REATI DI DELIBERAZIONE NON PROVOCATA, intesa però la provocazione nel significato generico di spinta derivata dal modo di agire della vitt ma, e non già in quello molto limitato di circostanza scusante.

---

renze 11 maggio 1881, Ric. Ferretti, Est. De Pasquali (*Riv. Pen.* XIV, p. 401). Cass. di Roma 8 giugno 1881, Ric. Tiburzi, Est. De Cesare (*Filangieri* a. VI, p. 284).

(1) Cass. di Napoli 30 maggio 1881, Ric. Teti, Est. Narici (*Riv. Pen.* vol. XIV, p. 410); 11 agosto 1883, Ric. Vallecupa, Est. Basile (*inedita*) ecc.... (giurisprudenza costante presso il Supremo Collegio napoletano).

Ma dalle indagini sulla statistica penale risulta che la maggior parte dei reati di sangue appartengono alla prima delle due grandi categorie; poichè il più delle volte chi consuma un reato di tal natura, vi è spinto o dall'ira, o dall'odio, o dalla smania di vendetta, e reagisce ad un'offesa, o realmente patita, o disgraziatamente supposta.

52. Orbene, subìta o supposta una offesa, la rapidità o il ritardo più o meno lungo della reazione dipende per non poca parte dalla varietà dei temperamenti.

Gl'individui dal temperamento *forte e pletorico*—scrive lo Ziino (1)—cedono più facilmente alle tentazioni ed emozioni dell'istante, che non alla volontà riflessiva. Discretamente eccitabili, ritornano poi tranquilli, cessato il vento che agitava la superficie abitualmente calma del loro spirito. Non troppo suscettibili di invidia e di gelosia, sentono però l'ambizione. Piacevoli, facili all'amore, difficili all'odio, non sono essi capaci nè di grandi virtù, nè di grandi scelleratezze.

Gl'individui dal temperamento *bilioso e collerico* subiscono l'influenza soverchiatrice dell'apparecchio epato-intestinale. Hanno moti istintivi forti e potenti; passioni che scoppiano con violenza; collera subitanea, ma energica; ambizione smodata; eccessiva irritabilità di fronte agli ostacoli; poca propensione pei sentimenti altruistici; e se si mettono sulla via delle scelleratezze, è difficile ritrarneli.

Gl'individui dal temperamento *linfatico* sono gli esseri più disgraziati della razza umana. Gli istinti e i sentimenti in loro sono deboli; labile la memoria; fredda e circoscritta l' immaginazione; tarda, ma aggiustata, la facoltà di giudicare; fiacca la volizione. Se si abbandonano al delitto, diventano crudeli purchè si persuadano di non essere scoperti o aggrediti. Tristi, ingenerosi, vendicativi, per quanto vigliacchi, riescono più di ogni altro nei macchinamenti criminosi, negli aguati e nelle prodizioni.

Gl'individui dal temperamento *nervoso* sentono troppo fortemente, ma non perdurano nei sentimenti. Estremamente nobili e sensibili, mancano di resistenza nei conflitti sociali. Non disumani nè crudeli per disposizione primigenia, possono diventarlo se spinti da forte impressione o da perversa abitudine; e danno il maggior contingente alla classe dei delinquenti per impeto passionale.

Finalmente negl'individui dal temperamento *flemmatico* l'emozione è tarda a nascere, ma perdura poi più che nei sanguigni, e molto più che nei nervosi. Essi mancano di volontà e di energia. Le passioni più eccitanti, quali l'amore sessuale, l'acquisività e le altruistiche nobilitanti, non li seducono. La semiapatia e la riflessione li salvano dai

(1) *Fisio-Patologia del delitto*, c. VI, art. V, p. 220.

folleggiamenti e dalle escandescenze. Sono sereni ed avveduti; ma se traviati, diventano infernali ed incorreggibili.

53. Se dunque così varii sono naturalmente i temperamenti degli uomini; se tanto diversa è sui medesimi l'efficacia delle passioni; se diversa è in essi la forza di resistenza; se dalla loro diversa natura dipende in gran parte, più che dall'energia della volontà, la rapidità o il retardo della reazione alle offese; perchè mai si dovrà poi questo ritardo di reazione elevare ad elemento principale di quella circostanza aggravante della premeditazione, che si fa consistere nella massima energia della volontà criminosa, nel più alto grado di libertà ribelle alle prescrizioni della legge ed ai precetti della morale? Si dica che si vogliono punire taluni delinquenti più aspramente che non altri, perchè dalla natura hanno ereditato un temperamento cosiffatto, che la reazione invece di seguire istantaneamente le offese, le segue con ritardo; che la passione, invece di salire con rapidità al grado di parosismo e di esplodere subitaneamente, si fortifica a poco a poco, finchè non determina dopo un certo tempo il reato; ma fintantochè questo si nega dai sostenitori della premeditazione, e si ripone la ragione giustificativa di questa circostanza aggravante nella maggiore intensità del dolo, si cade evidentemente nell'errore di attribuire alla volontà anche ciò che in buona parte va attribuito invece alla natura organica del delinquente.

54. Ma i più insigni sostenitori della teorica della premeditazione credono di rispondere vittoriosamente, trincerandosi dietro il baluardo della efficacia benefica del tempo sulle passioni, e della distinzione di passioni cieche e ragionatrici. Essi non negano che le passioni siano diversamente sentite dall'uomo e diversamente operino sulla volontà di lui, secondo la diversità del temperamento; ma il tempo, soggiungono, che tutto distrugge, cancella anche le più forti passioni dall'animo. Quando dunque un tratto più o meno lungo di tempo è trascorso dal momento in cui si è subita una offesa, sarebbe assurdo disconoscere che la calma sia tornata nello spirito, quella calma cioè, la quale, se non dimostra l'assenza assoluta di ogni passione, dimostra però che questa ha perduto il suo primo impeto cieco, che l'intelletto ha riacquistata la sua potenza riflessiva; e che quindi se, nonostante ciò, si delinque, il delitto deve attribuirsi a calcolo della mente, a perfidia maggiore dell'animo, che invece di attingere forza dalla riflessione per resistere, non più alla gagliarda energia di una passione impetuosa, ma allo stimolo di una passione svigorita, la riflessione medesima adopera, disprezzando i consigli della ragione reintegrata, per la più facile e sicura esecuzione dei suoi perfidi disegni.

« I principii determinatori — scrive il Carmignani — sono tutti pas-

sionati. Resta solo a distinguere quali possano essere dal raziocinio guidati e quali no, e fino a qual punto. Ci può essere un motore passionato, ma ragionatore, che ammette cioè la guida del raziocinio e del calcolo; e un motore passionato impetuoso, che agisce cioè per modo che il raziocinio non possa dar norma ai suoi moti. L'origine è comune, cioè la passione; ma non possono essere confusi. Il primo, se vuole, può sospendere sè stesso; difficilmente lo può il secondo. Quello sollecita la volontà; questo la spinge prepotentemente, supplantando la libertà e con essa l'ufficio dell'intelletto, non lasciandogli altra potenza, che quella di scorgere la necessaria connessione dell'uso di un mezzo col fine in cui l'offesa consiste (1) ».

L'affetto — insegna il Carrara — perchè possa attenuare la responsabilità, deve esercitare una coazione sulla facoltà volitiva, per cui si precipiti la determinazione criminosa, e con facilità maggiore si dimentichino gli ostacoli della legge punitiva. Bisogna quindi distinguere le passioni cieche dalle ragionatrici. Quelle agiscono con veemenza sulla volontà e soverchiano i ritegni della ragione, lasciando all'intelletto minor balìa di riflettere. Queste aguzzano invece i calcoli del raziocinio e lasciano la pienezza dell'arbitrio. Le prime ammettono la scusa, le seconde no, perchè all'uomo che ragiona e calcola, corre tutto l'obbligo di ricordare i divieti della legge e riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni. Le passioni cieche si distinguono poi dalle ragionatrici per la causa. Queste mosse dall'aspetto di un bene, come accade per l'odio, sono ragionatrici; quelle come l'ira ed il timore, eccitate dall'aspetto di un male patito o da patirsi, diventano cieche (2).

Se dunque è trascorso, dopo l'offesa, un più o meno lungo intervallo, questo è indizio che la passione ha perduta la primitiva veemenza, che quindi la riflessione ha potuto riprendere il suo imperio, e che per conseguenza la passione, perdurando nell'animo, da cieca si è trasformata in ragionatrice.

Cessati — scrive lo Ziino — i primi momenti in cui la mente non ha tempo di raccogliere le sue forze, si può avere una certa continuazione della forte scossa ricevuta, ma il delitto d'impeto *stricto sensu* più non sussiste, e il delitto diventa premeditato o deliberato, secondo i casi. Certo non si può misurare col termometro prima e col cronometro dopo il grado di eccitazione prodotto dal motivo che suscitò l'ira e il tempo per cui si prolunghino le vibrazioni nervee anormali; ma per le leggi più elementari della dinamica animale la

(1) *Sicurezza Sociale* l. II, c. X, § 5.
(2) *Programma*, Parte gen. § 317 e seg.

tensione del sistema nervoso centrale non può protrarsi senza guasto dell'intima tessitura degli organi; la calma quindi, come scarica elettrica, apparisce come effetto naturale. E con la calma, specialmente se l' individuo passò alle sue faccende consuete, torna l' uso della ragione, se non completamente in tutti i casi, almeno per quel tanto che la legge umana richiede, a giusto titolo, a fine di punire chi si abbandona a reminiscenze rese anche più tristi da mal frenata immaginativa (1).

Epperò, si conclude, sarà da decidersi se, formato il proposito col presidio della riflessione, la passione indebolita e trasformata da cieca in ragionatrice, debba esercitare una qualsiasi influenza sul dolo di proposito e rendere graduabile la premeditazione, limitandone il massimo grado al solo caso in cui nel delinquente di proposito si riscontri l'assoluta mancanza di passione; ma non è possibile alcun dubbio sulla esistenza della premeditazione come circostanza aggravatrice.

55. Senza dubbio il tempo esercita una influenza benefica sulle passioni che agitano l'animo umano. Il tempo svigorisce la veemenza dell' ira e rende possibile il ritorno di quella riflessione, la quale, riattivando nell' animo le forze di resistenza all' impulso criminoso, è il vero argine delle passioni. Se si potesse esattamente determinare il numero delle offese patite e quello delle reazioni criminose seguite, si troverebbe certamente grande la sproporzione; e questo fatto non può che essere attribuito in parte all' efficacia dei temperamenti, in parte all'efficacia della riflessione, la quale, mostrando tutta l'odiosità del reato e la gravità delle conseguenze, oppone nell'animo una più o meno forte controspinta agli impulsi criminosi suscitativi dalle passioni.

Ma se, trascorso un certo intervallo dal momento in cui si subirono le offese, e ritornata la forza riflessiva all'intelletto, nonostante ciò si reagisce col delitto, non sarebbe giusto da queste sole circostanze desumere la ragione aggravatrice del maleficio, affermandosi che la passione impellente aveva perduto ogni impeto a causa del tempo trascorso, che la riflessione aveva dovuto necessariamente riacquistare la sua attività momentaneamente perduta, e che, potendo agevolmente distogliere l'animo da ogni deliberazione criminosa, adoperò invece le sue forze per renderlo anche più fermo in essa, e per agevolare l'esecuzione del reato ed allontanarne i pericoli. E non sarebbe giusto, perchè spesso accade nell'animo tutt'altra cosa, che non apparisca a prima giunta. E poche considerazioni basteranno a dimostrarlo.

56. Innanzi tutto fa d'uopo osservare, che non sempre la cessa-

(1) *Fisio-patologia del delitto*, cap. IV, art. V, p. 220 e seg.

zione della prima furia delle passioni, può dirsi definitiva. Vi sono casi frequenti, nei quali, mentre l'impeto sembra finito, dopo un certo tempo risorge e forse anche più violento di prima. Quella che sembrava cessazione completa, non era che tregua; quella che sembrava calma definitiva, non era che temporanea. È questo un fenomeno psichico, che ognuno ha potuto sovente, per passioni non delittuose nè degradanti, verificare in sè stesso; ed infinitamente grande è il numero di quelle circostanze, le quali risollevano la passione, che pareva svigorita, al primitivo grado di tensione, e le ridanno la veemenza perduta. Or se questo è vero, come mai potrà affermarsi che la volontà criminosa raggiunse il suo più alto grado di perversità, sol perchè il primo impeto cieco erasi dileguato e la calma era tornata nell'animo?

57. E spesso accade ancora che, per la natura speciale del temperamento, la passione che nasce nell'animo di una persona offesa, non si eleva immediatamente ad un alto grado di intensità, o per determinare immediatamente la reazione criminosa, o per venire poi a poco a poco rallentandosi, finchè non si dilegua del tutto; ma segue un cammino inverso, e, nata senza violenza, a grado a grado si fortifica sempre più nello spirito, finchè non raggiunge tale stato di veemenza, da trascinare quasi l'offeso al delitto. Or bene, in questi casi, anch'essi tanto frequenti, come mai potrà dirsi che il corso del tempo dimostri il forte aumento d'imputabilità e giustifichi la grave esasperazione della pena? L'intervallo tra l'offesa e la reazione esiste; l'impeto primitivo e cieco non ebbe luogo addirittura; ma potrà egli affermarsi che il reato fu il prodotto di una volontà del tutto libera, di un calcolo freddo della mente, sicchè riveli la maggiore perfidia possibile e legittimi la massima severità della giustizia repressiva?

58. E se pure la riflessione ebbe agio di rischiarare l' intelletto, e di agire simultaneamente alle passioni sulle forze psichiche dell'individuo offeso, non mi sembra che questo solo fatto possa essere sufficiente a giustificare il concorso di una circostanza aggravante che presuppone il più alto grado del dolo.

La riflessione, lo ripeterò ancora una volta, è senza dubbio l'argine naturale delle passioni. Se la passione spinge l'uomo al delitto, la riflessione, rispecchiando chiaramente innanzi all' animo tutte le tristi conseguenze dell'azione criminosa, mostrandola sotto il suo vero aspetto di azione violatrice delle leggi e dei precetti morali, turbatrice della sicurezza sociale, ed irta di pericoli per chi la compie, suscita tutte le forze di cui l'uomo può disporre per resistere vittoriosamente agl'impulsi delittuosi.

All'attività riflessiva quindi dell' intelletto, quando la reazione non segua l'offesa più o meno immediatamente, cioè finchè dura il primo impeto delle passioni, è in gran parte dovuto se il più delle volte

evitatasi la prima furia cieca che le impedisce di esplicarsi, si evitano i delitti.

Ma se nonostante la cessazione del primo impeto disordinato delle passioni ed il ritorno della riflessione, l'animo, invece di resistere agl'impulsi del male, si dà in balia ai medesimi, e si compie il maleficio, sarà egli giusto affermare che risulti irremisibilmente provata la massima malvagità del delinquente, la massima energia della volontà criminosa, perchè si avevano le forze per domare le passioni, ed invece si volle ubbidire ad esse? Per convincersi che non sarebbe giustificabile una così assoluta affermazione, che è d'altronde il fondamento necessario della ragione giuridica dell'aggravante della premeditazione, mi sembra che siano sufficienti le tre seguenti considerazioni.

59. In primo luogo, non in tutti gli uomini è identica la forza riflessiva della mente. La riflessione in un intelletto colto, è immensamente maggiore di quella che con luce incerta e fuggitiva guizza nella mente di un uomo incolto e rozzo. Anche il pensiero del contadino, passata la prima, cieca veemenza delle passioni, riflette sul proposito di vendetta alla quale lo spinge l'offesa patita; ma poco abituato a riflettere, poco adatto a persistere lungamente in questo secreto lavorio di riflessione, poco adatto a quella operazione mentale di associazione di idee, la quale crea o fortifica nell'animo la resistenza alle passioni che lo agitano e lo spingono sul pendio del delitto, la sua riflessione incompleta e fiacca non potrà certamente esercitare sulle determinazioni della volontà la medesima efficacia, che può esercitare negli uomini in cui la ponderazione è un'abitudine dello spirito. Nella lotta quindi della passione che spinge e della riflessione che trattiene, tutt'altro che identica è nei due casi l'energia della forza di resistenza; e quindi tutt'altro che identica è la tenacità della volontà, alla quale spesso questo simulacro di riflessione non apporta alcun sussidio veramente valido.

Inoltre, nel tener conto della efficacia della riflessione, non è giusto prescindere dalla natura speciale del delinquente, nel quale spesso la sensitività è così sviluppata a scapito della intellettività, che la riflessione, pur sorgendo dopo il primo tumulto impetuoso delle passioni, non può che sorgere debole ed incapace a resistere efficacemente.

Oltre di che, giova ricordare l'acuta osservazione del Bain, che l'emozione rammenta sempre l'oggetto o il fatto da cui nacque, e questi ricordano sempre l'emozione. Quando noi richiamiamo alla memoria qualche fatto che si è ligato a qualche emozione nello spirito — dice l'illustre scrittore — la presenza della emozione contribuisce al ricordo. Quando lo spirito è piombato in qualche emozione speciale, come il terrore, la collera, la tenerezza, gli oggetti che si riattaccano

alla emozione, si ripresentano allo spirito. Nello stato di tenerezza, l'oggetto dell'affezione ritorna a preferenza all'animo. Se lo spirito è disposto alla emozione della collera, tutto ciò che si attiene alla collera ed all'odio trova accesso libero, ed ogni altro ricordo, quale che sia la forza d'associazione d'idee che lo richiama, vien facilmente eliminato. Accade qualche volta che una persona si rammenti di una buona azione di cui ella è stata l'oggetto da parte di chi eccita attualmente l'ira sua, ma questo ricordo non è accolto dal suo animo. Quando una emozione domina potentemente lo spirito, niente di ciò che è in disaccordo con essa vi trova posto, mentre che ogni piccola cosa basta a richiamare le circostanze che sono in armonia collo stato dominante dell'animo. Il corso intero quindi dei pensieri e dei ricordi riceve un'impronta che deve all'emozione. Se dominano i sentimenti teneri, gli oggetti che si risvegliano dal passato, non meno che quelli che richiamano l'attenzione nel presente, sono colorati da questo sentimento. Un temperamento allegro ha ricordi gai; la malinconia apporta ricordi di ben altro genere, ecc. (1). E giova ricordare questa osservazione dell'insigne scrittore; perchè, anche ammesso che questo fenomeno psichico non si verifichi in modo così costante ed assoluto, come a lui pare, è però indubitato che sia uno dei fenomeni psichici che più facilmente succedono, e che più agevolmente si spiegano. E però, se tutto questo tanto spesso accade, or più ed or meno spiccatamente, nello spirito, facilmente vede ognuno che nè la riflessione può risorgere sempre, dopo il primo tumulto delle passioni, forte di tutta la sua energia; nè, risorta, può sempre adoperare tutte le sue forze per arrestare l'animo sulla via della reazione alle offese patite.

60. In secondo luogo, anche prescindendosi dalle esposte ragioni, le quali dimostrano come sovente sulla energia e sull'efficacia della riflessione influiscano potentemente la coltura dello spirito, l'abitudine riflessiva e la natura organica e morale del delinquente, è fuor di dubbio che la cessazione del primo impeto non è cessazione delle passioni le quali perdurano spesso assai lungamente nell'animo, e sebbene non più impetuose, conservano una energia, che alle volte si accresce anche col tempo. Esse, in questo caso, non impediscono il ritorno della potenza riflessiva all'intelletto; ma appunto perchè perdurano energiche nell'animo, non possono non esercitare una efficacia limitativa sulla medesima riflessione, proporzionata al loro grado di specifica intensità. Quando l'animo è agitato dalle passioni, la riflessione non può tutte spiegare le sue forze, e tutti presentare alla volontà gli argo-

(1) *Senso ed intelligenza*, p. II, c. III, p. 513.

menti che dovrebbero arrestarla sulla china pericolosa dove le passioni la sospingono.

Tutt'altra in verità è l'opinione della Corte di Cassazione di Roma. Essa in una elaborata sentenza degli 8 giugno 1881, afferma che « la scuola frenologica ormai non dubita che tutte le facoltà dello spirito possono ridursi a due grandi serie, le intellettuali e le affettive: le prime comprendono le facoltà percettive, per mezzo delle quali si ha conoscenza dell'esistenza e delle qualità degli oggetti esterni, e le riflessive che producono le idee dei rapporti astratti, e che essendo così la sorgente dell'analisi e della sintesi, costituiscono la ragione; invece le facoltà affettive comprendono i sentimenti o facoltà morali, e le tendenze o istinti; per mezzo dei sentimenti morali lo spirito ha emozioni, per mezzo delle tendenze ha inclinazioni speciali e impulsi; tutte queste facoltà essendo indipendenti l'una dalle altre, possono disordinarsi complessivamente o parzialmente; e da tutto ciò si ritrae che si possono avere le facoltà affettive turbate, e l'animo freddo e pacato a meditare e premeditare » (1).

Ma io mi permetto invece di osservare che sono appunto i recenti studi freniatrici quelli i quali escludono recisamente queste conclusioni scientifiche. Pur riconoscendo come ottima, dice il Dragonet, la distinzione delle nostre facoltà in intelligenza, sensibilità morale e attività, non si può disconoscere che l'una di esse non può entrare in gioco, senza mettere alquanto in movimento le altre due (2). « Definitivamente — scrive il Leidesdorf — queste tre facoltà primordiali sono intimamente legate fra loro. È solo questione di prevalenza con cui si manifestano l'una sull'altra, e l'altra sull'una (3). « E vano — scrive il Buonomo — localizzare le più elevate facoltà della mente. Come l'ideare, nei più fondamentali processi psichici, non si può disgiungere dal sentire, così nella mente formata l'intelligenza, non può serbare tutta la sua interezza, se non compiuta dai sentimenti adeguati; se questi mancano o sono pervertiti, come nella pazzia morale, mancherà uno dei connotati, vi sarà sprazzo di luce di pensiero, forse anche di bello ingegno, ma non il pensiero dell'individuo incarnato nel pensiero della società; è disarmonia, perchè manca o il motivo adeguato, o lo scopo adeguato delle azioni umane, che sono la risultante ultima dell'intelligenza. Come nelle condizioni normali possono esservi individualità più morali che intelligenti, e viceversa; così nelle condizioni morbose può esser disturbato più l'elemento intellettivo che il morale della mente umana; ma l'uno esclusivamente, restando l'altro

(1) Ric. Tiburzi, Est. De Cesare (Nel Filangieri, a. VI, p. 284).

(2) *Nuovo trattato di malattie mentali*, Parigi 1876, p. 9.

(3) *Trattato delle malattie mentali.* Traduz. ital. Torino 1878, c. IV, p. 236.

integro, è poco verosimile » (1). E finanche in quei casi che i moderni frenologi chiamano di pazzia morale, nei quali essi raffigurano l'uomo il quale, quantunque morbosamente pervertito negli affetti, nei sentimenti, nelle inclinazioni, negli impulsi naturali e nei costumi, dimostra una intelligenza e sottigliezza non comune nello spiegare, giustificare o scusare la sua condotta, non sarebbe esatto affermare l'indipendenza delle facoltà intellettive dalle affettive, imperocchè essa è più apparente che reale. Egli, dice il Mausdley, è necessariamente soggetto ad errori di giudizio e di condotta; la ragione in lui ha perduto il suo imperio sulle passioni e sulle azioni; e « riuscirebbe impossibile fargli riconoscere i suoi falli, che ostinatamente nega, scusa o giustifica » (2). E però, per non dilungarmi in ulteriori citazioni, sia che si parta, nello studio dei fenomeni psichici, dall'assioma dell'unità dello spirito, sia che si parta da quello dell'intima connessione delle funzioni del sistema nervoso; a qualunque scuola cioè si voglia appartenere, dovrà sempre accettarsi la conclusione, che tutto ciò che turba fortemente le facoltà affettive, non può che esercitare la sua influenza sulle forze dell'intelletto, e specialmente sulla più nobile facoltà di esso, che è la riflessione (3).

61. E appunto perchè la riflessione subisce anch'essa l'influenza delle passioni agitatrici dell'animo, due conseguenze possono derivarne: o che essa non può svilupparsi in tutta la sua forza; o che resta, per opera delle passioni, sviata nell'indirizzo della sua attività. — La dimostrazione del primo fatto non ha bisogno di ulteriori investigazioni; quella del secondo vien fornita da una osservazione semplicissima, che cioè quando la passione che turba l'animo è gagliarda, la mente che riacquista la sua attività riflessiva, non sempre riesce ad adoperare la sua attività per la valutazione giuridica e morale dell'azione alla quale la passione spinge l'offeso, sì da risvegliare nell'animo, con la forza dell'associazione delle idee, quei sentimenti di generosità, di onestà, di dovere, che sono la vera forza di resistenza agli impulsi antisociali; imperocchè talune volte la riflessione, sopraffatta dall'intensità della passione, non si esplica nell'esame ponderato e sereno del proposito già dalla passione fissato nell'animo; ma, rimorchiata essa per la prima dalla passione incitatrice, non appena ritorna all'intelletto, trovando già il proponimento criminoso fissato nell'animo dalle passioni che lo travagliano, priva di energia per resistere, tutte le sue forze adopera solo per renderne più pronta, facile e sicura l'esecuzione. La riflessione quindi interviene in tal caso cooperatrice efficace

(1) *La Psichiatria*, a. I, p. 182 — Napoli, 1883.

(2) *La responsabilità nelle malattie mentali*. Traduz. ital. del Tamassia — p. 180 e 182.

(3) Veggasi pure: Mausdley, *Fisiologia e patologia dello spirito*, cap. VI.

della volontà criminosa; ma nondimeno, essendosi fermata, non già sulla valutazione, dal lato giuridico e dal lato morale, dell'azione deliberata dall'animo sotto la spinta delle passioni agitatrici, ma solo sulla preparazione dei mezzi più opportuni per eseguirla, non potrebbe aver valore di circostanza aggravante del dolo.

62. In terzo luogo è necessario considerare che questa riflessione, al cui intervento si attribuisce così grande importanza, da elevare il dolo al suo più alto grado, spesso ottiene un risultato opposto a quello che si presume abbia ottenuto, il risultato cioè di render anche più viva ed energica la passione impellente. Quando il delitto rappresenta la reazione ad una offesa subita, la riflessione ritornata dopo il primo impeto cieco delle passioni, non può non arrestarsi innanzi tutto sulla valutazione di quella offesa. La passione immediatamente sorta nell'animo il più delle volte, come ho già detto, trova nell'azione del tempo ed in quella del pensiero riflesso un argine sicuro; ma talune volte accade che, analizzata dalla riflessione, l'offesa apparisca anche più grave, che dapprima non era sembrata a chi la subì — È la riflessione che chiaramente discopre se meritata o immeritata era l'offesa; è la riflessione che spesso, evocando ricordi dimenticati nel primo bollore dell'ira, dimostra anche più perfida l'azione dell'offensore. Suppongasi il caso di un individuo il quale, oltraggiato, riesca, per la natura speciale del suo temperamento, o per altro cumolo di benefiche circostanze, a vincere il primo impeto dell'ira; e che, perdurando ancora la passione nell'animo suo, ritorni però, come che sia, la riflessione a rischiarare l'intelletto. Questa riflessione potrà, specialmente se l'offesa non era del tutto inescusabile, ridestando sentimenti onesti e generosi nel cuore, e mostrando tutta la profondità dell'abisso in cui si piomberebbe per effetto del delitto, distogliere l'offeso da ogni proponimento di vendetta. Ma se l'offeso era stato sempre affettuoso con l'offensore; se avrebbe dovuto raccogliere da lui gratitudine; se l'offesa patita non ha prodotto il solo effetto che si risente immediatamente e che produce il primo impeto di passione, quello cioè di eccitare l'irritabilità, di scuotere, come per forza di corrente elettrica, il sistema nervoso; ma ha reso impossibile ad un padre di famiglia di procacciarsi i mezzi di sostentamento giornaliero, come accadrebbe se taluno, calunniato, perdesse un impiego; ha fatto cadere a piene mani il ridicolo sulla persona oltraggiata; le ha impresso sulla fronte un marchio indelebile di ignominia; è forse inesatta l'affermazione, che la riflessione, considerando l'offesa sotto tutti i suoi aspetti ed in tutti i suoi rapporti, ne dimostri anche maggiore la gravità, e quindi fortifichi anche più nell'animo la passione che vi freme?

63. Riepilogando dunque queste brevi considerazioni:

Si eleva la premeditazione a circostanza aggravante dei reati di sangue, perchè, cessato il primo impeto delle passioni, ritorna una certa calma allo spirito e la potenza riflessiva alla mente; per modo che, se non ostante ciò si delinque, il reato deve attribuirsi a libera volontà del colpevole, il cui dolo raggiunge il più alto grado, appunto perchè non si subì alcuna coazione, e non solo si violò la legge sapendosi di violarla, ma conoscendosi tutte le più lontane conseguenze del reato, ed adoperando per compiere più agevolmente il maleficio, quella forza intellettuale, che sarebbesi dovuta usare per resistere agli stimoli criminosi.

Ma non si considera in tal modo:

a) che spesso, mentre l'impeto delle passioni sembra cessato, perdura invece nascosto, ma non perciò meno violento, nel fondo dell'animo;

b) che spesso, anche quando il primo impeto cieco è cessato, e sembrano tornate una certa calma e la riflessione, quella cessazione non è che temporanea, ed una circostanza sovente di poco conto, forse un semplice ricordo, una semplice linea di associazione di idee, lo ridesta anche più violento;

c) che la riflessione, sulla quale si fonda un così costante e forte aumento di dolo, spesso non può che sorgere debole e poco efficace; sia perchè in taluni uomini è poco sviluppata la facoltà riflessiva; sia perchè in altri è preponderante la sensitività; sia finalmente perchè, svolgendosi simultaneamente alla passione determinata dalle offese subite da colui che poi reagisce col delitto, per l'intima connessione delle facoltà psichiche non può che risentire l'influenza limitatrice delle passioni concorrenti;

d) che spesso, quando gagliarda è la forza di questa passione, la riflessione resta da essa sviata; perchè invece di fermarsi sull'esame completo e minuto delle conseguenze dell'azione consigliata dalla passione, si ferma, rimorchiata da questa, sul solo studio dei modi più sicuri per eseguire il proponimento, che, già prima del suo ritorno, aveva preso l'animo;

e) che finalmente è tutt'altro che raro il caso in cui la riflessione stessa, esaminando da tutti i suoi lati ed in tutti i suoi rapporti l'offesa patita, ne scopre maggiore la gravità; e quindi paralizza in tal guisa tutti i benefici effetti che essa stessa aveva prodotti con la valutazione ponderata della illegalità e dei danni della reazione criminosa, rendendo invece anche più gagliarda la passione che già ardeva nell'animo.

Epperò a nulla giova la distinzione messa da Carrara, tra passioni cecitate all'aspetto di un male patito o imminente, e passioni determinate dal solo desiderio di un godimento, come l'odio e la vendetta. La causa che ha nell'animo accesa la passione non è che sempre

la stessa; ed anche chi, passato il primo impeto dell'ira, uccide per febbre di vendetta, uccide per reazione alla offesa patita. Egli è dalla natura morale e giuridica di questa causa e dalla intensità della passione suscitata, che bisogna desumere il criterio per la misura esatta della imputabilità; e le statistiche pênali ci danno una riprova evidentissima di questa verità, imperocchè quante volte si è trattato di giudicare donne le quali si erano vendicate uccidendo gli amanti infedeli o le rivali fortunate, ovvero imputati i quali, per odio profondo determinato da delitti dei quali essi o persone della loro famiglia erano stati vittime, si erano vendicati uccidendo gli offensori, si è ammessa dai giurati o lo discriminante della forza irresistibile, o la scusante della forza semi-irresistibile, e solo rare volte si è ritenuta la piena responsabilità, quasi mai la premeditazione (1). La qual cosa significa che la coscienza pubblica non segue la distinzione metafisica di passioni determinate dalla considerazione di un male passato o possibile, e di passioni mosse dal desiderio di un godimento; di passioni cieche e di passioni ragionatrici; ma segue invece un concetto che tutti intendono, quello cioè della intensità e della natura delle passioni impellenti. Ne valuta la intensità, perchè questa dà la misura della loro efficacia sull'intelletto, e quindi sulle determinazioni della volontà; ne valuta la natura, perchè nel determinarne l'efficacia giuridica, non si può prescindere, come dirò in seguito, dal considerare queste passioni nel loro aspetto morale e sociale.

64. E se tutte queste considerazioni non fossero sufficienti a dimostrare la necessità di sostituire al criterio della premeditazione un altro criterio più saldo nel fondamento razionale e di più facile applicazione, basterebbe certamente a dimostrarla il fatto, che, mentre l'imputabilità è essenzialmente graduabile per effetto del concorso di infinite cause modificatrici, la premeditazione, negli omicidi, contrassegnando il massimo grado del dolo, esige la massima delle pene, ingraduabile, fissa.

E per verità, oggi nessuno oserebbe negare che numerose cause fatalmente influiscano a sospingere al delitto, dando maggiore energia ed efficacia al motivo impellente.

Influisce la legge misteriosa dell'*eredità*, perchè anche i caratteri psichici, non altrimenti che i fisici, si ereditano spesso e in una certa misura dagli antenati; formandosi in tal modo, come dice il Sergi, quel primo strato del carattere, che poi man mano acquista nel breve ma faticoso corso della vita, la sua più o meno spiccata fisonomia individuale (2)

---

(1) Vedi: Holtzendorff, op. cit.

(2) *La stratificazione del carattere e la delinquenza*, Milano 1883.

Vedi pure: Jacoby, *Studii sulla selezione nei suoi rapporti con l'eredità nell'uomo*, Parigi 1881.

Ribot, *Eredità psicologica*, 2ª ediz , Parigi 1882.

Influisce il *temperamento*, perchè, come si è già avuto occasione di notare, secondo la diversità dei temperamenti, diverse sono la intensità e la efficacia delle passioni. « L'azione di uno stesso motivo — dice Schopenhauer — varia tanto da un uomo ad un altro, quanto la luce del sole imbianca la cera ed annerisce il cloruro d'argento, ed il calore rammollisce la cera ed indurisce l'argilla » (1) — Ed il Tissot a sua volta osserva che: « una impressionabilità eccessiva, una estrema tendenza alla diffidenza, la suscettibilità, l'umor malinconico e misantropo, sono disposizioni costituzionali involontarie, che se non escludono la libertà, l'indeboliscono, e scompigliano o tendono a scompigliare il giudizio » (2).

Influiscono l'*istruzione* e l'*educazione*, le quali, quando operano simultaneamente, sviluppano le forze dell'intelletto, formano l'energia del carattere, agevolano la resistenza ad ogni triste passione, e sono la luce che rischiara la vita morale degli individui e della società. Abbandonate un fanciullo senza guida fra le tempeste della vita; o dissolvete e corrompete la sua famiglia, sicchè invece di essere avvezzato con la parola e con l'esempio alla fede, all'onestà, al culto di tutto ciò che è nobile e bello, lo sia invece al cinismo, alla ipocrisia, al disprezzo dei più gentili affetti, all'asprezza dei modi, all'avidità dei facili guadagni, alla febbre dei sensi, al disdegno del freno delle leggi, all'amore dell'ozio; eppoi dite se, precipitando egli nel delitto, possa completamente alla sua volontà attribuirsi la responsabilità della sua azione. Epperò fu, a mio modo di vedere, provvida disposizione quella del codice di Giuseppe II, che annoverò tra le circostanze mitigatrici della responsabilità penale del colpevole, la mancata educazione di lui (3).

---

(1) *Ricerche sul libero arbitrio*, Parigi 1877, p. 98.

(2) *Il D. Pen. studiato nei principii e negli usi*, 2ª ediz., vol. I, p. 91.

(3) Vedi: Pertile, *Storia del D. Italiano*, vol. V, p. 154.

Lombroso assegna il 6 °[o] dei delinquenti alle classi colte. (*L'uomo delinquente*).

Mayr nota che in Baviera, sopra 100 delinquenti, in parecchi anni, si ebbero 40 analfabeti, da tre a 6 °[o] colti, ed il resto che appena sapeva leggere, o leggere e scrivere (*La statistica e la vita sociale*, 1879).

Dalla statistica penale italiana si apprende che nel nostro Stato dal 1870 a 1875 vi furono più di 23000 delinquenti analfabeti, 400 che sapevano leggere, e 800 che sapevano leggere e scrivere.

Adolfo Wagner ha osservato che in Prussia si verificano pochi reati commessi da individui minori di 24 anni, ed invece il più gran numero commesso ad gente che si trova tra il 26° e il 40° anno; età nella quale, secondo Quetelet, in Francia ed Inghilterra sono più scarsi che non nel periodo che corre dal 16° al 25° anno. Wagner spiega questo fenomeno col più lento sviluppo fisico e morale delle razze tedesche e slavo-tedesche sulle latine (*Della regolarità delle*

Influiscono la *pubblica opinione*, i *pregiudizii popolari*, la *condizione economica*, la *condizione di famiglia del delinquente*. Difatti, per addurne qualche esempio, Mayr osserva che in Baviera la statistica penale di parecchi anni ha messo in chiaro che circa il quadruplo dei delinquenti è di celibi (1); ed in Italia nel 1875 furono condannate 6 donne sopra 94 uomini, in Inghilterra 20 donne sopra 80 uomini, in Austria 25, secondochè più o meno la vita della donna, per la diversa civiltà di queste nazioni, si concentra nelle pareti domestiche, e più o meno disorganizzata è la famiglia (2).

Influisce l'*età*, perchè, p. es. il massimo numero di reati di sangue si compie da coloro che attraversano quel periodo della vita che corre dal 21° al 35° anno, nel quale più vive e tumultuose sono le passioni, che poi a grado a grado si affievoliscono, sicchè riesce più agevole alle forze di resistenza di contrapporsi alla spinta criminosa (3).

Influisce il *sesso*, perchè la donna è assai più dell' uomo soggetta alla tirannia della sua organizzazione fisica ed alle condizioni peculiari del suo stato. Dell'uomo meno riflessiva e più fantastica, più ir-

---

azioni umane apparentemente arbitrarie, p. 33.) — Ma Drobisch, considerando che le proporzioni mantenute in Francia si riscontrano pure in Inghilterra, che è di razza germanica, spiega invece così il fenomeno, che in Prussia si manifesta la capacità al delitto più tardi che altrove nell'uomo, perchè nell'età giovanile la scuola e la casa esercitano su di lui più a lungo il loro benefico influsso. (*Statistica morale*, traduz. ital. del Tammeo, p. 37).

Non debbo tacere però che l'istruzione, sebbene sia la forza secreta destinata a generare nella coscienza popolare la giusta misura dei diritti e dei doveri, pure sovente non basta da sè sola ad arrestare gli sciagurati sulla china del vizio e del delitto. La statistica stessa spesso oscilla nei suoi risultati. Vi sono alcune classi di delitti, p. es. le frodi, che richiedendo astuzia raffinata, reclutano a preferenza i loro proseliti tra la gente non ignorante. L'istruzione spesso o abbatte o esaspera l'animo, perchè fa comprendere meglio e più vivamente risentire i disinganni, le miserie, le ingiustizie, che pur troppo avvelenano molte volte la vita. Ma l'istruzione diventa fortissima leva di civiltà e prosperità sociale, quando si accoppia nell'uomo alla sana educazione. Il primo stimolo alle nobili azioni viene dal sentimento: bisogna dunque formar l' animo innanzi tutto. Illuminate la mente di un uomo bene educato, e si potrà esser sicuri quasi che egli non verrà meno al suo dovere, perchè la ragione gli spiegherà la secreta virtù di quei sentimenti, ai quali era già dischiuso l'animo suo. Illuminate invece il pensiero di un uomo che ha sempre respirata un'aria avvelenata; non sempre la luce delle nuove idee, alle quali si è aperta la sua mente, riuscirà a diradare le tenebre che gli si sono lentamente addensate nell'animo, e spesso invece servirà a rendergli più agevole e sicuro quel cammino delittuoso, sul quale i tristi esempi, l' ozio, la miseria, la perfidia, le tristi passioni lo sospingono.

(1) *La statistica e la vita sociale.*

(2) Tammeo, *I delitti*, c. VI.

(3) Drobisch, *Statistica morale*, p. 29 e 33 — Lucchini, *Riv. Pen.* a. VIII, pag. 134.

ritabile e meno energica, più accessibile alla violenza della passione e meno atta a resisterle, se delinque, è non di rado meno colpevole di lui (1).

E molte altre cause e di diversa natura ed importanza influiscono delle quali non parlo, per non dilungarmi soverchiamente ripetendo cose già dette egregiamente da altri.

65. Or bene, è egli logico, di fronte a così complicato intreccio di cause variamente modificatrici della responsabilità penale, ostinarsi a mantenere come altamente scientifica una teoria, la quale, desumendo dal tempo, dalla calma dello spirito, dall' intervento della riflessione, l'esistenza del massimo grado di dolo, è costretta a stabilire per gli omicidii premeditati il massimo grado di pena, cioè una pena fissa, ingraduabile, che è la morte, dove si conserva ancora l'estremo supplizio; l'ergastolo o i lavori forzati a vita, dove è stato abolito? Come è più possibile con un tal sistema quella misura geometrica tra il deitto e la punizione, che è il requisito essenzialmente necessario perchè una pena possa dirsi giusta? Se la colpabilità per sua natura è graduabile; se a modificarla numerose cause concorrono, palesi ed occulte, non è forza concludere che la pena massima e fissa, specialmente nei reati di reazione ad una offesa immeritata, vada eliminata dai sistemi penali?

66. Forse si risponderà che a questi inconvenienti ripara il sistema delle circostanze attenuanti; perchè nella latitudine del grado di attenuazione può il giudice tener conto di tutte le circostanze modifica-

(1) Il periodo della mestruazione — osserva Glisberg — rende la donna irritabile, capricciosa, e spesso la eleva a tal grado, da sminuirne ed anche distruggerne l'imputabilità (*Istinto e libero arbitrio*).

Le irregolarità della mestruazione — nota il Fazio — possono provocare una estrema perversione morale (*Il sesso in rapporto all'imputabilità*).

Nel tempo della gravidanza — dice Tommasi — possono verificarsi gravi modificazioni nella sfera nervosa ed esserne più o meno alterate le facoltà intellettive e il morale delle donne (*Ist. di Fisiologia*).

Esquirol sopra 742 donne dementi, ne trovò 92 che avevano perduta la ragione dopo il parto. Dopo il parto, dice Fazio, la donna entra in una nuova fase, che è contraddistinta da un esaltamento di sensibilità e di viva impressionabilità.

Ultima fase poi è quella che si verifica nell'organismo nell'età della cessazione dei ricorsi in cui si va soggetti ad irresistibilità patologiche pericolose.

Questa influenza del sesso sulla imputabilità potrà non essere costante ed assoluta; potrà quindi non determinare una circostanza invariabile di mitigazione di responsabilità e di pena; ma che spesso si verifichi, è indubitato; e che il non poterne tener conto alcuno a causa della natura speciale della pena, fissa ed ingraduabile, fulminata dalla legge, si traduca in una ingiustificabile violazione di quel principio di equazione che è la base razionale di ogni sistema di penalità, è indubitato egualmente.

trici della imputabilità, le quali sfuggono al legislatore, chiamato solo a provvedere con formole generiche alla generalità dei casi.

Ma io, senza fermarmi, perchè sconfinerei dai limiti del presente lavoro, ad indagare se questo sistema delle attenuanti generiche, introdotto in Francia nel 1832, dapprima pei soli giudizii per giurati, e di poi anche per gli altri, allo scopo di attenuare parecchie disposizioni del codice penale, diventate barbaramente severe, senza procedere ad una revisione radicale e completa di tutto il codice, sia da adottarsi anche quando siasi proceduto ad una intera ed illuminata revisione di tutte le leggi punitive, anche quando cioè sia venuta meno quella speciale necessità storica che lo fece adottare come temporaneo temperamento di rigori ingiustificabili; senza fermarmi, dicevo, a questo esame, non esito ad affermare che, anche ammessa la ragionevolezza di questo sistema, l'uso delle circostanze attenuanti non potrebbe essere sufficiente a riparare gli inconvenienti gravissimi da me deplorati.

In primo luogo, non bisogna dimenticare che le circostanze attenuanti determinano una mitigazione fissa di pena; e quindi la latitudine del grado di discesa può non essere sufficiente per tutte quelle svariatissime circostanze, le quali possono concorrere ad attenuare la responsabilità del giudicabile.

In secondo luogo, suppongasi che un individuo di ottimi precedenti, per frivola ragione commetta un assassinio: il suo passato senza macchie indurrà i giurati a concedergli il beneficio delle attenuanti. Suppongasi invece che un altro individuo, anch'egli per lo innanzi di vita intemerata, per gravi offese ricevute, concepito un odio implacabile pel suo offensore, premeditatamente lo uccida; ancorchè gli si conceda il beneficio delle circostanze attenuanti, potrà egli dirsi che si sia resa completa giustizia, sol perchè a lui, che fu spinto al reato da una forte passione, si sarà concessa la stessa attenuazione di pena, che fu concessa a colui il quale consumò l'identico reato, spinto però da frivolo motivo?

In terzo luogo, suppongasi che un uomo di ottimi precedenti, per causa di poco conto consumi un assassinio: i giurati, pel suo passato onesto, assai probabilmente gli saranno generosi delle circostanze attenuanti. Suppongasi invece che i giurati abbiano a giudicare un altro accusato, il cui passato non sia uno specchio terso, ma che se consumò il misfatto che gli s'imputa, vi fu spinto da odii tremendi, da smania febbrile di vendetta per gravi oltraggi subìti; si concederà anche a costui il beneficio delle circostanze attenuanti? Il pubblico accusatore si rizelerà; dipingerà con foschi colori il passato del giudicabile; sosterrà che non merita pietà un'anima che già da lungo tempo per altri reati ha destata la pubblica preoccupazione; e molto

probabilmente i giurati, ansiosi di dileguare persino il più lontano pericolo di dare con la loro indulgenza incitamento a nuovi delitti, negheranno il beneficio. Pur troppo è così: le attenuanti il giudice popolare il più delle volte non le concede perchè vede che un principio di giustizia le reclama, ma perchè sente che una voce intima di pietà glie le consiglia. E in tal modo tutto ciò che come corrente di fuoco è passato per l'animo del giudicabile, quando non valga a costituire una scusa legale distruggendo innanzi tutto la premeditazione con la quale le scuse sono incompatibili, non avrà probabilmente alcuna efficacia sulla determinazione del grado di imputabilità e sulla misura della pena.

In quarto luogo vi è un dilemma, che non trae la sua forza dalla variabilità dei fatti, ma dalla invariabilità dei principii; ed il dilemma è il seguente: Le attenuanti o si concedono pei buoni precedenti, per le qualità personali degli accusati, ed allora sono del tutto estranee alla natura ed alla intensità del motivo impellente, e quindi non provvedono che in modo parziale ed insufficiente ai bisogni da me rilevati. O si concedono anche in considerazione della natura e della intensità di questo motivo impellente, ed allora a nessun pensatore può sfuggire la contraddizione che, affermandosi nello stesso tempo, in tesi di omicidio, il beneficio delle attenuanti e la circostanza aggravante della premeditazione, da un lato si attenua la responsabilità in considerazione della natura del motivo e della efficacia di esso sull'intelletto e sulla volontà, e dall'altro lato si aggrava poi questa responsabilità fino al punto di elevarla al suo massimo grado, pel concorso della premeditazione, cioè per lo sviluppo della riflessione che ha determinato la massima perfidia dell'animo, la massima pertinacia della volontà; la qual cosa significherebbe proclamare nello stesso tempo la massima responsabilità penale e la responsabilità penale attenuata!

67. E sono tanto giuste queste considerazioni, che alcuni giuristi, decisi da un lato a non abbandonare una teorica sanzionata dalla lunga tradizione scientifica, ma scossi dall'altro lato dagli assurdi e dai pericoli di cui è feconda, vorrebbero conciliare le esigenze storiche con le esigenze della ragione, dichiarando altamente scientifica la teoria della premeditazione, ma sostenendo in pari tempo la graduabilità dell'aggravamento che dalla premeditazione deve inesorabilmente derivare (1).

68. Or bene, per comprendere l'origine storica ed il valore scientifico di questo sistema di transazione, è opportuno evocare alcuni ricordi storici.

Le legislazioni antiche e le moderne ravvisarono sempre nell'omi-

---

(1) Riscontrisi Carrara, Opusc. vol. VII *Omicidio-Premeditazione* op. LXVI.

cidio premeditato la ragione giustificativa del massimo dolo, e quindi della massima pena. Epperò colà dove la pena capitale venne abolita, la pena dell' assassinio fu quella corporale perpetua, riducendosi a temporanea la pena dell'omicidio volontario semplice. E questa pena dell'assassinio non fu mai suscettibile di gradazione, perchè si pensò che il dolo massimo, appunto perchè tale, non poteva per le identiche ragioni della natura del fatto e della condizione dello spirito del delinquente, le quali avevano determinato il massimo grado d'imputabilità, ricevere attenuazioni. E quando la pena dell'omicidio volontario semplice era quella di morte, per rendere sensibile l' aggravamento richiesto, si ricorse ad una maggiore efferatezza nei modi della esecuzione, facendosi uso della ruota (1), ovvero tenendosi il paziente esposto per mezz'ora prima dell'esecuzione, ligato per mezzo di un collare di ferro al patibolo (2), ovvero torturandolo in mille barbare maniere, il cui solo ricordo inorridisce (3), le quali però variavano per lo più nel grado di atrocità, secondo che l' assassinio era semplice o qualificato, ritenendosi qualificato l' assassinio, quando concorrevano le circostanze del parricidio, della recidiva, ed altre di simile natura.

Ma fu merito principalmente degli antichi criminalisti e dei tribunali napoletani se, cominciando a darsi un più esatto valore ed una maggiore importanza alle leggi psichiche, si iniziò un certo sistema di reazione contro tante efferatezze. Essi, guidati da Tommaso Grammatico, ed avvalorati da una decisione del Sacro Regio Consiglio, stabilirono che anche dopo un anno dall' oltraggio subito, fosse scusabile e degno di pena straordinaria l'uccisore di colui che lo aveva oltraggiato (4). E i tribunali del regno, nonostante la costituzione di Federico II *Pacis cultum*, che negava ogni scusa al provocato se, dopo la provocazione, fosse passato *ad actus extraneos*, presero a dichiarare scusati anche coloro i quali, provocati con gravi ingiurie, si fossero in qualunque tempo vendicati, *et quamvis insidiis vel proditorie* (5).

La reazione fu violenta, forse eccessiva, certo però efficacissima e salutare; imperocchè ad evitare la contradizione che un medesimo fatto criminoso da un lato, perchè premeditato, rappresentasse il massimo grado della imputabilità, e dall' altro poi, perchè reazione

(1) In Francia dal sec. XVI al XVII (Vedi Mujart de Vouglans, vol. III c. II, n. VII—Vedi pure Du Boys, *Storia del D. crim. in Francia*, vol. V, d. 330)—In Germania per le disposizioni della Carolina.

(2) Cod. pen. Bavare del 1813, art. 6.

(3) Riscontrisi Pertile, op. cit., vol. V, p. 266. e seg.

(4) Grammatico, Decis. 25—Vedi pure Bertazzolo, cons. 234; Giurba, cons. 86; Crispo, prax. crim. l. 1, tract. 12.

(5) Riscontrinsi: Gizzarello, l. 16; Campana, De fuorjud. resp. 16, n. 3, 6, 7; De Rosa, c 12, n. 7, Prax. Decret. M. C. V.

ad una offesa, fosse meritevole di scusa, si ricorse da taluni al sistema della graduazione del dolo di proposito; e fu questo il sistema adottato dalla legislazione toscana.

La legge del 1786 abolì in Toscana, con l'articolo 51, la pena di morte; e con l'art. 67 stabilì i pubblici lavori a vita pei colpevoli d omicidii premeditati.

La legge del 1795, ristabilendo la pena capitale, disse, con l' art. 12, che si metteva di nuovo in vigore quella pena « *per tutti gli omicidii commessi con matura ed antecedente deliberazione e consiglio* ». E la Rota, per dirimere i dubbi sorti, interpetrando lo spirito delle due leggi, stabilì con due decisioni che la *premeditazione*, alla quale si riferiva l'art. 67 della legge del 1786, non era da confondersi con la *maturità di deliberazione e di consiglio*, di cui faceva parola la legge del 30 agosto 1795 (1). E il Paoli, annotando le conclusioni del Forti, osserva che la Rota considerò che la pena di morte era stata dalla riforma legislativa del 1795 ripristinata solo per gli omicidii premeditati commessi *col massimo grado di freddezza e di malvagità*; e che per gli omicidii i quali erano bensì premeditati, ma con animo meno calmo e freddo, dovea ritenersi che fosse rimasta ferma la pena dei pubblici lavori a vita inflitta dalla legge del 1786. In tal modo quindi si introdusse nella pratica forense in Toscana la distinzione tra gli omicidii *semplicemente deliberati* e gli omicidii *maturamente premeditati*; e si ammise la gradazione del dolo di proposito, che trovò saldo sostegno in dotte e recise decisioni giudiziarie.

« Egli è certo — dice una elaborata sentenza redatta dal Carpanini, che il precedente calcolo logico dell' intelletto è suscettibile di infinite modificazioni, a seconda dello stato di animo in cui si trova l'agente. Se infatti l'animo è dominato da una passione fredda, pienamente ponderatrice, l' intelletto che istituisce il calcolo, sarà più libero nelle sue operazioni, e la esecuzione di quell' atto volontario che sussegue a questo calcolo, che è quanto dire il delitto, potrà essere suscettibile del medesimo grado di morale e politica imputabilità Che se all'incontro l'animo dell'agente è dominato da una di quelle passioni che esercitano sull'uomo un'azione calda e violenta, il calcolo dell' intelletto non sarà mai affatto libero, e l' azione cui dietro quel calcolo imperfetto siasi determinata la volontà, sarà premeditata sì, ma non già accompagnata alla matura deliberazione e consiglio » (2). Ed il codice del 1853, il quale parla di omicidio *premeditato* e non già di omicidio *freddamente deliberato*, sebbene possa parere che non

---

(1) Vedi: Forti, *conclusioni criminali*, XXII.
(2) Ivi, loc. cit.—Nota.

consideri più l'omicidio semplicemente deliberato come appartenente ad una classe intermedia tra quella degli omicidii semplicemente volontari e quella degli omicidii premeditati propriamente detti, come è sembrato alla Cassazione di Firenze (1), pure col § 2 dell'art. 309 ha concesso al giudice la facoltà di far passaggio, valutate le speciali circostanze, dalla pena capitale a quella dell' ergastolo, conservando in tal guisa una specie di graduazione del dolo di proposito (2).

Ma questo sistema di graduare la premeditazione, adottato di poi in certo modo dal Cod. di Zurigo (§ 125), dal cod. di Olanda (art. 289), dal Cod. di Turgovia (§ 58) e dalla legislazione americana, fu respinto dalla maggior parte dei legislatori e dei criminalisti, i quali, ritenendo contraddittoria nei termini una premeditazione graduata, non potendo essere *graduato* ciò che è *massimo*, stabilirono per gli omicidii premeditati la massima delle pene.

« La premeditazione — scrive il Carmignani — è ingraduabile. Le passioni determinatrici al delitto sono di diversa natura; alcune tentano, altre premono dolorosamente l' animo, alcune lo spingono. È mostruoso leggere in alcune sentonze toscane la causa di delinquere chiamata *spinta*, seguendo un abuso che il Romagnosi ha fatto di una formola del Beccaria » (3).

E fu per ciò, che quando nel 1° progetto pel nuovo codice penale italiano si volle adottare un sistema di graduabilità per gli omicidi premeditati, non si pensò di desumerne il criterio dalla valutazione della *causa*, cioè dal motivo impellente; ma si distinse invece: 1°) se l'omicidio fu commesso con insidie; 2°) se con premeditazione, ma senza insidie: 3°) se con insidie e con premeditazione; stabilendosi pel primo caso il quarto grado della reclusione, pel secondo il quinto grado, e pel terzo l'ergastolo. (Art. 298, 302 e 303). Ma poichè nella Commissione Conforti e De Foresta si ribellarono contro un tal sistema, sostenendo essere assurdo che alla premeditazione, la quale segna il massimo grado della perversità, non venisse inflitto il massimo grado di pena, fu esso abbandonato, estendendosi la pena dell'ergastolo ad ogni omicidio premeditato, senza distinzione di sorta (art. 282 e 283). Nè alcuna graduazione fu più ammessa nei progetti posteriori, i quali stabilirono per gli omicidii premeditati la pena di morte, o l'ergastolo, che è pena perpetua.

69. Questo sistema di graduazione della premeditazione, accenna, senza dubbio, a più esatti studi sulla natura dell'uomo; poichè dimo-

---

(1) 15 maggio 1878, Ric. Grassi, Est. Lozzi (Riv. Pen. vol. IX, p. 164).

(2) Vedi: Pessina—*Elementi di D. Cen.*, vol. 2 p. 34.

(3) *Cenni per la compilazione metodica di un completo codice pen. toscano*, § XIV. (Scritti inediti, vol. 6).

stra che si tien conto del dinamismo delle passioni, e si respingono talune affermazioni ingiustificabili di indipendenza vicendevole delle facoltà dello spirito: ma nondimeno recisamente affermo che esso non rappresenta che un sistema di transazione, il quale non può essere accettato nè dai sostenitori della teorica classica della premeditazione, nè da coloro che la combattono.

E per verità, se si ammette che vi sia premeditazione anche quando con la riflessione concorre una passione gagliarda, e si stabilisce poi che la premeditazione debba in questo caso ritenersi di grado inferiore, in considerazione dell' efficacia limitatrice che le passioni esercitano sulla intelligenza e sulla volontà, si scrolla tutta la base su cui fu sempre fondata la teorica della premeditazione; imperocchè si esclude in questo caso, che è di gran lunga il più frequente, la possibilità dell'imperio assoluto ed incondizionato della ragione, e della massima perfidia di animo guidato solo dal freddo calcolo.

70. E se questo sistema di graduazione è respinto da quasi tutti i sostenitori della teorica della premeditazione, non può non essere respinto egualmente da coloro che la combattono. E le ragioni a me sembrano le seguenti:

1°) Il sistema di graduazione proposto, non elimina alcuna di quelle gravissime difficoltà pratiche e teoretiche, che io credo di aver con sufficiente chiarezza ed ampiezza esposte nella prima parte di questo lavoro.

2°) Se si riconosce che la passione perdura spesso vigorosa anche dopo la prima furia cieca, anche quando cioè la facoltà riflessiva ha potuto tornare all'intelletto, e che, perdurando, non può non esercitare la sua efficacia impulsiva limitatrice della massima imputabilità, se si riconosce cioè l'influenza di questa passione sulla intelligenza ancorchè sussidiata dalla riflessione, e sulla volontà, si deve riconoscere altresì che spesso, quando è gagliarda, rende addirittura inefficace l' intervento della riflessione, sviandone, come ho già detto altrove, la direzione; e spesso dalla riflessione medesima riceve fatalmente forza maggiore, perchè l' offesa immeritata che così frequentemente è la sorgente di quelle passioni che producono i reati di sangue, alle volte considerata da tutti i suoi lati ed in tutti i suoi rapporti dal pensiero riflesso, si manifesta più grave, ed accresce le emozioni destate nell'animo. E se questo è vero, la conseguenza deve essere, che questa permanenza nell'animo di una passione energica, rendendo sovente inefficace ogni provvida azione del pensiero riflesso, anzi impedendogli spesso di esercitare questa sua benefica azione, non consente quell'aumento di imputabilità e quella esasperazione di pena, la cui necessità vorrebbe in modo assoluto ricavarsi dal semplice fatto del-

l'intervento della riflessione, tuttochè poi si volesse prefiggere un limite a questo aumento di imputabilità e di pena, per modo che restasse sempre al di sotto di quello stabilito pel caso in cui intervenga operosa la riflessione e l' animo sia sgombro di passioni o per lo meno di forti passioni.

3) Finalmente, adottandosi questo sistema di graduazione, si può facilmente cadere nella contradizione di riconoscere e sconoscere in pari tempo la vera efficacia delle passioni sulle operazioni dell'intelletto e sulle determinazioni della volontà. E per vero, con questo sistema di graduazione si afferma che il concorso della passione diminuisca l'efficacia della riflessione e renda il colpevole meno imputabile, che non quando si lasciò andare al reato riflettendo severamente su ciò che voleva compiere, senza cioè che forti passioni gli avessero agitato l'animo; ma si afferma altresì che quando con la passione, ancorchè gagliarda, sia concorsa la riflessione nel delinquente, il reato debba sempre ritenersi più grave e più gravemente punirsi, che non quando la riflessione sia mancata.

Ed a me pare che questa così recisa ed assoluta affermazione assai spesso potrebbe essere produttiva di ingiustificabili conseguenze. Può difatti accadere che immorale ed abbietta sia la passione che ha determinato l' omicidio volontario semplice, morale invece e nobile quella che ha spinto all' omicidio premeditato di primo grado o deliberato che dir si voglia; e obbligandosi i giudici a punire il colpevole nel secondo caso sempre più aspramente che nel primo, si costringerebbe la coscienza sociale, che innanzi tutto è coscienza morale, a mettersi in contraddizione con sè stessa. Può accadere inoltre che, mentre all'omicidio volontario semplice fu spinto il colpevole da una passione alla quale la vittima non aveva data occasione alcuna, al premeditato fu indotto invece da una passione destatagli nell'animo dalla stessa vittima con fatti oltraggiosi ed immeritati; e può accadere finalmente che mentre leggiera fu la passione la quale spinse all'omicidio semplicemente volontario, energica invece fu quella che spinse all'omicidio premeditato. Ora obbligandosi i giudici, con limiti *a priori* ed arbitrariamente prestabiliti nella misura della penalità, a punire il delinquente nei primi casi sempre meno e molto meno che nei secondi, sol perchè in questi si verificò l' intervento di una riflessione, spesso problematica, sempre indebolita, sovente sviata nella sua direzione a causa delle passioni fortemente agitatrici dell'animo, si obbligherebbero a trascurare le esigenze della pubblica coscienza, la quale giuridicamente misurando la responsabilità del delinquente in questi diversi casi, comprende pur troppo che quando la passione

è gagliarda, e quando un'offesa ingiustificabile della vittima la fece nascere nell'animo del giudicabile, di questa passione deve tenersi adeguatamente conto nella valutazione dell'imputabilità; e che, se l'intervento della riflessione, accennando alla cessazione, spesso del resto non definitiva, del primo impeto cieco delle passioni, può eliminare le circostanze scusanti, non sarebbe giusto che obbligasse ad infliggere una pena assai più aspra che non sia quella meritata dagli autori di omicidio volontario semplice. E tanto maggiormente alla coscienza pubblica ripugnerebbe sovente questo sistema di capricciosa graduazione di pene, in quanto che essa si avvede che sulla pronta o ritardata reazione alle offese, influisce non poco, come ho già detto, lo speciale temperamento dell'accusato; e che spesso, come ben dice l'Holtzendorff, la ritardata reazione è indizio di lotte combattute nell'animo e di resistenze inutilmente tentate.

71. Se dunque ad alcuni dei medesimi sostenitori della teorica della premeditazione, come, per esempio, al Carrara in Italia (1) ed al Grey in Inghilterra (2), è sembrato assurdo il non tener conto adeguato della efficacia delle passioni tanto spesso concorrenti con la riflessione, ed è parso che la teorica della riflessione dovesse modificarsi in guisa da dar luogo ad un sistema di penalità che meglio rispondesse alle leggi psichiche ed alle esigenze giuridiche, perchè mai, domando io, si vorrebbe presceglìere il criterio della graduabilità della premeditazione, che in pari tempo è respinto da quasi tutte le legislazioni e da quasi tutti i propugnatori della teorica della premeditazione, e deve essere respinto da coloro che contro questa teorica insorgono, e non si adotta invece un sistema di graduazione dell'imputabilità nei reati di sangue, e di misura di penalità, che risponda ad ogni esigenza morale e giuridica, e sia di facile e sicura applicazione?

72. E che questo sistema possa agevolmente costruirsi, spero di poterlo dimostrare con brevi osservazioni.

È risaputo che il criterio della esatta misura dell'imputabilità e della pena è fornito dall'elemento del *dolo* e da quello del *danno*.

Orbene, considerando innanzi tutto il *dolo* in rapporto alle passioni perturbatrici dell'animo del delinquente, lo studio diligente dei fenomeni psichici obbliga alla conclusione, che il dolo, quando le passioni impellenti sono di una determinata natura e di una sufficiente intensità, non possa non subirne l'influenza limitatrice.

Quando ingiustificabili nella loro origine, immorali ed antisociali

(1) Opuscoli, vol. VII—Omicidio—Premeditazione.

(2) Citato dall'Holtzendorf nella monografia. *L'assassinio e la pena di morte* in nota.

nel loro fondamento si dimostrino le passioni impellenti, la forza dell'intelletto non ne resta in alcun modo svigorita, chè anzi è il calcolo della mente che le promuove e le sviluppa. Il falsario che altera dolosamente una scrittura per arricchire a danno altrui, è mosso dalla avidità del guadagno; il libertino che violentemente disonora una fanciulla, è mosso dalla libidine; ma queste cause stimolatrici non fiaccano le forze dell'intelligenza, non impediscono alla mente di vedere ed all'animo di sentire tutta l'illegalità e l'abbiettezza dell'azione che si vuol compiere, e di scorgerne tutte le più lontane e tristi conseguenze. È la malvagità raffinata che spinge al delitto. Il delinquente si palesa nel massimo grado perfido e pericoloso; epperò la sua responsabilità non potrebbe essere attenuata, imperocchè questa attenuazione offenderebbe il sentimento morale e il giuridico; e su questo punto sono tutti concordi i criminalisti, a qualunque scuola appartengano,

Ma quando la passione che tumultua nell'animo e spinge al reato non sia nè immorale, nè antisociale nel suo fondamento, quando appartenga cioè alla categoria di quelle passioni che stanno nel fondo dell'animo di ognuno, e contro le quali non saprebbe ribellarsi la pubblica coscienza, non sarebbe giusto negare che essa eserciti la sua influenza limitativa sulla imputabilità. Si seguirà l'opinione della grande meggioranza dei criminalisti, che cioè fondamento della imputabilità sia la libera volontà? In tal caso non potrà negarsi che doppia sia l'efficacia di questa passione, imperocchè essa da un lato spinge direttamente, con forza proporzionata al suo grado di energia, la volontà; e dall'altro lato poi limita i mezzi di resistenza di cui potrebbe disporre l'animo, appunto perchè, quando il fatto criminoso è il prodotto di una passione non ignominiosa od antisociale, o è la reazione ad una offesa ingiustamente patita, la natura stessa della causale toglie al maleficio parte di quella sua odiosità, che comunica all'animo nuove forze di resistenza contro gli stimoli delittuosi. Si seguirà l'opinione di quei criminalisti, i quali, come Janka (1), Schütze (2), Berner (3), ed altri, sostenendo che la volontà non è una facoltà a sè, ma un fenomeno, un risultato della determinazione intelligente, pongono l'intelligenza a fondamento della imputabilità? Anche in questo caso, per quella intima connessione che, come ho già avuto oc-

---

(1) Vedi: Von Buri, *Stato di necessità e di legittima difesa* (Nella Riv. Pen. a. 1882).

(2) *Disposiz. sulla imputabilità della moderna legislaz. pen.* (Riv. Pen. V. II e III).

(3) *Lehrbuch.*

casione di dire, esiste tra le diverse specie di fenomeni psichici, non potrà negarsi che queste passioni, le quali fortemente agiscono sulle facoltà affettive, esercitino la loro influenza limitatrice anche sullo sviluppo delle forze dell'intelletto. Si seguirà finalmente l'opinione di coloro i quali, eliminando ogni concetto di imputabilità perchè respinto dalla inesistenza del libero arbitrio sulla quale ostinatamente insistono, dimostrano la legittimità della pena sulla semplice considerazione della temibilità del delinquente e della necessità che ha la società di difendersi? Ebbene, anche in questo caso, la natura speciale delle passioni dominatrici dovrà esercitare la sua efficacia limitativa sulla imputazione e sulla misura della pena; perché meno è immorale la passione che spinge al reato, meno è giustificabile l'offesa che suscitò questa passione, e minore è quindi la temibilità che dimostra il colpevole.

Nè altrimenti accade se si consideri l'altro elemento della imputabilità, cioè il *danno*.

Paragonandosi due reati nei quali la lesione giuridica immediata sia identica, come accade paragonando due omicidii, i quali, benchè semplicemente volontario l'uno e premeditato l'altro, pure si concretano sempre nello stesso fatto criminoso, cioè nella dolosa uccisione di una persona, la diversità del danno non potrà riscontrarsi in altro che nelle conseguenze indirette, cioè nello spavento, nell'allarme che si produce nella società. E questo danno sociale o mediato, quando identica è la lesione giuridica immediata prodotta da due azioni delittuose, è fattore efficace della misura della pena dei due maleficii. Or se questo è vero, è vero parimenti che il pericolo che ogni reato desta nella società, varia secondo l'origine, la qualità e l'energia della passione che spinse il delinquente, poichè secondochè questa passione fu morale od immorale, giustificabile o ingiustificabile nella sua origine, scusata o riprovata dalla coscienza pubblica, l'allarme che il reato fa nascere nella società assume diversità di intensità e di durata.

Da qualunque punto quindi si studii il problema della imputabilità, non si può che venir sempre alla identica conseguenza, che, per misurare la maggiore o minore entità giuridica di un reato, la vera norma direttiva non può esser data che dalla natura delle passioni impellenti, cioè dalla causale del reato.

73. Holtzendorff a tal riguardo osserva, come ho già notato nelle prime pagine di questo lavoro, che nell'assumere questa causale a criterio di misura del reato, fa d'uopo tener conto della *moralità del motivo*, come quella che corrisponde alle esigenze della coscienza pubblica, le quali così frequentemente, nei reati determinati da causali

morali, si manifestano nei verdetti assolutorii dei giudici popolari.

Alfredo Fouillée, invece, pur convenendo con l'Holtzendorff in tutto ciò che si attiene alla critica della teoria della premeditazione, reputa inesatto il criterio della moralità del motivo, poichè, adottandosi questo criterio, si correrebbe il pericolo di ricadere dolorosamente nel sistema delle punizioni morali; e sostiene che solo l'essere il motivo *sociale* o *antisociale* fornisca il criterio richiesto (op. cit.).

Io, da parte mia, mi permetto di osservare che per determinare con esattezza questo criterio graduatore, fa d'uopo considerare:

1.° Se il motivo, nella sua genesi, abbia avuto un fondamento *giuridico*; cioè se il reato fu il prodotto più o meno diretto di qualche sentimento, la cui inviolabilità la legge garentisce. La qual cosa obbliga ad indagare se fu la vittima che con l'opera sua suscitò nell'animo altrui la passione che spinse al delitto; se, nel caso affermativo, quest'azione della vittima fu giustificabile o ingiustificabile, legittima o illegittima; e finalmente, quando la passione suscitata nell'animo del delinquente derivò da una offesa immeritata, quale fu il dinamismo della passione medesima. Suppongasi il caso di un omicidio determinato dalla febbre di vendetta suscitata nel giudicabile da un oltraggio immeritato fattogli dalla vittima. La legge garentisce la vita degli individui, ma essa garentisce pure la loro integrità morale, la loro dignità personale; e quindi allorchè un uomo, offeso nel suo onore, reagisce, più o meno prontamente, uccidendo l'offensore, il suo operato non cesserà di essere un maleficio, ma non potrà essere punito così severamente, come lo sarebbe se egli fosse stato tratto al maleficio da una passione alla quale la misera vittima non diede incentivo alcuno, o che ebbe origine in modo del tutto ingiustificabile. La differenza tra i due casi, e quindi tra tutti gli altri casi analoghi, è prodotta dalla considerazione psicologica dell'efficacia limitativa delle passioni giuste nella loro origine sulle forze dell'intelletto e della volontà, e dalla considerazione del diverso grado di preoccupazione destato nella società.

2.° Se il motivo, pur non riferendosi a quelle passioni la cui inviolabilità è dalla legge garentita con sanzioni penali, abbia però un fondamento *morale*, non tutti i precetti morali essendo suscettivi di sanzione giuridica. Io riconosco col Fouillée che il semplice criterio morale non è sufficiente a determinare l'esistenza di un reato; ma riconosco parimente che quando, per caratteri essenzialmente giuridici, il reato è integrato nei suoi elementi costitutivi, il grado di moralità del motivo non può non esser calcolato come efficace criterio graduatore dell'imputabilità e misuratore della pena. Se la valutazione della moralità del motivo venisse trascurata, si offenderebbe la co-

scienza sociale, perchè la legge morale è legge fondamentale in ogni società civile, e l'allarme che desta il reato è maggiore o minore, secondochè immorale o morale fu il motivo impellente; e si violerebbe la verità psicologica innegabile che le passioni suscitate da una causa morale esercitano sempre una influenza limitatrice sulle facoltà psichiche. Suppongasi il caso che una giovinetta, maggiore degli anni 18, sia con falsa promessa di matrimonio disonorata da un libertino, che con raffinata seduzione ha saputo destarle nell' animo il più intenso affetto; e che la misera giovinetta, tradita spietatamente dal suo seduttore, vedendo svanita ogni speranza, umiliata di fronte a sè stessa, derisa, tormentata dal rimorso, si vendichi dell'oltraggio e dell'abbandono, uccidendo il vile che le ha rapito l'onore, per abbandonarla nell'abisso della disperazione e dell'abbiezione. La legge penale potrà non elevare a reato l'azione vigliaccamente cinica di questo seduttore (art. 500 cod. Sardo-Italiano); ma questa azione non cessa di essere iniqua di fronte alle leggi morali; la passione che, figlia del disonore e del tradimento, è sorta nell'animo della povera tradita, trova sempre un' eco di simpatia nella coscienza sociale; e di tutto ciò bisogna tener conto come di un fattore indispensabilmente graduatore della responsabilità e della pena, sia o non sia intervenuta la riflessione nella formazione del disegno criminoso e nella preparazione del reato, se non si vuole che i giudici popolari risolvano con un taglio netto ogni questione, affermando, come quasi sempre fanno in cause di questo genere (1), l'esistenza della forza irresistibile, con quei verdetti assolutorii, contro i quali tanto si grida, e che in gran parte si eviterebbero, se l'imputabilità e le pene fossero con più giusti criterii graduate.

74. Ed a sostegno di queste mie considerazioni son lieto di poter citare due fatti eloquentissimi.

Il primo fatto è che nel 1883 il ministro Zanardelli inserì nel suo Progetto di nuovo codice penale italiano l'articolo 31, col quale stabilì che: « *quando un delitto* (2) *punito con la prigionia fu l'effetto di un impulso non pravo, il giudice sostituisce, nello stesso grado, alla prigionia la detenzione.* » E l'illustre giurista, giustificando nella sua dotta Relazione, l'introduzione di questa disposizione legislativa, osservava quanto segue: « Anche l'attuale disegno, valendosi del principio suesposto (di mantenere cioè nella distribuzione delle pene il concetto razionale di distinzione di reati d' indole intrinse-

(1) Vedi Holtzendorff, op. cit. — Dumas, *Le donne che uccidono e le donne che votano.*

(2) Notisi che il Progetto divideva i reati in delitti e contravvenzioni.

camente immorale e disonorante e di reati provocati da passioni non disonoranti, e di far corrispondere a tal distinzione due qualità di pene temporanee parallele), applica la prigionia ai delitti che derivano da impulso degradante, e la detenzione agli altri delitti. Nella elaborazione del Progetto fu usato il più diligente studio per classificare i varii delitti secondo questo criterio intrinsecamente distintivo; laonde ben può dirsi non essere il reato che segue la pena, ma questa che è subordinata alla natura di quello. Che se, per avventura, questo studio non avesse in tutto corrisposto al suo fine, al difetto rimedierebbe in ogni caso la provvida facoltà che nel Progetto è consentita al giudice dall'art. 31, di surrogare l'una specie di pena all'altra, secondo il diverso impulso a delinquere » (p. 20). Questo articolo però fu dal ministro Savelli soppresso. « A me è sembrato — scrisse quest'ultimo nella sua Relazione — che codesto sistema sovvertisse l'intera economia del codice e tornasse a suo discredito senza nessuna ragionevole utilità. Il progetto ha stabilito due pene della prigionia e della detenzione, appunto per applicare la prima ai reati d'indole intrinsecamente immorali e disonoranti, e la seconda ai reati provocati da passioni non degradanti. Coerentemente a cosiffatto principio, nello assegnare la pena ai singoli fatti, si è studiata accuratamente la loro natura, la loro moralità; e si è applicata ad essi l'una o l'altra pena, secondo che rientrassero in una o in altra delle categorie sopra indicate. La quale distribuzione è opera di filosofo e legislatore, e non di giudice. Or dopo ciò, dopo che il legislatore, valutando l'indole di un fatto, l'ebbe dichiarato disonorante e punibile per ciò di prigionia, il dire al giudice che applichi invece, se gli pare, la detenzione, è invitarlo a riprovare ed emendare la legge, anzichè ad applicarla. In altri termini, mi è sembrato che la predetta disposizione, smentendo il principio fondamentale che informa tutto il progetto, che cioè la specie della pena siasi subordinata alla natura del reato, gli togliesse ogni efficacia, e venisse a sostituire nelle sue applicazioni il variabile aprezzamento del giudice al criterio costante del legislatore, portando per effetto una disuguaglianza di trattamento degli imputati. » (pag. 51). Ma questa soppressione dell'art. 31, parve a valorosi scrittori, tra i quali mi terrò pago di citare il Geyer (1), un deplorevole regresso, perchè non può il legislatore esattamente distinguere *a priori* i reati d'impulso degradante da quelli d'impulso non disonorevole; e lo stesso reato può essere l'effetto, secondo i casi, di impulsi diversi. Epperò il ministro Pessina, riproducendo la disposizione legislativa introdotta da Zanar-

(1) *Alcune consid. sull'ultimo progetto* (Savelli) *di Cod. Pen. Italiano.* (Riv. Pen. 2. ser. vol. 1. p. 38 e seg.)

delli e soppressa da Savelli, la formulò nel seguente modo. art. 32. « *Quando un reato, punito con la reclusione o con la prigionia, fu l'effetto di un impulso non pravo, il giudice sostituisce, nello stesso grado, alla reclusione la relegazione, e alla prigionia la detenzione.* » E nella sua Relazione l'eminente criminalista, di cui mi onoro di essere stato uno dei più affettuosi ed amati discepoli, scrisse su tal riguardo le seguenti parole: « Senza disconoscere la gravità delle considerazioni che indussero l'illustre mio predecessore, onorevole Savelli, a sopprimere questa disposizione, mi pare che le ragioni addotte a suo favore siano di gran lunga preponderanti. La pratica delle aule della giustizia e lo studio del cuore umano ci ammaestrano che anche certi delitti i quali, a prima vista, sembrano non poter derivare che da impulso degradante (e nella maggior parte dei casi hanno infatti questa derivazione), possono anche venir commessi sotto la spinta di un impulso meno ignobile. E il legislatore per quanto sia accurato nello sceverare i reati degni della pena della prigionia da quelli meritevoli della detenzione, non arriverà mai a raggiungere una perfezione neppure relativa, imperocchè trattasi, a parer mio, non tanto di giudicare della moralità del fatto, quanto della moralità del delinquente; e questo è ufficio che solo il giudice può disimpegnare di caso in caso. A questo ritorno mi conforta anche l'osservare che la soppressione di quell'articolo è stata censurata da valenti cultori della scienza criminale » (p. VII N. VI).

Or tutto questo dimostra evidentemente che le legislazioni dei popoli civili tendono sempre più a riconoscere l'efficacia esercitata dalla natura speciale dei motivi sulla natura speciale della pena; dimostra che la moralità dei motivi è un elemento che comincia ad esser preso in seria considerazione. Con questo sistema però che vorrebbero introdurre nella legislazione italiana i due progetti di Zanardelli e di Pessina, non si rimedia per nulla agl' inconvenienti che io ho cercato di rilevare in questo lavoro, perchè nè l'art. 31 del progetto Zanardelli, ne l' art. 32 del progetto Pessina, si riferiscono agli omicidi premeditati, perchè così il primo (art. 322 n. 2), come il secondo progetto (art. 344 n. 2), li puniscono con l'ergastolo, che è pena perpetua; anzi accrescono la disparità di punizione tra l'omicidio volontario semplice, il quale potrebbe essere punito con la semplice detenzione da 21 a 26 anni (1), per la sola considerazione della non pravità del motivo impellente, e l' omicidio premeditato, che, come ho detto, entrambi i

(1) Art. 320 e 31, progetto Zanardelli. Art. 342 e 32, progetto Pessina. Il 1° punisce l'omicidio volontario semplice con la prigionia da 21 a 25 anni; il 2° con la reclusione per la stessa durata.

progetti puniscono con la pena fissa e perpetua dell'ergastolo; anzi si cade nella contradizione di stabilire un principio direttivo e di impedirne poi gran numero di possibili applicazioni, partendosi dal criterio falso che l'intervento della riflessione imprima la nota di malvagità alla causale nei reati di sangue, quasichè i reati di falso, di furto, di truffa ecc., ai quali è applicabile la disposizione dei due citati articoli, non presuppongano, nella generalità dei casi l'intervento efficace della riflessione e per di più la calma dello spirito; ma questo è indubitato, che il criterio graduatore desunto dall'indole del motivo comincia ad affermarsi, sebbene limitatamente ed imperfettamente, nei nuovi sistemi legislativi.

75. Il secondo fatto poi, sul quale richiamo tutta la ponderazione di chi leggerà questo mio scritto, è che il criterio graduatore desunto dalla natura del motivo è tutt'altro che nuovo nella storia del Diritto Penale, e tutt'altro che estraneo al sistema delle legislazioni moderne e del nostro codice penale vigente. A dimostrarlo basterà ricordare: 1°) che fin da quando Beccaria propugnò la necessità di una mitigazione di pena per la madre infanticida, perchè è il pensiero di evitare l'infamia che spinge al misfatto la madre sciagurata (*Dei Delitti e delle pene* § 26), le legislazioni ne seguirono l'insegnamento. Il codice austriaco del 1803 fu il primo a sostituire in questo caso alla pena di morte quella del carcere da 5 a 20 anni. Lo imitò il codice penale pel Regno Italico del 1808 (art. 433); e questo criterio di mitigazione ha informato le legislazioni moderne della Germania, della Svizzera, dell'Olanda, del Portogallo. Il codice francese ritornò all'antica severità della pena di morte; ma con la legge del 1824 si mitigò tale asprezza, dichiarandosi che la pena di morte per la madre infanticida poteva essere ridotta a quella dei lavori forzati perpetui. I Codici Napoletano, Parmense e Sardo menomarono tutti la pena dell'infanticidio per causa d'onore. Il Decreto Luogotenenziale del 1861 per le provincie meridionali di Italia riconobbe l'efficacia attenuatrice del sentimento d'onore, e non per la sola madre, come prescriveva il codice Sardo del 1859, e volle che questa attenuazione fosse obbligatoria, non semplicemente facoltativa, come questo codice stabiliva (art. 532). 2°) che questa mitigazione per causa di onore, è stabilita egualmente pel reato di aborto con le stesse differenze tra il codice Sardo e il Decreto Luogotenenziale del 1861, delle quali ho fatto cenno qui sopra (art. 503). 3°) che le nostre leggi vigenti puniscono sempre assai più severamente che non l'omicidio semplice, quello il quale, ancorchè non premeditato, sia stato consumato però allo scopo di commettere un altro crimine, o i delitti di furto o di ribellione (art. 533 n. 3 e 4). Dalle quali considerazioni si desume nitidamente che ai criteri della *moralità* e della

antigiuridicità del motivo anche la nostra legge vigente si attiene alcune volte, per stabilire in modo obbligatorio la mitigazione della pena nel primo caso, e la esasperazione nel secondo.

76. Se dunque la teorica della premeditazione sfugge ad una esatta ed universale determinazione scientifica e legislativa: se è fonte di infinite perplessità e di gravi pericoli nella pratica applicazione; se viola, nei reati di reazione, la vera natura delle leggi psichiche; non so comprendere perchè mai non debba essere sostituita da un altro criterio, il quale, scientificamente incensurabile e moralmente provvido e di facile attuazione, risponde alla coscienza pubblica, e mentre non è estraneo al sistema che vorrebbe adottarsi nella nuova legislazione italiana, non è poi nemmeno del tutto nuovo nel sistema adottato dalle leggi penali che sono attualmente in vigore presso di noi.

77. Io comprendo benissimo che a queste considerazioni si potrà forse rispondere da taluno, che non tutti i reati di sangue che si dicono premeditati, rappresentano una reazione ad una offesa immeritata realmente patita o dolorosamente supposta; e che quindi molte di queste considerazioni da me fatte relativamente all'efficacia delle passioni sull'azione del pensiero riflesso, fondamento giuridico della circostanza aggravante della premeditazione, sarebbero fuor di luogo relativamente a quei reati di sangue i quali non sono reazione ad offese che il colpevole ha ricevuto dalla vittima, e che io ho designati già con la generica denominazione di REATI DI DELIBERAZIONE NON PROVOCATA (1); ma nondimeno persisto nella mia proposta di eliminazione completa della teorica che ho cercato di combattere, e di sostituzione del criterio insieme più razionale e più pratico, che ho creduto opportuno e giusto di sostituirle.

78. I reati premeditati appartenenti a questa categoria non sarebbero che ben pochi relativamente a quelli determinati dalle passioni dell'odio, della gelosia, della vendetta; a quelli cioè, i quali concretano la reazione più o meno ritardata ad una offesa patita; e la causale può esserne:

a) il desiderio di un illecito lucro;

b) lo stimolo della libidine;

c) il voler rimuovere gli ostacoli che legittimamente si oppongono ad una passione amorosa;

d) l'ambizione;

---

(1) Veggasi su tal riguardo la monografia, breve ma acuta, dell'egregio giovine B. Alimena, giuntami nel momento di scrivere questi ultimi periodi del mio lavoro, la quale porta il titolo: *Psicologia della premeditazione*, ed è stata pubblicata nell'Archivio di psichiatria (vol. VII, fasc. 1.°)

e) l'agevolazione di un altro reato;

f) il voler sottrarre sè od altri all'azione della giustizia sociale.

79. Or se si considera ciascuno di questi casi, si scorge di leggieri: *a*) che maggiore che non nei casi ordinari è sempre la perversità di animo del colpevole; *b*) che manca qualsiasi offesa da parte della vittima, la quale non avendo ragione alcuna di sospetto, è aggredita per lo più quando non è in grado di difendersi; *c*) che essendo il motivo che spinse il delinquente pravo ed antisociale, l'allarme destato nella società è maggiore, che non sia in quei casi in cui il misfatto rappresenta una reazione ad una offesa immeritata.

E se tutto questo è innegabile; se l'aggravamento di pena in questi casi è giustificato sempre dalla natura speciale del motivo impellente, perchè mai dovremmo adottare nella identica legislazione un doppio criterio graduatore, spezzando in tal modo l'unità del sistema punitivo, quello della natura della causale, nei reati di reazione, e quello dell'intervento della riflessione, nei reati di azione spontanea? Perchè mai ricorrere alla teorica della premeditazione per legittimare l'esasperazione di pena, quando questa teorica non potrebbe avere applicazione che solo in una ben limitata categoria di reati di sangue, nei quali il criterio della natura della causale, che ragioni pi giustizia e di opportunità vogliono sostituito a quello della premeditazione in tutto il gran numero dei reati di sangue per reazione, anche in questa limitata categoria può essere utilmente adottato a giustificazione della esasperazione penale ?

80. Se dunque anche in questa categoria minore il criterio della premeditazione trova un equivalente in quel criterio che solo può fornire la norma direttiva di graduazione in tutti gli altri reati di sangue, e se con questa sostituzione si ottiene il gran vantaggio di non frantumare l'unità del sistema legislativo, mi sembra che non debba esitarsi ad accettare la sostituzione. E non deve esitarsi, perchè non debbono dimenticarsi le incertezze che, sia nel campo scientifico, sia nel campo legislativo, sia finalmente nella pratica forense, ha prodotto e produrrà sempre la teorica della premeditazione, come ho dimostrato nella prima prima parte di questa monografia. E la sostituzione, che nei reati di reazione sarebbe a vantaggio dei diritti degli accusati, nella categoria dei reati di azione spontanea sarebbe ad esclusivo vantaggio dei diritti della società; imperocchè se si perdurasse nel sistema della premeditazione, siccome lo stato di premeditazione assai spesso sfugge a quella prova piena che è necessaria al giudice, resterebbero assai spesso senza alcuno aggravamento di pena quei reati i quali, perchè prodotti da causale prava ed antisociale, manifestano nel delinquente maggior perversità di animo, rendono alla

vittima più difficile la difesa di sè stessa, e destano più forte allarme nella società.

81. Son questi i risultati dei miei studî. La tesi da me sostenuta potrà parere ardita. Io però invito i cultori della scienza del diritto ad esaminarla ponderatamente, senza lasciarsi sopraffare dal numero e dall'autorità di coloro, ai quali sembra impossibile ed assurdo disconoscere l'esattezza scientifica della teoria dalla premeditazione, ed ho fede che questo esame spassionato e senza preconcetti li convincerà che se nella tesi da me propugnata c'è dell'ardimento, questo è però animato e sostenuto da quella forza vitale, che solo dalla verità può essere comunicata.